Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ACC 10000|146|630 091.46996 K

WAGES - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE . NAPO

Feb. 1943 - Ap. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 786021

GES - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - NAPOLI

Feb. 1943 - Ap. 1944

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I. N. P. S. = SEDE DI NAPOLI

TABELLA PRONTUARIO DELLE AGGIUNTE DI FAMIGLIA CHE SI CORRISPONDONO AL PERSONALE DELLA SEDE DI NAPOLI

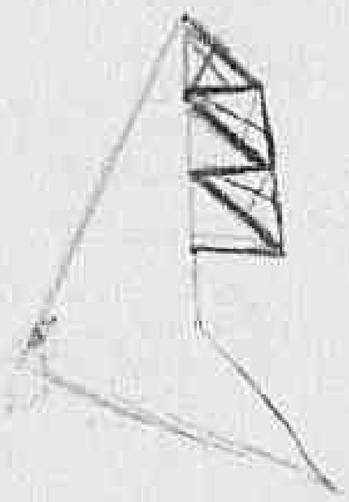

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Aggiunta di famiglia personale di ruolo Sede di Napoli
aumentata dal 1.7.41 per R.D.L. 14.7.41 N. 646

	Impiegati di ruolo	Personale subalterno di ruolo
Coniugati senza figli	L. 295.38	265.83
" con 1 figlio	" 354.46	315.08
" " 2 figli	" 413.53	364.30
" " 3 "	" 472.62	413.53
" " 4 "	" 590.78	512.01
" " 5 "	" 708.93	610.46
" " 6 "	" 827.09	708.93
" " 7 "	" 945.25	807.39

Aggiunta

I° = 2° =

Moglie

Aumento pe

Aumento pe

Moglie

Aumento pe

Aumento pe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

li

rsonale subal- rno di ruolo
265.83
3I5.08
364.30
4I3.53
5I2.0I
6I0.46
708.93
807.39

Aggiunta di famiglia personale fuori ruolo - Sede di Napoli -
I° = 2° = 3° = 4° = 5° e 6° gruppo-Aumentata dal I.7.43 per R.D.L.8.7.43

Moglie	L. I79.34
Aumento per ogni figlio fino al 3°	35.85
Aumento per ogni figlio oltre il 3°	7I.73

7° e 8° gruppo

Moglie	I6I.40
Aumento per ogni figlio fino al 3°	28.65
Aumento per ogni figlio oltre il 3°	57.00

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE ~~DI NAPOLI~~ CENTRALE ROMA

3

Napoli, 31 Luglio I941

Provvedimenti economico di carattere temporaneo R.D.L. 14 Luglio I941 n.646

Lettera circolare n. 17719 P,
All.1

Ai Direttori di Sede
Ai Direttori degli Istituto sanitari
Al Direttore della Colonizzazione Demografica
e, per conoscenza,
Ai Capi Servizio
Agli Ispettori

In applicazione del R. decreto-legge 14 luglio I941, n. 646, sono adottati, a decorrere dal I° luglio I941 e per la durata dell'attuale stato di guerra, i seguenti provvedimenti:

- concessione di un assegno temporaneo di guerra al personale di ruolo e fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego, ivi compresi gli impiegati e subalterni assunti in sostituzione dei richiamati alle armi, fornito di trattamento economico lordo per stipendio od altri emolumenti della stessa natura non eccedente quello massimo previsto per il grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Dalla predetta concessione sono esclusi coloro le cui prestazioni (compensi a visita, ad onorario, ecc.) non facciano sorgere, di per sè, un rapportp di impiego;

- elevazione dell'aliquota di aumento della aggiunta di famiglia prevista dal R. decreto legge 24 marzo I941,n.203, per tutto il personale che ha fruito dell'aumento di tale competenza;

- estensione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura in vigore al 31 marzo I941, al personale attualmente sprovvisto di tale emolumento ai sensi dell'art.31 del Regolamento per il personale.

I nuovi provvedimenti economici hanno carattere organico, limitatamente alla durata dello stato di guerra, [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

All.1

Ai Direttori di Sede
Ai Direttori degli Istituto sanitari
Al Direttore della Colonizzazione
Demografica
e, per conoscenza,

Ai Capi Servizio
Agli Ispettori

In applicazione del R. decreto-legge 14 luglio I941, n. 646, sono adottati, a decorrere dal I° luglio I941 e per la durata dell'attuale stato di guerra, i seguenti provvedimenti:

- concessione di un assegno temporaneo di guerra al personale di ruolo e fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego, ivi compresi gli impiegati e subalterni assunti in sostituzione dei richiamati alle armi, fornito di trattamento economico lordo per stipendio od altri emolumenti della stessa natura non eccedente quello massimo previsto per il grado VIII dell'Ordinamento gerarchico dello Stato per stipendio e supplemento di servizio attivo.

Dalla predetta concessione sono esclusi coloro le cui prestazioni (compensi a visita, ad onorario, ecc.) non facciano sorgere, di per sè, un rapportp di impiego;

- elevazione dell'aliquota di aumento della aggiunta di famiglia prevista dal R. decreto legge 24 marzo I941,n.203, per tutto il personale che ha fruito dell'aumento di tale competenza;

- estensione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura in vigore al 31 marzo I941, al personale attualmente sprovvisto di tale emolumento ai sensi dell'art.31 del Regolamento per il personale.

I nuovi provvedimenti economici hanno carattere organico, limitatamente alla durata dello stato di guerra, nel senso che le relative competenze non solo si aggiungono al trattamento economico del personale attualmente in servizio, ma anche a quello del personale che sia assunto in prosieguo di tempo entro i limiti di validità dei provvedimenti stessi.

Saranno date separate disposizioni per il personale salariato.

4821

Per l'attuazione di quanto sopra vi atterrete alle seguenti istruzioni:

1) - L'assegno temporaneo di guerra è concesso al personale che alla data del I° luglio I941 percepiva, o aveva diritto a percepire, per stipendio, tredicesima mensilità e assegni personali derivanti da differenza di stipendio, trattamento economico pari o inferiore a £. 23.760.== an-

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

nue lorde (trattamento massimo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, del grado VIII dell'ordinamento gerachico dello Stato).

2) - Stabilito in tal modo a quele personale è concesso l'assegno temporaneo di guerra, questo è calcolato annualmente nella misura:

- del 20 per cento sulle prime £. 4.800 lorde annue,
- del 10 per cento sulla quota eccedente le £.4.800 fino alle £. 8.400 lorde annue,

del trattamento economico ragguagliato ad anno per i titoli appresso indicati:

a) stipendio,
b) tredicesima mensilità,
c) eventuale assegno personale costituito da differenza di stipendio, tenendo presente che l'assegno temporaneo di guerra non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni personali (anche se di altra natura) in godimento al 30 giugno I941 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbiti in relazione ad aumenti di trattamento economico,
d) indennità sostitutiva del vitto e alloggio, quando tali competenze ~~sono~~ non siano corrisposte in natura,

L'assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo annuo massimo consentito di £. 1320.= (corrispondenti a £.IIO mensili lorde e a £.I00 mensili nette arrotondate), è aumentato, fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle successive variazioni di stipendio per aumenti periodici o sviluppo di carriera.

3) - Nei casi in cui all'impiegato è corrisposto lo stipendio in misura ridotta (es. metà stipendio nel secondo anno di aspettativa per infermità o nel secondo e terzo mese di assenza per malattia del personale fuori ruolo), l'assegno temporaneo di guerra è naturalmente determinato nell'importo che sarebbe dovuto se l'impiegato non si trovasse nella cennata condizione ed è corrisposto, in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente dello Istituto o dello Stato o di altro Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

4) - L'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia stabilita dall'art. I del R. decreto-legge 24 marzo I941,n.203, è elevata:

- dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi del personale di ruolo
- dal 40 per cento al I00 per cento nei riguardi del personale fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cati:

a) stipendio,

b) tredicesima mensilità,

c) eventuale assegno personale costituito da differenza di stipendio, tenendo presente che l'assegno temporaneo di guerra non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni personali (anche se di altra natura) in godimento al 30 giugno I941 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbiti in relazione ad aumenti di trattamento economico,

d) indennità sostituitiva del vitto e alloggio, quando tali competenze ~~sono~~ non siano corrisposte in natura.

L'assegno, nei casi in cui risulti inferiore all'importo annuo massimo consentito di £. 1320.= (corrispondenti a £.II0 mensili lorde e a £.I00 mensili nette arrotondate), è aumentato, fino a concorrenza del predetto limite, in relazione alle successive variazioni di stipendio per aumenti periodici o sviluppo di carriera.

3) - Nei casi in cui all'impiegato è corrisposto lo stipendio in misura ridotta (es. metà stipendio nel secondo anno di aspettativa per infermità o nel secondo e terzo mese di assenza per malattia del personale fuori ruolo), l'assegno temporaneo di guerra è naturalmente determinato nell'importo che sarebbe dovuto se l'impiegato non si trovasse nella cennata condizione ed è corrisposto, in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale, in ciascuna posizione, è ridotto lo stipendio.

Si precisa che per il personale coniugato con altro dipendente dello Istituto o dello Stato o di altro Ente pubblico, l'assegno temporaneo di guerra è dovuto a ciascuno dei coniugi in relazione alle rispettive retribuzioni.

4) - L'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia stabilita dall'art. I del R. decreto-legge 24 marzo I941,n.203, è elevata:

- dal 40 per cento al 65 per cento nei riguardi del personale di ruolo
- dal 40 per cento al I00 per cento nei riguardi del personale fuori ruolo o con rapporto provvisorio d'impiego.

Valgono al riguardo le disposizioni e i chiarimenti contenuti nella lettera circolare n. 18174 P. del I9 maggio I941, specialmente per quanto riguarda il personale femminile escluso dall'aumento del 40%, e quindi escluso anche dall'elevazione al 65% o al I00% prevista dal Regio decreto-legge, n. 646. In aggiunta a tali disposizioni è stato però precisato che la esclusione del personale femmiline coniugato dall'aumento dell'aggiunta di famiglia cessa di essere operativa quando il marito diventi economicamente inesistente per dichiarazione di assenza od assoluta inabilità al lavoro e mancanza di risorse, od anche a seguito di fatti di guerra (internato in paesi nemici, prigioniero o disperso) e fino a che permanga tale situazione, salvo che la moglie abbia titolo a percepire la parte di assegni dell'internato, prigioniero o disperso che le vigenti disposizioni at-

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

...ibuiscono alla famiglia (lettera-circolare n.7526 P. del 12 aprile I941); in tali circostanze possono altresì essere cprrisposte alle dipendenti anche le quote cpmplementari per i figli minorenni fino al ritorno del marito o fino a quando alla famiglia non vengano corrisposti in tutto o in parte gli assegni a lui spettanti.

5) - L'aggiunta di famiglia è estesa al personale di grado superiore al III, nella misura stabilita al 31 marzo I941 per il rimanente personale, e cioè senza l'aumento del 65%.

6) In esecuzione di quanto precede sarà provveduto a rinnovare entro il mese di agosto p.v. e con effetto dal I° luglio I941, gli ordini di pagamento Mod. S.P.7 del personale nei cui confronti operano i provvedimenti economici temporanei, tenendo presente:

a) - per l'assegno temporaneo di guerra, considerati gli scopi della concessione e poichè trattasi di assegno il quale, pur essendo calcolato sulla base dello stipendio, non è assimilabile ad un aumento di stipendio, esso non può essere soggetto alle ritenute che operano sul trattamento economico normale; vanno quindi operate soltanto le ritenute erariali;

b) - l'assegno temporaneo di guerra va iscritto in calce al Mod.SP.7 nello spazio riservato alle annotazioni con l'indicazione: "Fruisce dell'assegno tempdraneo mensile di guerra nella misura di £.I00.lorde, corrispondenti a £. . . . . nette";

c) - per l'aggiunta di famiglia, le tabelle allegate alla presente sostituiscono quelle allegate alla lettera-circolare n.I8I74 P. del I9 maggio I941: restano valide le tabelle in vigore al 31 marzo I941 per il personale femminile che non ha beneficiato dell'aumento e per il personale di cui al punto 5, della presente lettera-circolare;

d) per l'applicazione dell'aggiunta di famiglia al personale di cui al predetto punto 5) della presente valgono le disposizioni comuni, contenute al n.5 delle Norme per la liquidazione delle competenze fisse e continuative al personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Balducci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

menti economici temporanei, tenendo presente:

a) - per l'assegno temporaneo di guerra, considerati gli scopi della concessione e poichè trattasi di assegno il quale, pur essendo calcolato sulla base dello stipendio, non è assimilabile ad un aumento di stipendio, esso non può essere soggetto alle ritenute che operano sul trattamento economico normale; vanno quindi operate soltanto le ritenute erariali;

b) - l'assegno temporaneo di guerra va iscritto in calce al Mod.SP.7 nello spazio riservato alle annotazioni con l'indicazione: "Fruisce dell'assegno temporaneo mensile di guerra nella misura di £.100.lorde, corrispondenti a £. . . . . nette";

c) - per l'aggiunta di famiglia, le tabelle allegate alla presente sostituiscono quelle allegate alla lettera-circolare n.18174 P. del 19 maggio 1941: restano valide le tabelle in vigore al 31 marzo 1941 per il personale femminile che non ha beneficiato dell'aumento e per il personale di cui al punto 5, della presente lettera-circolare;

d) per l'applicazione dell'aggiunta di famiglia al personale di cui al predetto punto 5) della presente valgono le disposizioni comuni, contenute al n.5 delle Norme per la liquidazione delle competenze fisse e continuative al personale.

IL DIRETTORE GENERALE

Balducci

4819

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

.P.S. SEDE CENTRALE ROMA

3

ISPETTORATO PER LA CAMPANIA
E LA CALABRIA

Napoli, 9.11.1943

Isp. 2 - 3362

OGGETTO: Aumento dell'assegno temporaneo di guerra.

AL SIG. DIRETTORE DELLA SEDE
PRØV. I.N.B.S.

NAPOLI

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'estensione, al personale dell'Istituto, con decorrenza dal Iº luglio 1943, delle disposizioni emanate con R.D.L. 8 luglio 1943 relative all'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra.

La concessione dell'assegno temporaneo di guerra nella misura (a giornata) di £.225 nette è estesa anche ai dipendenti dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati, che prima dell'entrata in vigore di detto decreto non godevano dell'assegno.

E' aumentata del 50% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale fuori ruolo.

E' aumentata del 65% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale dei gradi superiori all'ottavo od equiparati.

L'assegno temporaneo di guerra nella precedente misura massima di £.100 - viene corrisposta, con decorrenza retroattiva al 1941, al personale che ne era stato escluso.

Potete applicare le disposizioni di cui sopra con l'avvertenza che la Direzione Generale si è riservata di precisare i casi di esclusione; percepimento di soprasoldi di operazioni, di analodo trattamento militare, di indennità di sfol-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AL SIG. DIRETTORE DELLA SEDE
PROV. I.N.B.S.
NAPOLI

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'estensione, al personale dell'Istituto, con decorrenza dal I° luglio I943, delle disposizioni emanate con R.D.L. 8 luglio I943 relative all'aumento del 125% dell'assegno temporaneo di guerra.

La concessione dell'assegno temporaneo di guerra nella misura (a giornata) di £.225 nette è estesa anche ai dipendenti dei gradi superiori all'ottavo ed equiparati, che prima dell'entrata in vigore di detto decreto non godevano dell'assegno.

E' aumentata del 50% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale fuori ruolo.

E' aumentata del 65% la misura dell'aggiunta di famiglia al personale dei gradi superiori all'ottavo od equiparati.

L'assegno temporaneo di guerra nella precedente misura massima di £.I00 - viene corrisposta, con decorrenza retroattiva al I941, al personale che ne era stato escluso.

Potete applicare le disposizioni di cui sopra con l'avvertenza che la Direzione Generale si è riservata di precisare i casi di esclusione; percepimento di soprasoldi di operazioni, di analodo trattamento militare, di indennitàndi sfollamento ecc.

L'ISPETTORE
F.to

4818

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ESTRATTO DALLE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE FISSE E CONTINUATIVE AL PERSONALE.

- Aggiunta di famiglia.

L'aggiunta di famiglia è corrisposta a tutto il personale di ruolo (eccetto i Capi Servizio ed Ispettori dei primi due gradi) ed a tutto il personale fuori ruolo ammogliato o vedovo con figli di età inferiore ai 21 anni.

Tra i figli minorenni vanno compresi anche quelli adottivi, i figliastri e la prole naturale purchè legalmente riconosciuta? Per nessuna altra persona di famiglia, ancorchè convivente ed a carico, compete la concessione dell'aggiunta di famiglia.

Ai vedovi e alle vedove con figli minorenni ed ai celibi o alle nubili con prole naturale legalmente riconosciuta spetta non solo la quota per i figli minorenni ma anche quella per il coniuge; alla maggiore età del figlio la corresponsione cessa totalmente.

Per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia, quando esista prole minorenne, si deve tener presente quanto segue:

1) se solo il marito è dipendente dall' I.N.P.S., gli compete l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari per i figli? Se però sia legalmente separato, non ha diritto a quote complementari per i figli minorenni conviventi ed a carico della madre ed è escluso anche dall'aggiunta di famiglia prevista per i coniugati senza prole minorenne, qualora nè i figli nè la moglie siano a di lui carico;

2) se solo la moglie è dipendente dall' I.N.P.S. le compete la, sola aggiunta di famiglia, senza quote complementari per la prole minorenne.

Peraltro, nel caso che il marito sia stato dichiarato assente, oppure sia assolutamente inabile al lavoroe privo di risorse, le competono anche le quote complementari per la prole minorenne.

Qualora la dipendente sia legalmente separata non le è dovuta l'aggiunta di famiglia, tranne che essa sia tenuta al mantenimento di figli minorenni, nel qual caso le competono anche le quote complementari;

3) se entrambi i coniugi sono dipendenti dall' I.N.P.S. ed abbiano prole minorenne, spetta al marito il trattamento di cui al n.I ed alla moglie quello di cui al n.2.

Qualora non esista prole minorenne compete a ciascuno di essi l'aggiunta di famiglia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(eccetto i Capi Servizio ed Ispettori dei primi due gradi) ed a tutto il personale fuori ruolo ammogliato o vedovo con figli di età inferiore ai 21 anni.

Tra i figli minorenni vanno compresi anche quelli adottivi, i figliastri e la prole naturale purchè legalmente riconosciuta? Per nessuna altra persona di famiglia, anecchè convivente ed a carico, compete la concessione dell'aggiunta di famiglia.

Ai vedovi e alle vedove con figli minorenni ed ai celibi o alle nubili con prole naturale legalmente riconosciuta spetta non solo la quota per i figli minorenni ma anche quella per il coniuge; alla maggiore età del figlio la corresponsione cessa totalmente.

Per l'attribuzione dell'aggiunta di famiglia, quando esista prole minorenne, si deve tener presente quanto segue:

1) se solo il marito è dipendente dall' I.N.P.S., gli compete l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari per i figli? Se però sia legalmente separato, non ha diritto a quote complementari per i figli minorenni conviventi ed a carico della madre ed è escluso anche dall'aggiunta di famiglia prevista per i coniugati senza prole minorenne, quqlora nè i figli nè la moglie siano a di lui carico;

2) se solo la moglie è dipendente dall' I.N.P.S. le compete la, sola aggiunta di famiglia, senza quote complementari per la prole minorenne.

Peraltro, nel caso che il marito sia stato dichiarato assente, oppure sia assolutamente inabile al lavoroe privo di risorse, le competono anche le quote complementari per la prole minorenne.

Qualora la dipendente sia legalmente separata non le è dovuta l'aggiunta di famiglia, tranne che essa sia tenuta al mantenimento di figli minorenni, nel qual caso le competono anche le quote complementari;

3) se entrambi i coniugi sono dipendenti dall' I.N.P.S. ed abbiano prole minorenne, spetta al marito il trattamento di cui al n.I ed alla moglie quello di cui al n.2.

Qualora non esista prole minorenne compete a ciascuno di essi l'aggiunta di famiglia.

Per ottenere la concessione dell'aggiunta di famiglia o la sua variazione debbono essere esibiti i seguenti documenti:

a) - certificatp di matrimonio, stato di famiglia e certificati di nascita dei figli nel casp di prima concessione;

b) certificato di nascita di ciascun figlio nato successivamente, per la concessione dell'aumento dell'aggiunta di famiglia;

c) certificato di morte ke per la riduzione o cessazione dell'aggiunta;

d) documenti comprovanti le particolari situazioni degli interessati quando si tratti di casi speciali.

4817

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La decorrenza della concessione ~~di~~ e di ogni variazione o cessazione è uniformemente fissata al primo del mese in cui si è compiuto l'evento.

La Sede Centrale e gli Uffici periferici annotano ogni concessione di quote complementari per figli minorenni in apposito scadenziario all'anno e mese corrispondenti a quello in cui il figlio compie il 21° anno di età ; in base a tale scadenziario, che deve essere consultato mensilmente, si provvede alla variazione (o cessazione nel caso di vedovi) dell'aggiunta di famiglia.

La misura dell'aggiunta di famiglia e delle quote complementari, stabilita in relazione alla popolazione delle varie residenze di servizio, risulta dalle tabelle allegate.

Alla colonna 1 va però impostata in ogni caso la cifra corrispondente all'importo nominale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bilita in relazione alla popolazione delle varie residenze di servizio,ri-
sulta dalle tabelle allegate.

Alla colonna 1 va però impostata in ogni caso la cifra corrispondente alléimporto nominale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 21 Gennaio 1943

Circolare n. 3859 P./14

Provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'Offesa aerea nemica.

Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede
Ai Direttori delle Case di Cura
Al Direttore della Colonizzazione demografica in Libia

e, per conoscenza,

Ai Capi Servizio
Ai Capi degli Uffici autonomi

In considerazione del particolare disagio prodotto dalla offesa aerea nemica, al personale dell'Istituto, di ruolo, fuori ruolo o in sostituzione di elementi comunque assenti, ed al personale salariato, che abbia persone di famiglia acquisita ed originaria, conviventi ed a carico, e che presti servizio in località nelle quali, in seguito ad offese belliche, si attua lo sfollamento della popolazione civile, verrà corrisposta una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia.

Quando la convivenza ed i carichi di famiglia non risultino da documento in possesso dell'Istituto, debbono essere comprovati dagli interessi con atto notorio rilasciato dalle competenti autorità, e con lo stato di famiglia.

La sovvenzione è stabilita in misura pari ad una mensilità di stipendio (rigo n.I del Mod. S.P.7) o alla paga di 25 giornate lavorative, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, conviverte ed a carico.

Tale sovvenzione può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato; l'altra metà ~~corrisposta~~ verrà corrisposta quando le persone di famiglia abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Resta inteso che le disposizioni relative ai normali trasferimen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede
Ai Direttori delle Case di Cura
Al Direttore della Colonizzazione demografica in Libia

e, per conoscenza,

Ai Capi Servizio
Ai Capi degli Uffici autonomi

In considerazione del particolare disagio prodotto dalla offesa aerea nemica, al personale dell'Istituto, di ruolo, fuori ruolo o in sostituzione di elementi comunque assenti, ed al personale salariato, che abbia persone di famiglia acquisita od originaria, conviventi ed a carico, e che presti servizio in località nelle quali, in seguito ad offese belliche, si attua lo sfollamento della popolazione civile, verrà corrisposta una sovvenzione straordinaria per una volta tanto a titolo di contributo alle spese di trasferimento della famiglia.

Quando la convivenza ed i carichi di famiglia non risultino da documento in possesso dell'Istituto, debbono essere comprovati dagli interessi con atto notorio rilasciato dalle competenti autorità, o con lo stato di famiglia.

La sovvenzione è stabilita in misura pari ad una mensilità di stipendio (rigo n.I del Mod. S.P.7) o alla paga di 25 giornate lavorative, aumentata di un decimo per ogni persona di famiglia in più, oltre la prima, convivente ed a carico.

Tale sovvenzione può essere anticipata in ragione della metà, quando il trasferimento della famiglia sia stato predisposto dall'interessato; l'altra metà ~~corrisposta~~ verrà corrisposta quando le persone di famiglia abbiano lasciato il Comune per il quale l'ordine di sfollamento sia stato impartito.

Resta inteso che le disposizioni relative ai normali trasferimenti di servizio non si applicano ai casi sopra menzionati.

A tutto il personale (con o senza famiglia a carico), che presti servizio nelle stesse località (nelle quali si attui lo sfollamento della popolazione civile) è, inoltre, concessa -, a decorrere dal I° Dicembre 942- una indennità giornaliera, nella seguente misura lorda, aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia mensile ragguagliata a trentesimi:

1815

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Personale di ruolo:

Gradi I e II	£.	35.==
Grado III e direttori sanitari di I^ classe	"	32.==
Grado IV e direttori sanitari di 2^ classe	"	30.==
Grado V, direttori sanitari di 3^ classe ed economi di I^ classe	"	27.==
Grado VI, medici primari di I^ classe ed economi di 2^ classe	"	24.==
Grado VII, medici primari di 2^ classe, primari specialisti ed economi di 3^ classe	"	22.==
Grado VIII, medici aiuto, aiuto specialisti e vice economi	"	20.==
Grado IX, medici assistenti ed aiutanti di economato	"	18.==
Grado X, impiegate ausiliarie	"	16.==

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale e capi	"	14.==
Primi commessi	"	13.==
Commessi e uscieri	"	12.==

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamati e di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari	"	25.==
Medici primari	"	22.==
Legali, ingegneri, architetti, mediidi di Sede, farmacisti, (esclusi i liberi professionisti)	"	20.==
Medici aiuto	"	I8.==
Impiegati di I°e 2°gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	"	I6.==
Impiegati di 3°, 4°e 5°gruppo	"	I4.==
Personale di 6°, 7° e 8°gruppo e personale infermieristico	"	I3.==
Personale salariato	"	I2.==

Per il personale non avente famiglia, per quello che non abbia trasferito la propria famiglia e per quello la cui famiglia si compone della sola moglie dipendente da questo Istituto o dallo Stato, Provincie, Comuni, o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la corresponsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Nell'eventualità di spostamento dell'ufficio in altra località, le disposizioni relative alla corresponsione della sovvenzione straordinaria e della indennità giornaliera, cesseranno di aver vigore per il personale che fissi la sua residenza in quest'ultima località. A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi del trasferimento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grado VII, medici primari di 2ª classe, primari specialisti ed economi di 3ª classe . . . . . " 22.==
Grado VIII, medici aiuto, aiuto specialisti e vice economi 20.==
Grado IX, medici assistenti ed aiutanti di economato .... 18.==
Grado X, impiegate ausiliarie . . . . . " 16.==

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale e capi . . . . . " 14.==
Primi commessi . . . . . " 13.==
Commessi e uscieri . . . . . " 12.==

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione di richiamati e di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari . . . . . " 25.==
Medici primari . . . . . " 22.==
Legali, ingegneri, architetti, medidi di Sede, farmacisti, (esclusi i liberi professionisti) . . . . . " 20.==
Medici aiuto . . . . . " 18.==
Impiegati di 1°e 2°gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici . . . . . " 16.==
Impiegati di 3°, 4°e 5°gruppo . . . . . " 14.==
Personale di 6°, 7° e 8°gruppo e personale infermieristico" 13.==
Personale salariato . . . . . " 12.==

Per il personale non avente famiglia, per quello che non abbia trasferito la propria famiglia e per quello la cui famiglia si compone della sola moglie dipendente da questo Istituto o dallo Stato, Provincie, Comuni, o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la corresponsione dell'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

Nell'eventualità di spostamento dell'ufficio in altra località, le disposizioni relative alla corresponsione della sovvenzione straordinaria e della indennità giornaliera, cesseranno di aver vigore per il personale che fissi la sua residenza in quest'ultima località. A tale personale sarà corrisposta, in aggiunta alle normali indennità di trasferimento, l'ordinaria indennità di missione per i primi due mesi dal trasferimento.

Nel caso di coniugi, entrambi in servizio presso Uffici dell'Istituto situati in Comune soggetto a sfollamento, alla moglie compete il trattamento previsto per il personale celibe; essa, quindi, non ha diritto alla sovvenzione straordinaria, mentre le compete l'indennità giornaliera con la limitazione prevista per il personale non avente famiglia e con esclusione, pertanto, della quota parte dell'aggiunta di famiglia.

7814

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Analoghe restrizioni saranno applicate all'impiegata dell'Istituto il cui marito sia dipendente dello Stato,Provincie e Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il trattamento di cui sopra compete anche al personale richiamato alle armi AVENTE PERSONE DI FAMIGLIA A CARICO,purchè non percepisca dall'Amministrazione Militare l'analogo trattamento previsto dal R.D.L. I6.I2.42 N.I498. Se a detto personale vengono,invece, corrisposte dall'Autorità Militare la sovvenzione e l'indennità previste dal decreto citato,dovrà liquidarsi in suo favore la sola eventuale differenza tra le competenze dovute ai sensi della presente circolare e quelle liquidategli allo stesso titolo quale richiamato.

Si tenga presente,però,che al personale richiamato alle armi,che beneficia del trattamento economico di guerra,intero o ridotto, previsto dal R.D.L.I9.5.I94I N.583 (cioè del trattamento accordato al personale appartenente alle Forze Armate operanti e al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni) non dovrà corrispondersi in alcun caso l'indennità giornaliera; allo stesso dovrà,quindi,essere liquidata la sola sovvenzione straordinaria in misura pari alla differenza fra quella spettantegli quale impiegato dell'Istituto e quella eventualmente corrispostagli dallo Stato.

A tale scopo gli interessati dovranno presentare una dichiarazione dell'Amministrazione Militare da cui risulti se beneficiano o meno del trattamento economico previsto dal R.DL.I9.5.I94I N.583 e se hanno o meno diritto a percepire,ed in quale misura,la sovvenzione straordinaria e l'indennità giornaliera accordata dallo Stato al personale residente in località per le quali sia stato ordinato lo sfollamento.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti,i benefici di cui alla presente circolare sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di TORINO GENOVA MILANO NAPOLI SAVONA,con decorrenza dal I.I2.42.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni,la applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita per il personale delle Amministrazioni Statali.

Gli uffici periferici situati nelle località predette provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera prevista dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pisca dall'Amministrazione Militare l'analogo trattamento previsto dal R.D.L. I6.I2.42 N.I498. Se a detto personale vengono,invece, corrisposte dall'Autorità Militare la sovvenzione e l'indennità previste dal decreto citato,dovrà liquidarsi in suo favore la sola eventuale differenza tra le competenze dovute ai sensi della presente circolare e quelle liquidategli allo stesso titolo quale richiamato.

Si tenga presente,però,che al personale richiamato alle armi,che beneficia del trattamento economico di guerra,intero o ridotto, previsto dal R.D.L.I9.5.I94I N.583 (cioè del trattamento accordato al personale appartenente alle Forze Armate operanti e al personale militare che presta servizio nella zona di operazioni) non dovrà corrispondersi in alcun caso l'indennità giornaliera; allo stesso dovrà,quindi,essere liquidata la sola sovvenzione straordinaria in misura pari alla differenza fra quella spettantegli quale impiegato dell'Istituto e quella eventualmente corrispostagli dallo Stato.

A tale scopo gli interessati dovranno presentare una dichiarazione dell'Amministrazione Militare da cui risulti se beneficiano o meno del trattamento economico previsto dal R.DL.I9.5.I94I N.583 e se hanno o meno diritto a percepire,ed in quale misura,la sovvenzione straordinaria e l'indennità giornaliera accordata dallo Stato al personale residente in località per le quali sia stato ordinato lo sfollamento.

In dipendenza degli ordini di sfollamento già intervenuti,i benefici di cui alla presente circolare sono applicabili al personale avente sede di servizio nei Comuni di TORINO GENOVA MILANO NAPOLI SAVONA,con decorrenza dal I.I2.42.

In caso di eventuali ordini di sfollamento per altri Comuni,la applicazione delle disposizioni della presente circolare avrà effetto con la decorrenza che sarà stabilita per il personale delle Amministrazioni Statali.

Gli uffici periferici situati nelle località predette provvederanno direttamente alla liquidazione ed al pagamento della sovvenzione straordinaria e dell'indennità giornaliera prevista dalla presente circolare,mediante apposito mandato da imputarsi alla voce n.2 - Spese d'impianto e di amministrazione (cap.I del mod. I.P.8) - per il personale in servizio presso le Sedi,gli Ispettorati e gli Uffici tecnici Compartimentali,ed al n.1-Case di cura in gestione diretta - della voce n.I2 - Assicurazione per Tbc.- per le competenze al personale in servizio presso le Case di cura. Le competenze spettanti al personale degli Ispettorati e degli Uffici tecnici compartimentali saranno,quindi,liquidati direttamente dalle Sedi.

4813

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al mandato sarà allegato un prospetto da cui si rilevi,oltre le generalità del dipendente,il grado e la qualifica,le competenze lorde e quelle nette. Il netto si ricava moltiplicando il lordo per 90.82 e dividendo poi per 100; per il personale salariato si ottiene moltiplicando per 98 e dividendo per 100.

Una copia di tale prospetto sarà allegata alla situazione di cassa e un'altra sarà inviata a questa Direzione Generale - Servizio Personale o Servizio Gestione Case di cura e ricovero.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

cassa e un'altra sarà inviata a questa Direzione Generale -
Servizio Personale o Servizio Gestione Case di cura e ricovero.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

5

ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

ROMA I5.2.I943

Sede Centrale Roma

CIRCOL.N.990I P/32

Oggetto: Provvidenze a favore del personale delle Sedi e delle Case di cura colpote dall'offesa nemica.

AGLI ISPETTORI,AI DIRETTORI DI SEDE,AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA e per conosc.AI CAPI SERVIZIO e ai CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI♀

Ad integrazione delle norme dettate con la circolare n.3859 P/I4 del 2I gennaioI943,recante provvedimenti a favore del personale delle Sedi e delle Case di cura colpite dall'offesa nemica,si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

La sovvenzione straordinaria,di cui ai primi quattro commi della citata circolare,sarà corrisposta soltanto agli impiegati che abbiano trasferito la propria famiglia fuori del Comune per il quale sia stato impartito l'ordine di sfollamento: si intende,quindi,che essa non compete se il trasferimento sia avvenuto in frazione dello stesso Comune.

Nel determinare il diritto e la misura della predetta sovvenzione,saranno considerate persone di famiglia,anche ai fini del previsto aumento di un decimo,solamente quelle per le quali il codice civile stabilisce l'obbligo degli alimenti (oltre il coniuge i figli legittimi,legittimati e adottivi,i genitori e le nuore,il suocero e la suocera,i fratelli e le sorelle).

Per comppovare l'effettivo trasferimento,gli interessati dovranno presentare apposito certificato rilasciato dal Comune di nuova residenza.

A pag.2,sotto il titolo "Personale subalterno di ruolo" deve leggersi:

-Commesso principale,capi commessi e primi commessi L.I4.=
-Commessi e uscieri " I3.-

L'indennità giornaliera,di cui al comma 6°della circolare,sarà corrisposta anche per i giorni festivi.

La corrispondenza dell'indennità stessa dovrà essere,invece,sospesa per i giorni di assenza che,a giudizio del Direttore della Sede o della Casa di cura,non risulti determinata da giustificati motivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per conosc.AI CAPI SERVIZIO e ai CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI

Ad integrazione delle norme dettate con la circolare n.3859 P/I4 del 2I gennaioI943,recante provvedimenti a favore del personale delle Sedi e delle Case di cura colpite dall'offesa nemica,si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

La sovvenzione straordinaria,di cui ai primi quattro commi della citata circolare,sarà corrisposta soltanto agli impiegati che abbiano trasferito la propria famiglia fuori del Comune per il quale sia stato impartito l'ordine di sfollamento: si intende,quindi,che essa non compete se il trasferimento sia avvenuto in frazione dello stesso Comune.

Nel determinare il diritto e la misura della predetta sovvenzione,saranno considerate persone di famiglia,anche ai fini del previsto aumento di un decimo,solamente quelle per le quali il codice civile stabilisce l'obbligo degli alimenti (oltre il coniuge i figli legittimi,legittimati e adottivi,i genitori e le nuore,il suocero e la suocera,i fratelli e le sorelle).

Per comprovare l'effettivo trasferimento,gli interessati dovranno presentare apposito certificato rilasciato dal Comune di nuova residenza'

A pag.2,sotto il titolo "Personale subalterno di ruolo" deve leggersi:

-Commesso principale,capi commessi e primi commessi	L.I4.=
-Commessi e uscieri	" I3.-

L'indennità giornaliera,di cui al comma 6°della circolare,sarà corrisposta anche per i giorni festivi.

La corrispondenza dell'indennità stessa dovrà essere,invece,sospesa per i giorni di assenza che,a giudizio del Direttore della Sede o della Casa di cura,non risulti determinata da giustificati motivi.

Qualora l'assenza sia dovuta a malattia,il Direttore della Sede o della Casa di cura potrà esperire,ove lo ritenga necessario,opportuni controlli,all'uopo disponendo visita medico fiscale o eseguendo accertamenti a mezzo dei RR.CC. o chiedendo la presentazione di un certificato medico. L'assenza per malattia sarà considerata ingiustificata soltanto nel caso in cui tali controlli,debitamente esperiti,abbiano avuto esito negativo.

1811

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

La corresponsione dell'indennità dovrà cessare in ogni caso po 60 giorni di assenza continuativa per malattia.

A coloro i quali si siano trasferiti fuori del Comune prima dell'ordine di sfollamento per il Comune stesso compete la sola indennità giornaliera, con esclusione della sovvenzione straordinaria.

Nella compilazione del prospetto di liquidazione, la cifra relativa all'importo lordo della sovvenzione straordinaria sarà tenuta distinta da quella relativa all'importo lordo della indennità giornaliera, mediante collocazione sotto due diverse colonne.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

5

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale Roma

ROMA 28.4.1943

CIRCOLARE N. 25269 P/90

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale delle Sedi compito dall'offesa nemica.

AGLI ISPETTORI, AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA e per conosc. AI CAPI SERVIZIO, AI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI.

A parziale modifica di quanto stabilito con circolare n.3939 P/I4 del 2I gennaio c.a., relativa alle provvidenze a favore del personale delle Sedi colpito dall'offesa nemica, si dispone che, a decorrere dal I° marzo I943, l'indennità giornaliera di cui al 6° comma della citata circolare, sia concessa (aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi) nella seguente misura lorda:

PERSONALE DI RUOLO:

Gradi I e II	L. 35
Gradi III e direttori sanitari di I^cl.	" 32
Grado IV e direttori sanitari di 2^classe	" 30
Grado V, direttori sanitari di 3^cl. ed economi di I^cl.	" 27
Grado VI, medici primari di I^e 2^cl. ed economi di 2^cl.	" 24
Grado VII, medici aiuto ed economi di 3^cl.	" 23
Grado VIII, medici assistenti, farmacisti e vice economi	" 22
Grado IX, aiutanti di economato	" 22
Grado X; impiegate ausiliarie	" 22

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO:

Commesso principale e capi commesso	" 20
Primi commessi	" 20
Commessi ed uscieri	" I8

PERSONALE STRAORDINARIO O INCARICATO O ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI O DI ELEMENTI COMUNQUE ASSENTI:

Direttori sanitari	" 27
Medici primari	" 24
Legali-ingegneri-architetti-medici di Sede-medici aiuto-farmacisti	" 22
Impiegati di I°e 2°gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	" 22
Impiegati di 3°, 4°, 5° e 8°gruppo	" 20
. . . . .	" I8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e per conosc. AI CAPI SERVIZIO,AI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI.

A parziale modifica di quanto stabilito con circolare n.3939 P/I4 del 2I gennaio c.a.,relativa alle provvidenze a favore del personale delle Sedi colpito dall'offesa nemica,si dispone che, a decorrere dal I°marzo I943,l'indennità giornaliera di cui al 6°comma della citata circolare,sia concessa (aumentata della metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi) nella seguente misura lorda:

PERSONALE DI RUOLO:

Gradi I e II	L. 35
Gradi III e direttori sanitari di I^cl.	" 32
Grado IV e direttori sanitari di 2^classe	" 30
Grado V,direttori sanitari di 3^cl.ed economi di I^cl.	" 27
Grado VI,medici primari di I^e 2^cl.ed economi di 2^cl.	" 24
Grado VII,medici aiuto ed economi di 3^cl.	" 23
Grado VIII,medici assistenti,farmacisti e vice economi	" 22
Grado IX,aiutanti di economato	" 22
Grado X; impiegate ausiliarie	" 22

PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO:

Commesso principale e capi commesso	" 20
Primi commessi	" 20
Commessi ed uscieri	" I8

PERSONALE STRAORDINARIO O INCARICATO O ASSUNTO IN SOSTITUZIONE DI RICHIAMATI O DI ELEMENTI COMUNQUE ASSENTI:

Direttori sanitari	" 27
Medici primari	" 24
Legali-ingegneri-architetti-medici di Sede-medici aiuto farmacisti	" 22
Impiegati di I°e 2°gruppo,assistenti sanatoriali e praticanti,dirigenti agrari,assistenti tecnici	" 22
Impiegati di 3°,4°,5° e 8°gruppo	" 20
Personale di 6°gruppo	" I8
Personale di 7°gruppo	" I8
Personale salariato	" I5

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

4810

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

5

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sede Centrale Roma

ROMA 24.8.1943

CIRCOL.N° 46174 P/198

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica.

AI CAPI SERVIZIO, AGLI ISPETTORI, AI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare n.9126/2694.I.3 g.30.2, ha impartito alcune norme per l'applicazione del R.D.L. 16.12.1942 N.1498, relativo alla corresponsione di speciali provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica. In applicazione di tali disposizioni e a completamento ed a parziale modifica delle norme impartite con le circolari n.3859 P/14 del 21.1.43 e n.9901 P/32 del 15.2.43, si precisa quanto segue:

a)-SOVVENZIONE STRAORDINARIA -

Com'è noto la sovvenzione straordinaria spetta solo al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico e che abbia disposto lo sfollamento dei familiari.

A tali effetti si precisa che per familiari s'intendono il coniuge, i figli minorenni, le figlie maggiorenni, purchè siano nubili, e i figli maggiori purchè siano permanentemente inabili al lavoro, nonchè i genitori, gli avi, i fratelli minori o, se maggiorenni, che siano permanentemente inabili al lavoro e le sorelle nubili. Restano esclusi tutti gli altri parenti ed affini. Per i genitori, i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente; in nessun caso si consìderano a carico le persone di famiglia - compresi i figli - le quali risultano provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore alle 200 lire mensili nette.

La sovvenzione spetta solamente se siano state trasferite TUTTE le persone di famiglia, eccezion fatta della moglie o di altri familiari, se essi non possano trasferirsi, in quanto, quali dipendenti da Ente pubblico, abbiano obbligo di residenza. Il trasferimento di una parte dei componenti la famiglia non dà diritto alla sovvenzione

Come risulta al quarto comma della circolare n.3859 P/14, tale competenza può essere anticipata in ragione della metà su semplice richiesta degli interessati e senza presentazione di alcun documento, mentre l'altra metà viene corrisposta solo quando lo sfollamento sia stato effettuato. Se il dipendente, riscossa la prima parte della sovvenzione, non effettua entro un mese il trasloco della fami-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri,con circolare n.9I26/ 2694.I.3 g.30.2,ha impartito alcune norme per l'applicazione del R.D.L. I6.I2.I942 N.I498,relativo alla corresponsione di speciali provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica. In applicazione di tali disposizioni e a completamento ed a parziale modifica delle norme impartite con le circolari n.3859 P/I4 del 2I.I.43 e n.990I P/32 del I5.2.43,si precisa quanto segue:

a)-SOVVENZIONE STRAORDINARIA -

Com'è noto la sovvenzione straordinaria spetta solo al personale che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico e che abbia disposto lo sfollamento dei familiari.

A tali effetti si precisa che per familiari s'intendono il coniuge,i figli minorenni,le figlie maggiorenni,purchè siano nubili, e i figli maggiori purchè siano permanentemente inabili al lavoro,nonchè i genitori,gli avi,i fratelli minori o,se maggiorenni,che siano permanentemente inabili al lavoro e le sorelle nubili. Restano esclusi tutti gli altri parenti ed affini. Per i genitori,i fratelli e le sorelle occorre che il carico sia prevalente; in nessun caso si consìderano a carico le persone di famiglia - compresi i figli - le quali risultano provviste di redditi propri o di proventi di lavoro per importo superiore alle 200 lire mensili nette.

La sovvenzione spetta solamente se siano state trasferite TUTTE le persone di famiglia,eccezion fatta della moglie o di altri familiari,se essi non possano trasferirsi,in quanto,quali dipendenti da Ente pubblico,abbiano obbligo di residenza. Il trasferimento di una parte dei componenti la famiglia non dà diritto alla sovvenzione

Come risulta al quarto comma della circolare n.3859 P/I4,tale competenza può essere anticipata in ragione della metà su semplice richiesta degli interessati e senza presentazione di alcun documento, mentre l'altra metà viene corrisposta solo quando lo sfollamento sia stato effettuato. Se il dipendente,riscossa la prima parte della sovvenzione,non effettua entro un mese il trasloco della famiglia,la somma corrisposta dovrà essere recuperata in rate mensili di importo pari al quinto dello stipendio NETTO.

La sovvenzione non spetta al personale che,alla data dell'ordine di sfollamento,sia già autorizzato a risiedere fuori del Comune ove è la sede di servizio,ed essa viene corrisposta,solo se il trasferimento avvenga dopo che è stato impartito l'ordine di sfollamento dall'Autorità. Per i Comuni di Milano,Torino,Genova,Napoli e Savona è dovuta per tutti i trasferimenti avvenuti dopo il 30 settembre I942.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La sovvenzione compete anche al personale,in servizio nei centri per i quali sia intervenuto lo sfollamento,che sia inviato in missione fuori residenza purchè,s'intende,ricorrano le altre condizioni richieste per aver diritto ad essa.

= INDENNITA'GIORNALIERA -

L'indennità giornaliera spetta al personale in attività di servizio; sono esclusi,quindi,da essa coloro che sono in aspettativa per motivi di salute o di famiglia,in congedo straordinario retribuito o non,gli assenti ingiustificati e comunque soloro che sono assenti senza retribuzione. E'ammessa un'eccezione per il personale assente per malattia e solo per il primo mese di assenza;a decorrere dall'inizio del secondo mese di assenza anche a tale personale dev'essere sospesa la corresponsione dell'indennità.

L'esclusione non riguarda,però,il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno l'indennità compete per i giorni festivi compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio e per essi si riduce proporzionalmente nei casi in cui venga corrisposta una retribuzione ridotta per aver dato la loro opera solo alcune ore della giornata e non per l'intero orario di lavoro.

Al personale al quale,prima dell'ordine di sfollamento della località di servizio,è stata data l'autorizzazione di risiedere in località diversa,non è dovuta l'indennità se si tratta di:

a)-personale celibe,nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico;
b)-personale femminile coniugato senza persone di famiglia conviventi ed a carico;
c)-personale maschile con moglie dipendente da un Ente pubblico senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico

Per gli altri dipendenti,l'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso d'invio in missione,bisogna distinguere:

I)-personale in servizio in località soggette ad offesa nemica che viene inviato in missione in altra sede,SOGGETTA O NON ad offesa nemica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'indennità giornaliera spetta al personale in attività di servizio; sono esclusi,quindi,da essa coloro che sono in aspettativa per motivi di salute o di famiglia,in congedo straordinario retribuito o non,gli assenti ingiustificati e comunque soloro che sono assenti senza retribuzione. E'ammessa un'eccezionaxx per il personale assente per malattia e solo per il primo mese di assenza;a decorrere dell'inizio del secondo mese di assenza anche a tale personale dev'essere sospesa la corresponsione dell'indennità.

L'esclusione non riguarda,però,il personale assente per ferite o lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche.

Per i salariati retribuiti per tutti i giorni dell'anno l'indennità compete per i giorni festivi compresi fra due giornate lavorative di presenza in servizio e per essi si riduce proporzionalmente nei casi in cui venga corrisposta una retribuzione ridotta per aver dato la loro opera solo alcune ore della giornata e non per l'intero orario di lavoro.

Al personale al quale,prima dell'ordine di sfollamento della località di servizio,è stata data l'autorizzazione di risiedere in località diversa,non è dovuta l'indennità se si tratta di:

a)-personale celibe,nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico;
b)-personale femminile coniugato senza persone di famiglia conviventi ed a carico;
c)-personale maschile con moglie dipendente da un Ente pubblico senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico

Per gli altri dipendenti,l'indennità è sospesa quando nella sede di servizio non si siano verificate da due mesi offese belliche.

In caso d'invio in missione,bisogna distinguere:

I)-personale in servizio in località soggette ad offesa nemica che viene inviato in missione in altra sede,SOGGETTA O NON ad offesa nemica.

Se la missione si compie nella stessa giornata e,quindi,senza pernottamento,ha in ogni caso diritto alla indennità giornaliera,semprechè,s'intende,concorrano tutte le altre condizioni.

Se la missione implica il pernottamento NON spetta tale indennità se si tratta di: 4808

a)-personale celibe,nubile o vedovo senza persone conviventi ed a carico
b)-personale femminile coniugato senza persone di famiglia conviventi ed a carico

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c)-personale maschile con moglie dipendente da un Ente pubblico senza altre persone di famiglia conviventi ed a carico.

II)-personale in servizio in sedi NON soggette a sfollamento che viene inviato in missione in località sottoposte ad offesa nemica. A tale personale NON compete mai l'indennità giornaliera di sfollamento.

Fermo restando il principio che non compete in nessun caso l'indennità giornaliera al personale richiamato che usufruisca del trattamento economico di guerra - intero o ridotto - previsto dal R.D.L. I9.5.I94I N.583,la concessione dell'indennità stessa al personale richiamato che non si trovi nelle condizioni di cui sopra,è regolata dalle seguenti disposizioni:

I)-Personale richiamato che sia celibe o vedovo senza persone conviventi ed a carico o ammogliato con moglie dipendente da Ente pubblico e senza altre persone a carico.

Ha diritto all'indennità giornaliera,che sarà sospesa dopo trascorsi due mesi dall'ultima offesa bellica,solo se presta servizio militare in località da sfollare che SIA ANCHE SEDE DELL'UFFICIO CIVILE. Quindi,ad esempio,un impiegato celibe della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova ha diritto all'indennità,mentre lo stesso impiegato non ne avrebbe diritto se prestasse servizio militare - as esempio - a Milano.

2)-Personale richiamato avente persone di famiglia a carico.

Se tale personale effettua il trasferimento di TUTTE le persone di famiglia gli compete l'INDENNITA'A TEMPO INDETERMINATO; se invece non ha trasferito la famiglia gli compete l'indennità fino a due mesi dopo l'ultima offesa nemica,A CONDIZIONI CHE PRESTI SERVIZIO MILITARE NELLA STESSA SEDE DEL SERVIZIO CIVILE(ad es. impiegato della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova).

Qualora il personale richiamato abbia diritto all'indennità giornaliera a sensi delle disposizioni di cui sopra,dall'importo di essa dovrà detrarsi l'ammontare del premio speciale (pari ad I/4 del soprassoldo di operazioni) stabilito dalla legge 24 marzo I942,N.329, se tale premio gli viene corrisposto dall'Autorità Militare/= A tale scopo, il personale che si trovi in condizioni di poter beneficiare dell'indennità, sarà invitato a presentare una dichiarazione attestante se percepisce il premio di cui sopra e - in caso affermativo - il relativo ammontare lordo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fermo restando il principio che non compete in nessun caso l'indennità giornaliera al personale richiamato che usufruisca del trattamento economico di guerra - intero o ridotto - previsto dal R.D.L. I9.5.I94I N.583,la concessione dell'indennità stessa al personale richiamato che non si trovi nelle condizioni di cui sopra,è regolata dalle seguenti disposizioni:

I)-Personale richiamato che sia celibe o vedovo senza persone conviventi ed a carico o ammogliato con moglie dipendente da Ente pubblico e senza altre persone a carico.

Ha diritto all'indennità giornaliera,che sarà sospesa dopo trascorsi due mesi dall'ultima offesa bellica,solo se presta servizio militare in località da sfollare che SIA ANCHE SEDE DELL'UFFICIO CIVILE. Quindi,ad esempio,un impiegato celibe della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova ha diritto all'indennità,mentre lo stesso impiegato non ne avrebbe diritto se prestasse servizio militare - as esempio - a Milano.

2)-Personale richiamato avente persone di famiglia a carico.

Se tale personale effettua il trasferimento di TUTTE le persone di famiglia gli compete l'INDENNITA'A TEMPO INDETERMINATO; se invece non ha trasferito la famiglia gli compete l'indennità fino a due mesi dopo l'ultima offesa nemica,A CONDIZIONI CHE PRESTI SERVIZIO MILITARE NELLA STESSA SEDE DEL SERVIZIO CIVILE(ad es. impiegato della Sede di Genova che presta servizio militare a Genova).

Qualora il personale richiamato abbia diritto all'indennità giornaliera a sensi delle disposizioni di cui sopra,dall'importo di essa dovrà detrarsi l'ammontare del premio speciale (pari ad I/4 del soprassoldo di operazioni) stabilito dalla legge 24 marzo I942,N.329, se tale premio gli viene corrisposto dal= l'Autorità Militare/= A tale scopo, il personale che si trovi in condizioni di poter beneficiare dell'indennità, sarà invitato a presentare una dichiarazione attestante se percepisce il premio di cui sopra e - in caso affermativo - il relativo ammontare lordo.

= C) TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI SPOSTAMENTO DELL'UFFICIO IN ALTRO COMUNE =

Qualora l'Ufficio, in conseguenza delle offese belliche, si sposti in altro comune, deve cessare nei confronti del personale la corresponsione dell'indennità giornaliera. Ad esso spetta, invece, oltre alle normali indennità di trasferimento, l'indennità di missione per i primi due mesi, a condizione, però, che si trasferisca effettivamente nel comune dove si è spostato l'ufficio. ./.

7807

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Al dipendente che non effettui tale trasferimento, ma si rechi quotidianamente nel comune sede dell'ufficio per il servizio, non deve essere, invece, corrisposta l'indennità di missione per i primi due mesi.

Mentre alla liquidazione ed al pagamento di tale indennità provvederanno direttamente gli uffici periferici, la liquidazione dell'indennità di trasferimento sarà effettuata da questa Direzione Generale, su presentazione della parcella documentata.

oooooooooooooo

Le disposizioni sul trattamento economico da effettuare al personale delle sedi colpite dall'offesa nemica si applicano anche in favore del personale giornaliero, il quale, agli effetti dell'assegnazione dell'indennità giornaliera, deve essere equiparato al personale f.r. di 3°,4°,5° e 8°gruppo (indennità L.20 lorde). Per tale personale, la sovvenzione sarà computata sulla base di 25 giornate di retribuzione, aumentata di I/IO per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno effetto retroattivo, per cui i dirigenti sono autorizzati ad effettuare gli opportuni conguagli per le somme eventualmente corrisposte in meno al personale. Non sarà, invece, provveduto al recupero delle somme che risultassero corrisposte in più alla data della presente circolare, in seguito ad applicazione delle disposizioni precedentemente in vigore contrastanti con le presenti, tranne per ciò che riguarda la metà della sovvenzione straordinaria= eventualmente anticipata, che deve sempre essere recuperata qualora non abbia avuto luogo il trasferimento delle persone di famiglia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO FERRARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sezione Generale, su presentazione della parcella documentata.

oooooooooooooo

Le disposizioni sul trattamento economico da effettuare al personale delle sedi colpite dall'offesa nemica si applicano anche in favore del personale giornaliero, il quale, agli effetti dell'assegnazione dell'indennità giornaliera, deve essere equiparato al personale f.r. di 3°,4°,5° e 8°gruppo (indennità L.20 lorde). Per tale personale, la sovvenzione sarà computata sulla base di 25 giornate di retribuzione, aumentata di I/IO per ogni persona di famiglia in più oltre la prima, convivente ed a carico.

Le disposizioni di cui alla presente circolare hanno effetto retroattivo, per cui i dirigenti sono autorizzati ad effettuare gli opportuni conguagli per le somme eventualmente corrisposte in meno al personale. Non sarà, invece, provveduto al recupero delle somme che risultassero corrisposte in più alla data della presente circolare, in seguito ad applicazione delle disposizioni precedentemente in vigore contrastanti con le presenti, tranne per ciò che riguarda la metà della sovvenzione straordinaria= eventualmente anticipata, che deve sempre essere recuperata qualora non abbia avuto luogo il trasferimento delle persone di famiglia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO FERRARIO

4806

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

5

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

ROMA 2.9.1943

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale delle Sedi colpite dall'offesa nemica.

CIRCOLARE N. 48056 P/204.

AI CAPI SERVIZIO - AGLI ISPETTORI - AI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI = AI DIRETTORI DI SEDE = AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA.

Con circolare n.46174 P/198 del 24.8.1943 è stato disposto che l'indennità giornaliera spetta,fra l'altro,al personale assente per malattia e solo per il primo mese di assenza.

Al riguardo si precisa che il mese di assenza decorre dalla data dell'ordine di sfollamento; resta inteso che l'indennità giornaliera non spetta qualora in tale periodo il personale sia collocato in aspettativa per motivi di salute o di famiglia.

IL DIRETTORE GENERALE

Ferrario

P.C.C.

IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

CIRCOLARE N. 48056 P/204.

AI CAPI SERVIZIO - AGLI ISPETTORI - AI CAPI DEGLI UFFICI AUTONOMI = AI DIRETTORI DI SEDE = AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA.

Con circolare n.46174 P/198 del 24.8.1943 è stato disposto che l'indennità giornaliera spetta,fra l'altro,al personale assente per malattia e solo per il primo mese di assenza.

Al riguardo si precisa che il mese di assenza decorre dalla data dell'ordine di sfollamento; resta inteso che l'indennità giornaliera non spetta qualora in tale periodo il personale sia collocato in aspettativa per motivi di salute o di famiglia.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

P.C.C.
IL REGGENTE

4805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

copia

6

I.N.P.S. SERV.PERSONALE
Uff.II - ses. II
N. 2375549

RISERVATA

ROMA 23.I2.1942

OGGETTO: Premio di presenza al personale.

allo ISPETTORE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIE
NAPOLI

al DIRETTORE DELLA SEDE DI
NAPOLI

Il Consiglio di Amministrazione,nella seduta del 2 dicembre u.s.,ha deliberato la concessione di uno speciale premio trimestrale di presenze, a favore del personale che abbia dato un buon rendimento e che,quando ne sia richiesto,abbia prestato servizio in ore straordinarie.

Tale premio può essere concesso al personale - escluso quello di I^categoria dal grado 5° in su - in misura non superiore all'importo del compenso di 90 ore di lavoro straordinario,da calcolare in base ai compensi orari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8.4.1942.

Al personale dal grado 5°in su della I^categoria,in luogo del premio di presenza,potrà essere concesso,a mio giudizio,in relazione al merito di ciascuno ed in ciascun trimestre,uno speciale compenso trimestrale.

La Sede di Napoli provvederà direttamente alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale ed a quello in servizio presso lo Ispettorato per la Campania e la Calabria - escluso quello del grado 5° in su della I^categoria - tenendo presente che tale pagamento dovrà aver luogo entro I5 giorni dalla data di scadenza di ciascun trimestre ed attenendosi alle seguenti disposizioni:

I)-Il premio dovrà essere pagato a trimestre posticipato,a decorrere da quello iniziatosi il I°ottobre I942; il primo pagamento,quindi,avrà luogo entro il I5 gennaio I943;

2)-Come si è accennato,il premio non è in misura fissa,ma deve essere concesso in rapporto all'operosità ed al rendimento di ciascun dipendente nel trimestre cui si riferisce. Al personale meritevole,a giudizio dei dirigenti,il premio di presenza sarà ragguagliato al compenso disposto per il lavoro straordinario,nei limiti da 1 a 90 ore,tenendo presente che, in ciascuntrimestre,il numero di ore complessivamente assegnate al personale non deve superare quello corrispondente al numero degli impiegati in servizio alla data di scadenza del trimestre moltiplicato per 60. A tale scopo,il personale dell'Ispettorato viene considerato come facente parte del personale della Sede. Se il numero delle ore complessivamente assegna-

1894

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

gnate al personale della Sede e dell'Ispettorato supererà il massimo di cui sopra, il numero delle ore stesse dovrà essere per ciascun dipendente della Sede e dell'Ispettorato proporzionalmente ridotto fino a non superare il massimo consentito.

La Sede avrà, pertanto, cura di porre in evidenza, in calce al prospetto di liquidazione del premio, il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al personale in servizio e il totale di quelle effettivamente assegnate a tutto il personale.

All'assegnazione del numero di ore per ciascun dipendente provvederà l'Ispettore, per il personale in servizio presso l'Ispettorato, e il Direttore, per il personale in servizio presso la Sede, tenendo presente che il massimo di ore di 90, per ciascun dipendente, si riduce di 3 ore o di una ora e mezza per ciascuna assenza dall'Ufficio - rispettivamente, di un'intera o di mezza giornata lavorativa - a qualsiasi causa dovuta.

Il personale che non sia ritenuto meritevole sarà escluso dal premio.

3)-Per la liquidazione del prelio, dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia, con le seguenti indicazioni:

1)-numero d'ordine
2)-nominativo - in ordine alfabetico -dei dipendenti in forza alla fine del trimestre, aventi o non diritto al premio;
3)-qualifica;
4)-numero delle giornate lavorative in cui il dipendente non ha dato he sue prestazioni, nel trimestre al quale il premio si riferisce;
5)-numero di ore assegnate;
6)-premio lordo di presenza;
7)-premio netto (che si ricava moltiplicando per 90,82 il lordo e dividendo per 100);
8)-firma di quietanza del percipiente.

Una copia del prospetto sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, un'altra sarà allegata alla situazione di cassa del giorno in cui tale pagamento ha avuto luogo e la terza sarà trasmessa - in giornata - a questa Direzione Generale -Servizio Personale- che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

Il pagamento sarà disposto mediante mandato da imputare al Cap/Primo -Retribuzione al personale-delle spese di Amministrazione, per il personale della Sede addetto alle gestioni ordinarie, alla voce n.14 della situazione di cassa per il personale della Sede addetto alla gestione assegni familiari e alla voce "Pagamenti per conto della Sede Centrale" per il personale dell'Ispettorato.

Alla liquidazione del premio al personale dal grado 5°in su della I^ categoria ed ai Reggenti delle Sedi provvederà, invece, questa Direzione Generale.-

4803

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6

COPIA

I.N.P.S.=SERVIZIO PERSONALE
Uff.II Sez.II

N.230I29I

ESPRESSO

Napoli II.I.1943

Oggetto: Premio di presenza al personale

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI
NAPOLI

e p.c. all'ISPETTORE PER LA CAMP.E LA CALABRIA
NAPOLI

A completamento di quanto disposto con la lettera riservata n.2375549 del 23.12.42,in merito alla concessione del premio di presenza al personale,si comunica quanto segue:

I)-Agli effetti del computo del numero massimo complessivo di ore di lavoro straordinario,che possono edsere assegnate al personale di codesta Sede,non si deve tener conto del personale che,durante il trimestre,al quale il premio si riferisce,è stato ininterrottamente assente,sia che l'assenza sia dovuta a malattia,a servizio militare di leva o di richiamo,od a qualsiasi altro motivo.

Tale personale dovrà egualmente figurare alle col.1,2,3 e 4 del prospetto del premio; esso sarà,però, contrddistinto con uno asterisco apposto in modo visibile alla sinistra della colonna 1. Ciò nell'intento di facilitare il controllo del numero delle ore massime di lavoro straordinario che possono essere assegnate quale premio di presenza al personale della Sede.

2)-Non dovranno essere considerate assenze - agli effetti del computo delle ore massime che possono essere assegnate nel trimestre a ciascun dipendente - quelle per ferie ordinarie e per mobilitazione del P.N.F.

3)-Al personale assunto nel corso del trimestre può essere assegnato,come massimo,un premio di presenza pari al compenso di tante ore di lavoro straordinario quanti sono i giorni che intercorreranno dalla data di assunzione a quella di scadenza del trimestre.Tale massimo sarà,naturalmente,ridotto di tre ore per ogni giornata di assenza compiuta nel periodo che va dall'assunzione alla fine del trimestre.

4)-Al personale richiamato nel corso del trimestre,o che ha ripreso servizio,in seguito a licenza od a congedo,durante il trimestre,può essere assegnato,come massimo,un premio di presenza pari al compenso di tante ore di lavoro straordinario quanti sono i giorni compresi nel periodo in cui il predetto ha prestato servizio in Sede.Tale massimo sarà ridotto di tre ore per ogni giornata di assenza compiuta nel periodo anzidetto.

d./.1862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Valga un esempio/

Impiegato richiamato il 25 ottobre I942 che nel periodo dal I°al 24 ottobre è rimasto assente una giornata e mezza per cause varie. Per il 4°trimestre I942 può essergli corrisposto come massimo, un premio pari al compenso di I9 ore e mezza di lavoro straordinario (24 - 4½ = I9½).

Lo stesso compenso massimo potrebbe essere corrisposto all'impiegato richiamato alle armi anteriormente al I°ottobre I942, che avesse prestato servizio, in seguito a licenza, ad es. dal I°al 24 novembre I942, con una assenza di I giorno e mezzo in tale periodo.

P/IL DIRETTORE GENERALE
F.to Guida

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

COPIA

6

NAPOLI 4.10.1943

ISPETTOR.PER LA CAMPANIA
E LA CALABRIA

N.3027

OGGETTO: Premio di presenza

AL SIG.DIRETTORE DELLA SEDE III
NAPOLI

Le norme relative alla concessione del premio di presenza sono state revisionate/

A modifica pertanto delle circolari 2375549 del 23.12.42 e 2301291 dello II.I è stato disposto:

a)- l'erogazione del premio sarà effettuata a mese anzichè a trimestre;

b)- l'importo del premio è stabilito nella misura pari a 30 ore mensili di lavoro straordinario,da calcolarsi in base alla nuova misura dei compensi orari per prestazioni straordinarie di cui alla mia lettera-circolare in data odierna;

c)-la determinazione del numero delle ore da attribuirsi ai singoli dipendenti è devoluta ai Direttori,i quali decideranno in relazione al merito ed al rendimento offerti dai singoli dipendenti nel mese al quale il premio si riferisce.

E'pertanto abolito il sistema della riduzione tassativa ed aritmetica di tre ore per ogni assenza.

Per i gradi direttivi la misura del premio di presenza è così stabilita:

- L. 270.== mensili nette per il grado 5°
- " 300.00 " " per i gradi 4° e 3°
- " 330.== " " " " 2° e I°

Applicherete le anzidette disposizioni a far tempo dal I°luglio c.a.salvo conguagli per eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale circa la decorrenza stessa.-

L'ISPETTORE
F.to

F.C.C.
IL DIRETTORE

4800

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 30 Luglio I943

Premio di operosità I943

CIRCOLARE N. 42041 P./167

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Con riferimento alla circolare n. 35686 P. del 24 giugno I943, concernente la concessione del premio di operosità per l'anno I943, si autorizza il pagamento del premionspeciale di £.500 nette previsto dalla lettera f), pag.6, della circolare stessa, anche agli invalidi di guerra, in servizio alla data 30 giugno I943, che siano stati assunti posteriormente al 31 dicembre I942.

Si autorizza inoltre il pagamento del premio di operosità -con le stesse norme contenute nella citata circolare - ai dipendenti straordinari o in sostituzione di richiamati o di ammalati, in servizio alla data del 30 giugno I943, i quali, assunti anteriormente al 31 Dicembre I942 presso una Sede o Ispettorato o Casa di Cura e cessati dal servizio durante il primo semestre I943, siano stati riassunti il giorno successivo - o comunque nel termine strettamente necessario per raggiungere il nuovo ufficio - presso altra Sede o Ispettorato o Casa di Cura.

Le liquidazioni effettuate in base alle disposizioni della presente circolare dovranno essere subito comunicate alla Direzione Generale, Servizio Personale o Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Con riferimento alla circolare n. 35686 P. del 24 giugno I943, concernente la concessione del premio di operosità per l'anno I943, si autorizza il pagamento del premionspeciale di £.500 nette previsto dalla lettera f), pag.6, della circolare stessa, anche agli invalidi di guerra, in servizio alla data 30 giugno I943, che siano stati assunti posteriormente al 31 dicembre I942.

Si autorizza inoltre il pagamento del premio di operosità -con le stesse norme contenute nella citata circolare - ai dipendenti straordinari o in sostituzione di richiamati o di ammalati, in servizio alla data del 30 giugno I943, i quali, assunti anteriormente al 31 Dicembre I942 presso una Sede o Ispettorato o Casa di Cura e cessati dal servizio durante il primo semestre I943, siano stati riassunti il giorno successivo - o comunque nel termine strettamente necessario per raggiungere il nuovo ed ufficio - presso altra Sede o Ispettorato o Casa di Cura.

Le liquidazioni effettuate in base alle disposizioni della presente circolare dovranno essere subito comunicate alla Direzione Generale, Servizio Personale o Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero.

IL DIRETTORE GENERALE
Ferrario

4799

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

7

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE ~~CENTRALE~~ ROMA

Roma, 24 Giugno I943

CIRCOLARE N. 35686 P.

All.1

Concessione del premio di operosità I943

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA

e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del I8 corrente, ha deliberato, a sensi dell'art.34 del Regolamento per il Personale, la concessione del premio di operosità I943, al personale in servizio al 30.6.I943.

I criteri relativi alla concessione di tale premio sono rimasti sostanzialmente quelli del I942, con le seguenti varianti:

1) - concessione del premio, nella misura massima consentita, a favore delle famiglie (moglie e figli minori) dei caduti per causa di guerra nel periodo I.7.I942- 30.6.I943. Alla liquidazione di tale premio, che sarà computato come se il predetto personale avesse prestato servizio fino a tutto il 30 Giugno I943, provvederà direttamente questa Direzione Generale, detraendo quanto eventualmente già liquidato allo stesso titolo a sensi della deliberazione 2 Dicembre I942 del Comitato Esecutivo;

2) - concessione di un premio supplementare di £. 500 nette al personale che sia invalido di guerra o della causa fascista;

3) - concessione al personale richiamato alle armi di un trattamento più favorevole di quello attribuitogli in occasione del premio di operosità I942;

4) - eliminazione della riduzione del 30% disposta nel I942 per i dipendenti in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente.

Per il personale in servizio pressogli Ispettorati, presso le Sedi e dipendenti Uffici Locali e presso le Case di Cura il premio è corrisposto su proposta dei rispettivi dirigenti.

Non essendo prevista, come per i decorsi anni, una automatica riduzione del premio per effetto delle assenze compiute nel periodo cui il premio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA

e, per conoscenza, agli ISPETTORI

Il Comitato Esecutivo, nella seduta del I8 corrente, ha deliberato, a sensi dell'art.34 del Regolamento per il Personale, la concessione del premio di operosità I943, al personale in servizio al 30.6.I943.

I criteri relativi alla concessione di tale premio sono rimasti sostanzialmente quelli del I942, con le seguenti varianti:

1) - concessione del premio, nella misura massima consentita, a favore delle famiglie (moglie e figli minori) dei caduti per causa di guerra nel periodo I.7.I942- 30.6.I943. Alla liquidazione di tale premio, che sarà computato come se il predetto personale avesse prestato servizio fino a tutto il 30 Giugno I943, provvederà direttamente questa Direzione Generale, detraendo quanto eventualmente già liquidato allo stesso titolo a sensi della deliberazione 2 Dicembre I942 del Comitato Esecutivo;

2) - concessione di un premio supplementare di £. 500 nette al personale che sia invalido di guerra o della causa fascista;

3) - concessione al personale richiamato alle armi di un trattamento più favorevole di quello attribuitogli in occasione del premio di operosità I942;

4) - eliminazione della riduzione del 30% disposta nel I942 per i dipendenti in sostituzione di richiamati o di personale comunque assente.

Per il personale in servizio pressogli Ispettorati, presso le Sedi e dipendenti Uffici Locali e presso le Case di Cura il premio è corrisposto su proposta dei rispettivi dirigenti.

Non essendo prevista, come per i decorsi anni, una automatica riduzione del premio per effetto delle assenze compiute nel periodo cui il premio stesso si riferisce, il Dirigente potrà tener conto delle assenze effettuate dal personale nell'assegnazione del coefficiente, valutando il rendimento complessivamente dato nell'anno. Nessun premio sarà concesso al personale che è rimasto assente per tutto l'anno, sia che l'assenza sia dovuta a infermità, sia che l'assenza sia dovuta a motivi di famiglia od a chiamata alle armi per obblighi di leva ecc.

Ciò premesso, si precisano qui di seguito i criteri che regolano l'assegnazione del premio di operosità per il I943-XXI:

Ogni Ispettorato, Sede e Casa di Cura, sulla scorta dell'allegato facsimile - dovrà provvedere alla compilazione del prospetto per la liquidazione del premio, attenendosi alle seguenti istruzioni:

4798 ../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

a) la compilazione del modello e le proposte che i dirigenti devono formulare riguardano: il personale di ruolo di I^ categoria e il personale medico degli Istituto Sanitari (con esclusione dei funzionari di grado V e superiori, dei Direttori sanitari di I^, II e 3^ classe e di coloro che hanno la reggenza della Sede o della Casa di cura); il personale di 2^ e 3^ Cat. e del ruolo economi, il personale ausiliario e subalterno ed il personale fuori ruolo dei vari gruppi, compreso anche il personale che riveste la qualifica di impiegato in sostituzione di richiamati alle armi o di impiegato in sostituzione di personale comunque assente (per malattia o per obblighi di leva).

Tutti gli impiegati e subalterni suddetti, in forza al 30 giugno I943 XXI, e coloro che, a tale data, si trovino in servizio militare o fuori servizio con diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto comunque ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuativo - esclusi gli impiegati collocati fuori dei quadri organici a sensi della deliberazione Consiliare 13.6.I941-XXsaranno elencati in ordine alfabetico nella colonna 2 del modello, riportando per ciascuno, nelle successive colonne 3 e 4, le indicazioni richieste.

Per quanto riguarda la colonna 4 del prospetto, si tenga presente che l'indicazione della data di assunzione deve essere apposta soltanto per il personale assunto posteriormente al 20 giugno I942-XX.

b) Il premio di operosità è corrisposto al suddetto personale, purchè assunto anteriormemte al I° Gennaio I943-XXI, in rapporto alla retribuzione complessiva dell'impiegato al 30 giugno I943-XXI ed in misura variabile secondo il merito.

Per retribuzione complessiva deve intendersi, ai fini della concessione, quella risultante al rigo "Totale retribuzione lorda" colonna "Per il mese di ..... e per ciascuno dei mesi successivi" del modello S.P.7, e cioè la retbibuzione mensile complessiva lorda, comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, esclusi, però, l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza. Vanno invece considerati l'assegno temporaneo di guerra, l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio, l'indennità Albania, l'indennità Balcania e l'indennità di funzioni (assegno stenografe, bibliotecarie, personale addetto alle macchine contabili.

L'importo della retribuzione complessiva, calcolata come sopra, va riportato alla colonna 7 del prospetto dei premi.

In proposito, si tenga presente che le variazioni nella retribuzione per promozioni o inquadramenti intervenute con deliberazione posteriore al 30 giugno I943, ma con effetto retroattivo a questa ultima data, non influiscono sulla misura del premio e che, quindi, in tali casi, non sono ammessi conguagli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

va)/

Tutti gli impiegati e subalterni suddetti, in forza al 30 giugno I943 XXI, e coloro che, a tale data, si trovino in servizio militare o fuori servizio con diritto alla conservazione del posto, ovvero abbiano diritto comunque ad un trattamento economico di richiamo a carattere continuativo - esclusi gli impiegati collocati fuori dei quadri organici a sensi della deliberazione Consiliare 13.6.I941-XXsaranno elencati in ordine alfabetico nella colonna 2 del modello, riportando per ciascuno, nelle successive colonne 3 e 4, le indicazioni richieste.

Per quanto riguarda la colonna 4 del prospetto, si tenga presente che l'indicazione della data di assunzione deve essere apposta soltanto per il personale assunto posteriormente al 20 giugno I942-XX.

b) Il premio di operosità è corrisposto al suddetto personale,purchè assunto anteriormente al I° Gennaio I943-XXI, in rapporto alla retribuzione complessiva dell'impiegato al 30 giugno I943-XXI ed in misura variabile secondo il merito.

Per retribuzione complessiva deve intendersi, ai fini della concessione, quella risultante al rigo "Totale retribuzione lorda" colonna "Per il mese di ..... e per ciascuno dei mesi successivi" del modello S.P.7, e cioè la retbibuzione mensile complessiva lorda, comprensiva di ogni accessorio al normale stipendio, esclusi, però, l'eventuale compenso fisso per lavoro straordinario, l'indennità di manutenzione bicicletta, di disagiata residenza, di rimborso spese per mezzi di trasporto ed il premio di presenza, Vanno invece considerati l'assegno temporaneo di guerra, l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio, l'indennità Albania, l'indennità Balcania e l'indennità di funzioni (assegno stenografe, bibliotecarie, personale addetto alle macchine contabili.

L'importo della retribuzione complessiva, calcolata come sopra, va riportato alla colonna 7 del prospetto dei premi.

In proposito, si tenga presente che le variazioni nella retribuzione per promozioni o inquadramenti intervenute con deliberazione posteriore al 30 giugno I943, ma con effetto retroattivo a questa ultima data, non influiscono sulla misura del premio e che, quindi, inbtali casi, non sono ammessi conguagli.

c) - Il premio può essere accordato:

I°) - <u>in misura normale</u>, corrispondente alla retribuzione complessiva risultante alla colonna 7 del prospetto dei premi;

2°) - <u>in misura superiore alla normale</u>. Il premio assegnato con maggiorazione è concesso a coloro la cui diligenza si è concretata:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

a) nell'esercizio di funzioni o mansioni del grado superiore che non abbiano dato luogo a compensi speciali;

b) in prestazioni non compensate eccedenti l'orario normale;

c) in particolare distinzione per rendimento ed assiduità;

d) nella rinuncia alle ferie, quando queste non siano state normalmente compensate.

La maggiorazione variabile secondo l'entità dei meriti dei singoli dipendenti, è espressa con i seguenti coefficienti e determinata in un aumento persentuale del premio normale fino al massimo di lire 2.25 per ogni lira di stipendio:

1.40 1.60 1.80 2.00 2.25

3°) - <u>in misura inferiore alla normale</u>, mediante una riduzione del premio normale per coloro che non hanno dato soddisfacente rendimento, espressa, analogamente, con i seguenti coefficienti, e determinata in una diminuizione percentuale del premio normale:

0.80 0.60 0.40

4°) - il premio non è concesso <u>al personale non meritevole</u>, ed in tal caso sarà assegnato il coefficiente di annullamento 0.

La maggiorazione, la riduzione o la non corresponsione del premio sarà espressa, alla colonna 6, col coefficiente di maggiorazione, di riduzione o di annullamento assegnato; nei casi in cui il premio venga proposto nella misura normale, verrà apposto, nella colonna stessa, il coefficiente 1.

d) L'ammontare del premio deve essere determinato in ragione dei mesi di effettivo servizio prestato (calcolando per mese intero il periodo superiore a giorni 15 e trascurando quello pari o inferiore ai 15) per coloro che sono stati assunti dopo il 30 giugno I942, <u>ma anteriormente al I° gennaio I943-XXI</u>.

Al personale che, per fatti verificatisi dopo il I7 ottobre I942-XX, sia stato punito con la censura, spetta il premio di operosità secondo le norme comuni per gli altri dipendenti, ma in ogni caso adesso non può essere assegnato un coefficiente superiore ad I.40; nessun premio spetta a coloro i quali abbiano riportato la qualifica di insufficente e a chi, per mancanze commesse nel periodo I8 ottobre I942 - 30 giugno I943, sia in corso nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio.

Ne consegue, quindi, che i dipendenti ai quali è stato applicato il beneficio del condono concesso in occasione del I° Ventennale del Regime Fascista, non deve essere assoggettati ad alcuna esclusione o riduzione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

un aumento persentuale del premio normale fino al massimo di lire 2.25 per ogni lira di stipendio:

1.40 1.60 1.80 2.00 2.25

3°) - in misura inferiore alla normale, mediante una riduzione del premio normale per coloro che non hanno dato soddisfacente rendimento, espressa, analogamente, con i seguenti coefficienti, e determinata in una diminuizione percentuale del premio normale:

0.80 0.60 0.40

4°) - il premio non è concesso al personale non meritevole, ed in tal caso sarà assegnato il coefficiente di annullamento 0.

La maggiorazione, la riduzione o la non corresponsione del premio sarà espressa, alla colonna 6, col coefficiente di maggiorazione, di riduzione o di annullamento assegnato; nei casi in cui il premio venga proposto nella misura normale, verrà apposto, nella colonna stessa, il coefficiente 1.

d) L'ammontare del premio deve essere determinato in ragione dei mesi di effettivo servizio prestato (calcolando per mese intero il periodo superiore a giorni 15 e trascurando quello pari o inferiore ai 15) per coloro che sono stati assunti dopo il 30 giugno I942, ma anteriormente al I° gennaio I943-XXI.

Al personale che, per fatti verificatisi dopo il I7 ottobre I942-XX, sia stato punitio con la censura, spetta il premio di operosità secondo le norme comuni per gli altri dipendenti, ma in ogni caso adesso non può essere assegnato un coefficiente superiore ad I.40; nessun premio spetta a coloro i quali abbiano riportato la qualifica di insufficente e a chi, per mancanze commesse nel periodo I8 ottobre I942 - 30 giugno I943, sia in corso nella sospensione dall'impiego e dallo stipendio.

Ne consegue, quindi, che i dipendenti ai quali è stato applicato il beneficio del condono concesso in occasione del I° Ventennale del Regime Fascista, non devono essere assoggettati ad alcuna esclusione o riduzione del premio di operosità I943-XXI.

e) - Al personale che è stato richiamato alle armi anteriormente al I° 7.I942-XX e che non ha mai prestato servizio nel periodo I.7.I942 -30.6.43, sarà corrisposto un premio calcolato in base al coefficiente ad esso assegnato in relazione all'ultimo periodo di servizio civile prestato anteriormente al I. Luglio I942, proporzionato alla scala dei coefficienti per il I943-XXI. Il coefficiente da assegnare non può essere inferiore a £.I.40.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Per la determinazione del coefficiente da assegnare al personale di cui sopra, gli uffici periferici si avvarranno delle seguenti tabelle, in cui, accanto ai coefficienti previsti dalle disposizioni concernenti rispettivamente i premi di operpsità per gli anni I939- I940- I941 e I942, è indicato il corrispondente ccefficiente per il I943-XXI (coeffciente proporzionale):

Tabella 1 - anno I939

Punteggio assegnato anno I939	corrispondente coeff. anno I943
1	
2	1.40
3	
4	
5	1.60
6	1.80
7	
8	2.00
9	
10	2.25

Tabella 2 - anno I940

coefficiente anno I940	corrispondente coeff.anno I943-XXI
1.00	1.40
1.20	1.60
1.50	2.25

Tabella 3 - Anno I941

coefficiente anno I941	coefficiente corrisposto per anno I943
1	
1.20	1.40
1.30	1.60
1.40	
1.50	1.80
1.60	2.==
1.70	2.25

Tabella 4 - Anno I942

coefficiente anno I942	coefficiente corrisposto per anno I943
1.	
1.20	1.40
1.40	1.60
1.60	1.80
1.80	2.==
2.==	2.25

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I939	anno I943
1	1.40
2	
3	
4	
5	1.60
6	1.80
7	
8	2.00
9	
10	2.25

Tabella 3 - Anno I941

	I943-XXI
1.00	1.40
1.20	1.60
1.50	2.25

Tabella 4 - Anno I942

coefficiente anno I941	coefficiente corrisposto per anno I943
1	1.40
1.20	
1.30	1.60
1.40	1.80
1.50	
1.60	2.==
1.70	2.25

coefficiente anno I942	coefficiente corrisposto per anno I943
1.	1.40
1.20	
1.40	1.60
1.60	1.80
1.80	2.==
2.==	2.25

Al personale richiamato alle armi che abbia prestato comunque servizio per qualche tempo, anche in seguito a licenza, nel periodo Iº luglio I942 - 3o giugno I943, non potrà essege assegnato un coefficiente inferiore all'I.40;

4795

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

qualora per il periodo di servizio prestato gli fosse stato assegnato un coefficiente maggiore tale coefficiente ha efficacia per tutto l'anno.

Il trattamento di cui al presente paragrafo compete anche ai dipendenti che, pur non rivestendo la qualifica di richiamati, siano ad essi equiparati od assimilati dalle disposizioni in vigore per quanto concerne il trattamento economico,(C.R.I., Vigili del Fuoco, studenti universitari alle armi per revoca del beneficio del rinvio del servizio militare di leva, accordato per ragioni di studi, i quali fruiscono del trattamento economico, - esclusi , quindi, quelli della classe I922 ed aggregati).

I periodi di richiamo devono essere specificati alla colonna n.5 " Annotazioni" del prospetto.

Valga qualche esempio:

1) Dipendente richiamato alle armi il 11.11.I942 ed al quale per il periodo di servizio prestato (I.7.I942 - I0.11.I942) viene assegnato il coefficiente 2.00 : deve essere liquidato il premio in relazione al coefficiente 2.00 anche per il periodo in cui stato alle armi.

Al dipendente di cui sopra, che per il periodo di servizio prestato meritasse il coefficiente 0.80, dovrà tuttavia essere assegnato per tutto l'anno (I.7.I942 - 30.Giugno.I943), il coefficiente I.40.

2) Dipendente richiamato alle armi il I8.6.I941 e che dopo tale data non ha ripreso servizio:nell'ipotesi che per il I941 gli sia stato, a suo tempo assegnato il coefficiente I.40, per il I943 gli sarà assegnato il coefficiente I.80 (vedi tabella 3).

3) Dipendente richiamato il 20.5.I939 e che dopo tale data non ha ripreso servizio; nell'ipotesi che per il I939 gli sia stato assegnato un punteggio 3, per il I943 gli sarà assegnato il ccefficiente I.40. Se invece gli fosse stato assegnato un punteggio 8, il coefficiente per il I943 sarebbe uguale a 2 (vedi tabella 1).

4) Dipendente assunto il 2 febbraio I940 e richiamato il 15 giugno I940, che, per tale anno, quindi, non ha goduto di premio di operosità ed al quale non è stato assegnato alcun coefficiente dovrà assegnarsi per il I943 il coefficiente minimo fissato per il personale richiamato (I.40).

f) Oltre al premio computato in base ai coefficiente indicati più sopra, al personale in servizio al 30 giugno I943, che sia invalido% di guerra o per la causa fascista sarà corrisposto un premio supplementare di Lire 550,53 lorde (pari a £.500 nette); tale premio sarà indicato alla colonna 11 del prospetto. Il predetto personale dovrà comprovare con apposito documento la qua qualità di invalido; copia di tale documento sarà trasmesso a questa Direzione Generale in allegato alla copia del prospetto di liquidazione del premio. Il dipedente che sia contemporaneamente invalido di guerra e per la causa fascista ha diritto ad un solo premio supplementare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I periodi di richiamo devono essere specificati alla colonna n.5 " Annotazioni" del prospetto.

Valga qualche esempio:

1) Dipendente richiamato alle armi il 11.11.I942 ed al quale per il periodo di servizio prestato (I.7.I942 - IO.11.I942) viene assegnato il coefficiente 2.00 : deve essere liquidato il premio in relazione al coefficiente 2.00 anche per il periodo in cui stato alle armi.

Al dipendente di cui sopra, che per il periodo di servizio presta to meritasse il coefficiente 0.80, dovrà tuttavia essere assegnato per tut to l'anno (I.7.I942 - 30.Giugno.I943), il coefficiente I.40.

2) Dipendente richiamato alle armi il I8.6.I941 e che dopo tale data non ha ripreso servizio:nell'ipotesi che per il I941 gli sia stato, a suo tempo assegnato il coefficiente I.40, per il I943 gli sarà assegnato il coef ficiente I.80 (vedi tabella 3).

3) Dipendente richiamato il 20.5.I939 e che dopo tale data non ha ripre so servizio; nell'ipotesi che per il I939 gli sia stato assegnato un punteggio 3, per il I943 gli sarà assegnato il coefficiente I.40. Se invece gli fosse stato assegnato un punteggio 8, il coefficiente per il I943 sarebbe uguale a 2 (vedi tabella 1).

4) Dipendente assunto il 2 febbraio I940 e richiamato il 15 giugno I940, che, per tale anno, quindi, non ha goduto di premio di operosità ed al quale non è stato assegnato alcun coefficiente dovrà assegnarsi per il I943 il coefficiente minimo fissato per il personale richiamato (I.40).

f) Oltre al premio computato in base ai coefficiente indicati più sopra, al personale in servizio al 30 giugno I943, che sia invalido di guerra o per la causa fascista sarà corrisposto un premio supplementare di lire 550,53 lorde (pari a £.500 nette); tale premio sarà indicato alla colonna 11 del prospetto. Il predetto personale dovrà comprovare con apposito documento la qua qualità di invalido; copia di tale documento sarà trasmesso a questa Direzione Generale in allegato alla copia del prospetto di liquidazione del premio. Il dipedente che sia contemporaneamente invalido di guerra e per la causa fascista ha diritto ad un solo premio supplementare.

g) E' disposto che, nell'ambito di ciscuna Sede l'ammontare del premio lordo (escluso il supplemento previsto per gli invalidi di guerra e per la causa fascista), non deve superare nel complesso un totale pari a I.70 volte quello delle retribuzioni percepite dal personale della Sede.

Nell'ambito di ciascun Ispettorato è consentito che tale limite sia superato, in considerazione che, diversamente, stato il ristretto numero degli impiegati degli Ispettorati, la totalità dei premi risentirebbe sensibilmente del limite stesso.

4794

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per quanto riguarda il personale che durante l'anno I Luglio I942 - 30 Giugno I943 abbia avuto dei periodi di assenza per richiamo, il premio relativo a tali periodi dovrà essere conteggiato nel limite di I.70 delle retribuzioni complessivamente percepite dal personale solo per la somma lorda corrispondente al coefficiente 1.

A tale scopo nella colonna 9 sarà indicato - oltre al premio lordo spettante al personale che durante l'anno non ha mai avuto un periodo di richiamo - il premio che il personale richiamato avrebbe percepito se fosse stato applicato in suo favore - limitatamente ai periodi di richiamo - il coefficiente 1. Nella colonna IO sarà indicata, della somma eccedente il coefficiente 1, la sola parte relativa ai periodi di richiamo.

Per un dipedente, ad esempio che durante il periodo I.7.I942 - 30.6.I943 fosse stato 5 mesi assente per richiamo ed al quale fosse stato assegnato il coefficiente I.80, dovrà indicarsi nella colonna 9 la quota di premio spettantegli per i 7 mesi in cui ha prestato servizio in base al coefficiente I.80 e quella spettantegli per i 5 mesi di richiamo in base al coefficiente 1, mentre alla colonna IO dovrà indicarsi la quota di premio corrispondente alla maggiorazione del 0.80 per i soli 5 mesi di richiamo.

Il totale di tutte le cifre iscritte alla colonna 9 non deve essere superiore al totale globale della retribuzione (colonna 7 del prospetto) moltiplicato per I.70, ;in caso contrario i premi assegnati ai singoli devono essere proporzionalmente ridotti fino a raggiungere una somma complessiva che non superi il limite indicato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera g) non si applicano per le Sedi dell'Albania e dei territori ex-Iugaslavi (Lubiana, Spalato, Cattaro); per tali Sedi il limite massimo di I.70 potrà eventualmente essere superato.

Per le istituzioni sanitarie il limite di cui sopra (I.70) opera, non nell'ambito di ogni casa di cura, ma nell'ambito nazionale, tenendo conto, cioè, di tutto il personale dipedente dalle Istituzioni stesse, con esclusione del personale religioso e salariato e del personale salariato agricolo. Pertanto il Direttore delle Case di Cura compilato il prospetto secondo le istruzioni di cui alla presente circolare, lo trasmetteranno in duplice copia, debitamente firmato, non oltre il 30 giugno I943, a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero- Ufficio I°, la quale si riserva di procedere all'eventuale retribuzione proporzionale del premio in relazione alla somma complessiva spettante alle istituzioni sanitarie e di impartire successivamente le istruzioni per,il pagamento. Delle eventuali varianti che si verificassero dalla data di compilazione del modello al 30 giugno I943, sarà tenuto conto in sede di pagamento da parte delle Case di cura e previa comunicazione a questa Direzione Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...applicato in suo favore - limitatamente ai periodi di richiamo - il coefficiente 1. Nella colonna IO sarà indicata, della somma eccedente il coefficiente 1, la sola parte relativa ai periodi di richiamo.

Per un dipedente, ad esempio che durante il periodo I.7.I942 - 30.6.I943 fosse stato 5 mesi assente per richiamo ed al quale fosse stato assegnato il coefficiente I.80, dovrà indicarsi nella colonna 9 la quota di premio spettantegli per i 7 mesi in cui ha prestato servizio in base al coefficiente I.80 e quella spettantegli per i 5 mesi di richiamo in base al coefficiente 1, mentre alla colonna IO dovrà indicarsi la quota di premio corrispondente alla maggiorazione del 0.80 per i soli 5 mesi di richiamo.

Il totale di tutte le cifre iscritte alla colonna 9 non deve essere superiore al totale globale della retribuzione (colonna 7 del prospetto) moltiplicato per I.70,;in caso contrario i premi assegnati ai singoli devono essere proporzionalmente ridotti fino a raggiungere una somma complessiva che non superi il limite indicato.

Le disposizioni di cui alla presente lettera g) non si applicano per le Sedi dell'Albania e dei territori ex-Iugoslavi (Lubiana, Spalato, Cattaro); per tali Sedi il limite massimo di I.70 potrà eventualmente essere superato.

Per le istituzioni sanitarie il limite di cui sopra (I.70) opera, non nell'ambito di ogni casa di cura, ma nell'ambito nazionale, tenendo conto, cioè, di tutto il personale dipedente dalle Istituzioni stesse, con esclusione del personale religioso e salariato e del personale salariato agricolo. Pertanto il Direttore delle Case di Cura compilato il prospetto secondo le istruzioni di cui alla presente circolare, lo trasmetteranno in duplice copia, debitamente firmato, non oltre il 30 giugno I943, a questa Direzione Generale - Servizio Gestione Case di Cura e di Ricovero-UfficioI°, la quale si riserva di procedere all'eventuale retribuzione proporzionale del premio in relazione alla somma complessiva spettante alle istituzioni sanitarie e di impartire successivamente le istruzioni per,il pagamento. Delle eventuali varianti che si verificassero dalla data di compilazione del modello al 30 giugno I943, sarà tenuto conto in sede di pagamento da parte delle Case di cura e previa comunicazione a questa Direzione Generale.

Le Sedi, invece, sono senza altro autorizzate ad effettuare, non prima del 30 giugnoI943, il pagamento del premio di operosità per l'importo risultante alla colonna 13 del prospetto, una copia del quale, debitamente firmata, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale - Servizio Personale. Le Sedi che risiedono in città ove sono gli Uffici dell'Ispettorato, provvederanno al pagamento del premio anche per il personale dell'Ispettorato stesso in base al prospetto trasmesso dall'ispettore.

° ° ° 4793

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I Direttori di Sede, che abbiano alle loro dipendenze funzionari di grado V e superiori della I^ categoria, nonchè i Direttori di Case di cura che abbiano alle loro dipendenze funzionari con qualifica superiore a quella di medico primario di I^ classe, esprimeranno motivatamente il loro giudizio sulla operosità e sul rendimento dei funzionari stessi, sintetizzando poi il giudizio in centesimi di punto, con l'avvertenza che l'espressione IOO centesimi sarà equivalente a diligenza, operosità e rendimento normale mentre un punteggio superiore ~~a=ma~~ fino al massimo di 200/IOO starà ad indicare la graduazione di merito realmente superiore al normale. Del pari dovranno essere segnalati gli eventuali demeriti, da sintetizzarsi con punti inferiori al IOO/IOO. Il giudizio così formulato deve essere trasmesso a questa Direzione Generale (non oltre il 30 giugno corrente) con tutta urbenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sintetizzarsi con punti inferiori ai 100/100. Il giudizio così formulato deve essere trasmesso a questa Direzione Generale (non oltre il 30 giugno corrente) con tutta urbenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Ferrario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE DI NAPOLI

6

Estratto dalle norme per la liquidazione delle competenze fisse e continuative al personale (Lettera circolare n.45312 S.P.2 del IO.12.36)

.....

Norme per il calcolo della tredicesima mensilità

Il calcolo della tredicesima mensilità si effettua per tutti i dipedenti sia di ruolo che fuori ruolo, costituendo essa a norme delle vigenti disposizioni parte integrante dello stipendio.

La tredicesima mensilità si calcola per ognuna delle voci costituenti la retribuzione lorda, e quindi anche sulle indennità di carattere temporaneo (di carica, di cassa, di Gabinetto). Resta escluso dal computo soltanto l'assegno P.N.F. non utile per la pensione.

L'importo della tredicesima mensilità si determina secondo le norme seguenti:

A) In caso di prima emissione del Mod. S.P.7 si iscrive:

1) Alla colonna 8 (importo della 13ª mensilità per gli anni successivi a quelli di emissione) una somma pari a quella della colonna 6;
2) Alla colonna 7 (importo della 13ª mensilità per l'anno in corso) una somma pari a tanti dodicesimi di quella della colonna 6 per quanti sono i mesi intercorrenti dalla data dell'assunzione al 31 Dicembre. A tale effetto le assunzioni avvenute prima del 15 di ogni mese si considerano avvenute il Iº, quelle posteriori al 15 si considerano avvenute il Iº del mese successivo, sia per il personale di ruolo che per quello fuori ruolo.

B) In caso di rinnovazione del Mod. S.P.7 le norme da osservare sono le seguenti:

1) qualora la rinnovazione abbia luogo a causa di aumento di stipendio, di concessione o aumento dell'aggiunta di famiglia, di concessione dell'assegno ex combattente e fascita, di concessione di indennità speciale, di nomina in ruolo di personale già fuori ruolo, le cifre da iscrivere nella colonna 7 sono uguali a quelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

competenze fisse [illegible]
(Lettera circolare n.45312 S.P.2 del 10.12.36)

.....

Norme per il calcolo della tredicesima mensilità

Il calcolo della tredicesima mensilità si effettua per tutti i dipendenti sia di ruolo che fuori ruolo, costituendo essa a norme del le vigenti disposizioni parte integrante dello stipendio.

La tredicesima mensilità si calcola per ognuna delle voci costituenti la retribuzione lorda, e quindi anche sulle indennità di carattere temporaneo (di carica, di casse, di Gabinetto). Resta escluso dal computo soltanto l'assegno P.N.F. non utile per la pensione.

L'importo della tredicesima mensilità si determina secondo le norme seguenti:

A) In caso di prima emissione del Mod. S.P.7 si iscrive:

1) Alla colonna 8 (importo della 13ª mensilità per gli anni successivi a quella di emissione) una somma pari a quella della colonna 6;

2) Alla colonna 7 (importo della 13ª mensilità per l'anno in corso) una somma pari a tanti dodicesimi di quella della colonna 6 per quanti sono i mesi intercorrenti dalla data dell'assunzione al 31 Dicembre. A tale effetto le assunzioni avvenute prima del 15 di ogni mese si considerano avvenute il Iº, quelle posteriori al 15 si considerano avvenute il Iº del mese successivo, sia per il personale di ruolo che per quello fuori ruolo.

B) In caso di rinnovazione del Mod. S.P.7 le norme da osservare sono le seguenti:

1) qualora la rinnovazione abbia luogo a causa di aumento di stipendio, di concessione o aumento dell'aggiunta di famiglia, di concessione dell'assegno ex combattente e fascita, di concessione di indennità speciale, di nomina in ruolo di personale già fuori ruolo, le cifre da iscrivere nella colonna 7 sono uguali a quelle della colonna 6 per il personale già in servizio al Iº gennaio dell'anno di emissione. Per il personale assunto nel corso dell'anno dette cifre sono pari a tanti dodicesimi diquelli della colonna 6 per quanti sono i mesi intercorrenti dalla data di assunzione alla fine dell'anno.

2) Qualora la rinnovazione sia causata da diminuzione dell'aggiunta di famiglia la quota relative da iscrivere alla colonna 7 è uguale alla nuova aggiunta (ridotta) a: 4791

3) Qualora la rinnovazione abbia luogo a causa di cessazione della

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

aggiunte di famiglia o delle altre indennità speciali, nessuna somma va iscritta per tale indennità nella colonna relativa alla 13ª mensilità.

C) Non sono computati come servizio utile agli effetti dell'importo della 13ª mensilità:

1) I periodi di aspettativa per servizio militare di leva o per motivi di famiglia fruiti dal personale di ruolo.

2) I periodi di assenza per malattia trascorsi senza retribuzione e quelli di congedo straordinario non retribuito per il personale fuori ruolo.

Per i periodi di aspettativa o di assenza per infermità trascorsi a metà retribuzione, l'importo della 13ª mensilità deve essere commisurato alla retribuzione ridotta.

Di conseguenza, al momento in cui il dipendente riprende regolare servizio, o al momento della concessione della 13ª mensilità se ancora non lo abbia ripreso, deve essere compilato un nuovo Modello S.P.7 nel quale l'importo della 13ª mensilità risulti determinato secondo le norme di cui sopra.

D) Qualora un dipendente fuori ruolo risulti punito col richiamo scritto la 13ª mensilità è ridotta a 2/3 ; qualora ~~punito~~ risulti punito con la censura scritta essa è ridotta alla metà.

La Sede Centrale e gli Uffici periferici pertanto, non appena a conoscenza del provvedimento punitivo, compilano un nuovo Modello S.P.7, nel quale l'importo della 13ª mensilità viene ridotto come sopra.

E) Sull'importo lordo della 13ª mensilità vanno operate tutte le ritenute che si operano sullo stipendio mensile ad eccezione di quelle per le assicurazioni obbligatorie e per i fondi cessione stipendio ed educazione orfani.

Nei casi di riduzione della 13ª mensilità previsti dalla lettera D, la ritenuta per il contributo di previdenza deve operarsi nella misura normale, e cioè in relazione alla retribuzione intera.

p. c.c. L'AGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) i periodi di aspettativa per servizio militare di leva o per motivi di famiglia fruiti dal personale di ruolo.

2) I periodi di assenza per malattia trascorsi senza retribuzione e quelli di congedo straordinario non retribuito per il personale fuori ruolo.

Per i periodi di aspettativa o di assenza per infermità trascorsi a metà retribuzione, l'importo della 13ª mensilità deve essere commisurato alla retribuzione ridotta.

Di conseguenza, al momento in cui il dipendente riprende regolare servizio, o al momento della concessione della 13ª mensilità se ancora non lo abbia ripreso, deve essere compilato un nuovo Modello S.P.7 nel quale l'importo della 13ª mensilità risulti determinato secondo le norme di cui sopra.

D) Qualora un dipendente fuori ruolo risulti punito col richiamo scritto la 13ª mensilità è ridotta a 2/3 ; qualora ~~punito~~ risulti punito con la censura scritta essa è ridotta alla metà.

La Sede Centrale e gli Uffici periferici pertanto, non appena a conoscenza del provvedimento punitivo, compilano un nuovo Modello S.P.7, nel quale l'importo della 13ª mensilità viene ridotto come sopra.

E) Sull'importo lordo della 13ª mensilità vanno operate tutte le ritenute che si operano sullo stipendio mensile ad eccezione di quelle per le assicurazioni obbligatorie e per i fondi cessione stipendio ed educazione orfani.

Nei casi di riduzione della 13ª mensilità previsti dalla lettera D, la ritenuta per il contributo di previdenza deve operarsi nella misura normale, e cioè in relazione alla retribuzione intera.

p. c.c. IL REGGENTE
(Dr. Elia Palamiro)

- 4790

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

6

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE

LETT.CIRCOLARE N.27517 P.

ROMA I5.I2.I94I

OGGETTO/ I3ª mensilità per l'anno I94I

AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
AI DIRETTORI DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA IN LIBIA
e p.c.
AGLI ISPETTORI

In conformità a quanto stabilito dall'Art.30 del Regolamento per il Personale e dall'art. 6 delle "Norme per il conferimnto di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del Personale straordinario" alla fine del corrente mese di dicembre verrà corrisposta al Personale di ruolo e fuori ruolo (ivi compreso il personale assunto temporaneamente in sostituzione di richiamati alle armi) la secondam mensilità di retribuzione risultante dai rispettivi ordini di pagamento Mod. SP7 .

La seconda mensilità,dovrà,inoltre,essere corrisposta al personale incaricato di funzioni impiegatizie o professionale e retribuito a stipendio senza emissione di mod. S P 7, con esclusione,quindi,dei medici,ingegneri, tecnici ,ecc. non stippendiati,ma incaricati di prestazioni professionali con compenso a visita,a percentuale o forfetario.

Per il personale delle Case di cura nulla è innovato a quanto è stato disposto con la Lett.Circolare Nº 5849P del X 9 febbraio 1940.

L'assegno temporaneo di guerra,concesso con R.D.L. 14-7-941 Nº 646, e di cui allaLett.Circolare Nº 17719 P del 31-7-941,non va computato agli effetti della corresponsione della tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda la liquidazione alla fine del corrente mese della seconda mensilità al Personale di ruolo e fuori ruolo che sia stato richiamato o trattenuto alle armi,o che sia considerato arruolato volontariamente,dovranno essere tenuti presenti le seguenti norme :

1) Personale fuori ruolo nei cui confronti sia stato sospeso il pagamento di qualsiasi retribuzione dopo i primi tre mesi.

Per tali dipendenti ,la seconda mensilità sarà calcolata in base ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno,ivi compreso il periodo - limitato al massimo di tre mesi - per il quale,in dipendenza del richiamo,è stata ad essi corrisposta la retribuzione.

2)nPersonale di ruolo e fuori ruolo per il quale sia stato effettuato il conguaglio tra retribuzione civile (intera o ridotta) e quella mili-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

e p.c.

AGLI ISPETTORI

In conformità a quanto stabilito dall'Art.30 del Regolamento per il Personale e dall'art. 6 delle "Norme per il conferimnto di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del Personale straordinario" alla fine del corrente mese di dicembre verrà corrisposta al Personale di ruolo e fuori ruolo (ivi compreso il personale assunto temporaneamente in sostituzione di richiamati alle armi) la secondam mensilità di retribuzione risultante dai rispettivi ordini di pagamento Mod. SP7 .

La seconda mensilità,dovrà,inoltre,essere corrisposta al personale incaricato di funzioni impiegatizie o professionalé e retribuito a stipendio senza emissione di mod. S P 7, con esclusione,quindi,dei medici,ingegneri, tecnici ,ecc. non stipendiati,ma incaricati di prestazioni professionali con compenso a visita,a percentuale o forfetario.

Per il personale delle Case di cura nulla è innovato a quanto è stato disposto con la Lett.Circolare N° 5849P del 9 febbraio 1940.

L'assegno temporaneo di guerra,concesso con R.D.L. 14-7-941 N° 646, e di cui allaLett.Circolare N° 17719 P del 31-7-941,non va computato agli effetti della corresponsione della tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda la liquidazione alla fine del corrente mese della seconda mensilità al Personale di ruolo e fuori ruolo che sia stato richiamato o trattenuto alle armi,o che sia considerato arruolato volontariamente,dovranno essere tenuti presenti le seguenti norme :

1) Personale fuori ruolo nei cui confronti sia stato sospeso il pagamento di qualsiasi retribuzione dopo i primi tre mesi.

Per tali dipendenti ,la seconda mensilità sarà calcolata in base ai mesi di effettivo servizio prestato nell'anno,ivi compreso il periodo - limitato al massimo di tre mesi - per il quale,in dipendenza del richiamo,è stata ad essi corrisposta la retribuzione.

2)nPersonale di ruolo e fuori ruolo per il quale sia stato effettuato il conguaglio tra retribuzione civile (intera o ridotta) e quella militare.

Ai sensi del Decreto del duce del fascismo,capo del Governo,ministro della guerra,in data 11-6-40,nel computo della retribuzione civile complessiva mensile,ai fini del conguaglio con gli assegni militari,la tredicesima mensilità avrebbe dovuto essere calcolata PRO QUOTA.

./.

4789

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Invece,le operazioni di raffronto tra assegni civili e milita
-ai sensi della Lettera Circ. N° 52764 P del 27-9-940 - sono state fin
ra effettuate prendendo per base la retribuzione civile mensile lorda,
cioè senza tener conto che il personale gode della tredicesima mensili-
tà,mentre avrebbero dovuto essere fatte considerando la retribuzione men-
sila aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità stessa. Le
operazioni di conguaglio,che non sono state eseguite durante il corrente
anno,dovranno quindi essere effettuate in occasione del pagamento della
tredicesima mensilità.

Ciò premesso,si danno le istruzioni relative al personale cui si ri-
ferisce il presente paragrafo .

a) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo che sia caporal maggiore,capora-
le o soldato del R. Esercito,o che abbia posizione corrispondente nelle
altre FF..AA con trattamento uguale a quello spettante ai pari grado in
servizio di leva,la seconda mensilità sarà corrisposta nella intera misu-
ra indicata nell'ordine di pagamento Mod. S.P.7 attualmente in vigore.

b) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo che rivesta il grado di Ufficia-
le o di sottufficiale o sia graduato o militare di truppa avente nelle
FF.AA. un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in
servizio di leva,sia per precedente servizio prestato in qualità di volon
tario raffermato,specialista,ecc. sia per appartenenza a Corpi aventi
speciali ordinamenti (CC.RR.-R.Guardia di Finanza,Milizie Speciali ecc.)
e la cui retribuzione militare mensile lorda siainferiore a quella civi-
le mensile lorda (calcolata con l'aumento di un dodicesimo della tredi-
cesima mensilità), la seconda mensilità sarà pagata per intero o nella
minore somma corrispondente all'eccedenza tra gli assegni civili (aumen-
tati della tredicesima mensilità) e quelli militari. E,precisamente,se
la retribuzione militare mensile è inferiore a quella civile -calcolata
senza tener conto del dodicesimo della tredicesima mensilità - al dipen-
dente compete tale tredicesima mensilità per intero ,mentre,se la re-
tribuzione militare mensile è superiore a quella civile (calcolata sen-
za il dodicesimo de la tredicesima mensilità) ,ma è inferiore alla re-
tribuzione civile aumentata di un dodicesimo de a tredicesima mensili-
ta,tale tredicesima mensilità compete in misura proporzionalmente ridot-
ta.

Valgano come esempi,per quanto si attiene alle lettera b) i casi di
cui appresso :

PRIMO CASO :

Retribuzione civile lorda	L. 1.200
Rate o tredicesima mensilita lorda	" 100.

Lire 1.300 mensili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

operazioni di conguaglio,che non sono state eseguite durante il corrente anno,dovranno quindi essere effettuate in occasione del pagamento della tredicesima mensilità.

Ciò premesso,si danno le istruzioni relative al personale cui si riferisce il presente paragrafo .

a) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo che sia caporal maggiore,caporale o soldato del R. Esercito,o che abbia posizione corrispondente nelle altre FF..AA con trattamento uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva,la seconda mensilità sarà corrisposta nella intera misura indicata nell'ordine di pagamento Mod. S.P.7 attualmente in vigore.

b) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo che rivesta il grado di Ufficiale o di sottufficiale o sia graduato o militare di truppa avente nelle FF.AA. un trattamento economico superiore a quello dei pari grado in servizio di leva,sia per precedente servizio prestato in qualità di volontario raffermato,specialista,ecc. sia per appartenenza a Corpi aventi speciali ordinamenti (CC.RR.-R.Guardia di Finanza,Milizie Speciali ecc.) e la cui retribuzione militare mensile lorda siainferiore a quella civile mensile lorda (calcolata con l'aumento di un dodicesimo della tredicesima mensilità), la seconda mensilità sarà pagata per intero o nella minore somma corrispondente all'eccedenza tra gli assegni civili (aumentati della tredicesima mensilità) e quelli militari. E,precisamente,se la retribuzione militare mensile è inferiore a quella civile -calcolata senza tener conto del dodicesimo della tredicesima mensilità - al dipendente compete tale tredicesima mensilità per intero ,mentre,se la retribuzione militare mensile è superiore a quella civile (calcolata senza il dodicesimo della tredicesima mensilità) ,ma è inferiore alla retribuzione civile aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità,tale tredicesima mensilità compete in misura proporzionalmente ridotta.

Valgano come esempi,per quanto si attiene alle lettera b) i casi di cui appresso :

PRIMO CASO :

Retribuzione civile lorda	L. 1.200	
Rate o tredicesima mensilita lorda	" 100.	
		Lire 1.300. mensili
Retribuzione militare lorda		1.100. mensili
Eccedenza tra assegni civili e militari		Lire 200. mensili

Alla fine del corrente anno la tredicesima mensilità deve essere corrisposta per intero,in quanto la retribuzione militare mensile è inferiore a quella civile.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ECONDO CASO :

Retribuzione civile lorda	L. 1.200	
Rateo tredicesima mens.Lorda	" 100.	
		Lire 1.300 mensili
Retribuzione milit.lorda		" " 1.270. " "
Eccedenza tra assegni civili e milit.		" " 30. mensili

Alla fine del corrente anno la tredicesima mensilità deve essere corrisposta nella minor somma pari all'eccedenza tra gli assegni civili e quelli militari (Lire 30 per ciascun mese di servizio militare).

In questo caso infatti,la retribuzione militare è maggiore di quella civile ma è inferiore alla retribuzione civile aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità.

c) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo,che, trovandosi nella medesima posizione militare di quello di cui alla lettera precedente b), abbia una retribuzione militare pari o superiore a quella civile (calcolata con l'aumento di un docicesimo della I3^mensilità) la seconda mensilità non sarà corrisposta per i mesi in cui è stato assente dal servizio per richiamo,trattenimento alle armi o arruolamento volontario.

d)-Per il dipendente fuori ruolo,al quale sia stato praticato il trattamento economico continuativo ridotto (un terzo,metà o due terzi dello stipendio) fino a tutto il 30 aprile I94I e quello intero dal I°maggio 4I (ai sensi della circolare n.I7720 P.del 3I.7.94I) la seconda mensilità dovrà essere determinata nella misura della normale retribuzione e corrisposta per intero per il periodo I°gennaio-30 aprile I94I.

o o o

I mod.S.P.7,relativi ad impiegati che non hanno diritto alla tredicesima mensilità o ne hanno diritto solo in parte,ovvero che recano il calcolo della medesima operato in base a criteri diversi da quelli sopra esposti,dovranno essere rinnovati e trasmessi in triplice copia a questa Direzione Generale entro il corrente mese di dicembre.

Per i dipendenti nei cui confronti si provvede al pagamento della normale retribuzione senza mod.S.P.7,la corresponsione della seconda mensilità sarà disposta con mandato distinto,nel quale sarà richiamata la presente autorizzazione. A tale mandato darà unito un mod.I.P.3,con l'indicazione della somma lorda,delle ritenute operate e della somma netta corrisposta.

Si rammenta che la trattenuta per il fondo di previdenza e,per il personale subalterno,le ritenute per le assicurazioni sociali in relazione alla tredicesima mensilità sono da operare per intero in ogni caso,e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla fine del corrente anno la tredicesima mensilità deve essere corrisposta nella minor somma pari all'eccedenza tra gli assegni civili e quelli militari (Lire 30 per ciascun mese di servizio militare).

In questo caso infatti,la retribuzione militare è maggiore di quella civile ma è inferiore alla retribuzione civile aumentata di un dodicesimo della tredicesima mensilità.

c) Al dipendente di ruolo o fuori ruolo,che, trovandosi nella medesima posizione militare di quello di cui alla lettera precedente b), abbia una retribuzione militare pari o superiore a quella civile (calcolata con l'aumento di un dodicesimo della I3^mensilità) la seconda mensilità non sarà corrisposta per i mesi in cui è stato assente dal servizio per richiamo,trattenimento alle armi o arruolamento volontario.

d)-Per il dipendente fuori ruolo,al quale sia stato praticato il trattamento economico continuativo ridotto (un terzo,metà o due terzi dello stipendio) fino a tutto il 30 aprile I94I e quello intero dal I°maggio 4I (ai sensi della circolare n.I7720 P.del 3I.7.94I) la seconda mensilità dovrà essere determinata nella misura della normale retribuzione e corrisposta per intero per il periodo I°gennaio-30 aprile I94I.

o o o

I mod.S.P.7,relativi ad impiegati che non hanno diritto alla tredicesima mensilità o ne hanno diritto solo in parte,ovvero che recano il calcolo della medesima operato in base a criteri diversi da quelli sopra esposti,dovranno essere rinnovati e trasmessi in triplice copia a questa Direzione Generale entro il corrente mese di dicembre.

Per i dipendenti nei cui confronti si provvede al pagamento della normale retribuzione senza mod.S.P.7,la corresponsione della seconda mensilità sarà disposta con mandato distinto,nel quale sarà richiamata la presente autorizzazione. A tale mandato sarà unito un mod.I.P.3,con l'indicazione della somma lorda,delle ritenute operate e della somma netta corrisposta.

Si rammenta che la trattenuta per il fondo di previdenza e,per il personale subalterno,le ritenute per le assicurazioni sociali in relazione alla tredicesima mensilità sono da operare per intero in ogni caso,e cioè sia qualora debba essere corrisposta la mensilità medesima - intera o ridotta - sia qualora,a norma delle istruzioni precedenti,tale mensilità non debba essere liquidata. Come è ovvio,in quest'ultima ipotesi dovrà essere curato che l'Autorità militare provveda a tali ritenute sulle competenze militari spettanti al dipendente. 1788

Le disposizioni della presente lettera circolare non modificano le norme relative al conguaglio,che dovranno continuare ad essere fatte sulla base del raffronto fra gli assegni civili (calcolati senza l'aumento del rateo della I3^mensilità) e gli assegni militari,come è stato disposto

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nella lettera circolare n.52764 P.del 27.9.1940.

Gli Uffici periferici sono autorizzati ad effettuare il pagamento della tredicesima mensilità il giorno 23 corr.,anzichè alla fine di dicembre.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

copia

6

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE ROMA I8.I2.I942

LETTERA CIRCOL.

N.73836/P/302 OGGETTO: I3ª mensilità per l'anno I942

AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DELLA LIBIA
e p.c.
AGLI ISPETTORI

Ai fini della corresponsione della seconda mensilità di retribuzione, prevista dalle norme regolamentari, dovranno seguirsi, per l'anno I942 e per gli anni successivi, fino a contraria disposizione, le modalità di cui alla lettera-circolare n.27517 P. del I5.I2.94I.

Per quanto riguarda la liquidazione della I3ª mensilità al personale di ruolo richiamato alle armi come ufficiale o sottufficiale, si precisa quanto segue a chiarimento delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) punto 2 della circolare sopraindicata:

Come è noto, al personale di cui sopra compete per i primi due mesi di richiamo l'intero stipendio civile. Per tale periodo di due mesi la I3ª mensilità dovrà liquidarsi nella intera misura (2 dodicesimi della normale), come se il personale stesso avesse prestato regolare servizio.

In proposito valga un esempio:

Impiegato di ruolo richiamato il I.6.42, che percepisce una retribuzione militare superiore a quella civile aumentata di un dodicesimo della I3ª mensilità - Gli compete la I3ª mensilità I942 in misura pari a 7/I2 della normale, in considerazione che egli ha percepito l'intero stipendio civile fino a tutto luglio I942.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.O.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DELLA LIBIA

e p.c.

AGLI ISPETTORI

Ai fini della corresponsione della seconda mensilità di retribuzione, prevista dalle norme regolamentari, dovranno seguirsi, per l'anno 1942 e per gli anni successivi, fino a contraria disposizione, le modalità di cui alla lettera-circolare n.27517 P. del 15.12.941.

Per quanto riguarda la liquidazione della 13ª mensilità al personale di ruolo richiamato alle armi come ufficiale o sottufficiale, si precisa quanto segue a chiarimento delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) punto 2 della circolare sopraindicata:

Come è noto, al personale di cui sopra compete per i primi due mesi di richiamo l'intero stipendio civile. Per tale periodo di due mesi la 13ª mensilità dovrà liquidarsi nella intera misura (2 dodicesimi della normale), come se il personale stesso avesse prestato regolare servizio.

In proposito valga un esempio:

Impiegato di ruolo richiamato il 1.6.42, che percepisce una retribuzione militare superiore a quella civile aumentata di un dodicesimo della 13ª mensilità - Gli compete la 13ª mensilità 1942 in misura pari a 7/12 della normale, in considerazione che egli ha percepito l'intero stipendio civile fino a tutto luglio 1942.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

4787

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12
8

COMPENSI VARI

Prontuario degli assegni spettanti al personale di ruolo per benemerenze combattentistiche:

Tabella allegata

Indennità di reggenza:

£. 403.64 mensili lorde

Indennità per mansioni speciali:

a) - operatrici macchine contabili	£. 110.=	mensili lorde
b) - operatori macchine cohtabili	" 110.=	" "
c) - stenodattilografe	" 165.=	" "
d) - ciclisti	" 60.=	" "

Indennità di Cassa:

Secondo il movimento di cassa:

per Napoli

Cassiere	£. 442.37	mensili lorde	
Aiuto Cassiere	" 276.76	"	"

N.B. Tali compensi vengono concessi di volta in volta dalla Direzione Generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di reggenza:

£. 403.64 mensili lorde

Indennità per mansioni speciali:

a) - operatrici macchine contabili £. 110.= mensili lorde
b) - operatori macchine cohtabili " 110.= " "
c) - stenodattilografe " 165.= " "
d) - ciclisti " 60.= " "

Indennità di Cassa:

Secondo il movimento di cassa:

per Napoli

Cassiere £. 442.37 mensili lorde
Aiuto Cassiere " 276.76 " "

N.B. Tali compensi vengono concessi di volta in volta dalla Direzione Generale.

L 4786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A.N.F.S. = SEDE DI NAPOLI

Prontuario degli assegni spettanti al personale di ruolo per benemerenze combattentistiche

BENEMERENZE	Importo nominale stabilito nella delibera.	Importo nominale annuo (col. 1 del Mod. S.P.7)	Importo ridotto a annuo ai sensi di legge col.2 del Mod.S.P.7	Importo mensile lordo col.3 del M.S.P.7	Ritenuta	
					Annua	Mensile
Semestre di permanenza in zona di operazioni	75 =	81.31	83.52	6.96	4.08	0.34
Croce al merito di guerra Croce di guerra al V.M.	200.=	217.==	222.72	18.56	11.10	0.93
Medaglia di bronzo V.M.	300.=	325.50	334.08	27.84	16.68	1.39
Medaglia d'argento V.M. Invalidità e mutilazione prime e categ.	400.=	434.==	445.44	37.12	22.20	1.85
Medaglia d'oro V.M.	500.==	542.50	556.80	46.40	27.84	2.32

1785

COPIA

9

I.N.P.S.
Sede Centrale Roma

Roma 28/4/1942

LETTERA CIRCOL.24628/P.I20

Oggetto: Indennità di missione e di trasferimento

AI CAPI SERVIZIO E AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DELLA LIBIA

all.I

Allegate alla presente, si trasmettono le nuove "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento per il personale dello I.N.P.S." le quali vanno applicate a decorrere dal I°marzo c.a.

Si avverte che, per le missioni in corso al I°marzo c.a., mentre, naturalmente, trovano applicazione, da tale data, le diarie nella misura stabilita dalle nuove disposizioni, resta ferma la riduzione delle competenze a due terzi giusta il paragrafo 3 delle Norme per il trattamento di missione, ove si protraggano oltre i 60 giorni decorrenti dall'inizio della missione.

I dirigenti provvederanno a corrispondere agli interessati le somme dovute a conguaglio.

Si tenga ben presente che l'importo delle diarie, indicate nella tabella, va aumentato e diminuito a sensi del paragrafo I9 delle citate Norme.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.A.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AI DIRETTORI DI SEDE DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DELLA LIBIA

all.I

Allegate alla presente,si trasmettono le nuove "Norme per il trattamento di missione e di trasferimento per il personale dello I.N.P.S." le quali vanno applicate a decorrere dal I°marzo c.a.

Si avverte che,per le missioni in corso al I°marzo c.a.,mentre, naturalmente,trovano applicazione,da tale data,le diarie nella misura stabilita dalle nuove disposizioni,resta ferma la riduzione delle competenze a due terzi giusta il paragrafo 3 delle Norme per il trattamento di missione,ove si protraggano oltre i 60 giorni decorrenti dall'inizio della missione.

I dirigenti provvederanno a corrispondere agli interessati le somme dovute a conguaglio.

Si tenga ben presente che l'importo delle diarie,indicate nella tabella,va aumentato e diminuito a sensb del paragfafo I9 delle citate Norme.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

4784

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

copia

NORME PER IL TRATTAMENTO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL'I.N.P.S.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 6 APRILE 1942 E DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 24.4.1942

I°-L'indennità di missione decorre dal giorno di partenza e termina con quello di ritorno in residenza.

2°-L'indennità di missione si riduce alla metà nei casi in cui il ritorno in residenza abbia luogo nella medesima giornata.

3°- Qualora la missione nella stessa località si prolunghi oltre i 60 giorni, la diaria da corrispondere dopo il 60°giorno è ridotta a 2/3. Agli effetti della riduzione della diaria non sono da computare i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località sede della missione.

Dopo il 6°mese di missione nella stessa località, cessa la corresponsione della diaria giornaliera, salvo speciale autorizzazione del Direttore Generale.

4°-Quando la missione è interrotta per causa di servizio, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti dell'indennità, come l'inizio di una nuova missione.

5°- L'impiegato che si trovi in missione e sia comandato a prestare servizio nella stessa posizione in altro ufficio situato in località diversa, si considera, ad ogni effetto, come se abbia iniziato un nuovo periodo di missione.

6°-L'impiegato che si trova in missione con la diaria ridotta e si costretto, per cause di servizio, a recarsi in località diversa, ha diritto al complemento della diaria per i giorni in cui rimane lontano dalla località sede della missione. In tal caso non è applicabile il paragrafo 2 delle presenti norme.

7°-La eventuale decorrenza retroattiva delle promozioni di grado o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità per i periodi di missione già decorsi alla data della liberazione di promozione o di sistemazione in ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

I°-L'indennità di missione decorre dal giorno di partenza e termina con quello di ritorno in residenza.

2°-L'indennità di missione si riduce alla metà nei casi in cui il ritorno in residenza abbia luogo nella medesima giornata.

3°- Qualora la missione nella stessa località si prolunghi oltre i 60 giorni, la diaria da corrispondere dopo il 60°giorno è ridotta a 2/3. Agli effetti della riduzione della diaria non sono da computare i giorni di viaggio necessari per raggiungere la località sede della missione.

Dopo il 6°mese di missione nella stessa località, cessa la corresponsione della diaria giornaliera, salvo speciale autorizzazione del Direttore Generale.

4°-Quando la missione è interrotta per causa di servizio, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti dell'indennità, come l'inizio di una nuova missione.

5°- L'impiegato che si trovi in missione e sia comandato a prestare servizio nella stessa posizione in altro ufficio situato in località diversa, si considera, ad ogni effetto, come se abbia iniziato un nuovo periodo di missione.

6°-L'impiegato che si trova in missione con la diaria ridotta e si costretto, per cause di servizio, a recarsi in località diversa, ha diritto al complemento della diaria per i giorni in cui rimane lontano dalla località sede della missione. In tal caso non è applicabile il paragrafo 2 delle presenti norme.

7°-La eventuale decorrenza retroattiva delle promozioni di grado o delle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità per i periodi di missione già decorsi alla data della liberazione di promozione o di sistemazione in ruolo.

8°-Per il personale incaricato di speciali funzioni le indennità vengono determinate caso per caso dalla Direzione Generale, in relazione alle funzioni esplicate dal personale medesimo.

9°-Al personale sanitario e di economato degli Istituti sanitari che fruisca delle competenze accessorie, e cioè del vitto e dello alloggio, o soltanto del vitto, nell'Istituto sanitario presso al quale è comandato in missione, spetta l'indennità di missione intera di giorni 2 per viaggi non superiori ai 400 Km. e di giorni 4 per viaggi superiori ai 400 km.- La indennità sir riduce successiva-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

mente alla metà per i primi 60 giorni e ad un terzo per i giorni successivi,fermo restando il limite massimo di mesi 6 di cui al comma secondo del precedente paragrafo 3. A tale personale spetta,per i giorni di missione,l'assegno per rimborso spese di trasporto (di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno I940) relativo all'Istituto Sanitario in cui sono in missione,mentre non spetta,per lo stesso periodo,quello di cui eventualmente fruiscano in residenza.

I0°-Il personale di ruolo che partecipa agli esami di promozione,quando non risiede nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, è considerato in missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami,indipendentemente dalla durata del viaggio.

Trattamento eguale a quello previsto dal comma precedente spetta agli impiegati che abbiano partecipato agli esami di concorso presso l'Istituto per conseguire la nomina in ruolo,ovvero il passaggio a categoria superiore,purchè,in entrambi i casi,ottengano la ammissione alle prove orali,nonchè a coloro che abbiano partecipato ad esami per conseguire il passaggio ad altro ruolo della stessa categoria,purchè conseguano l'idoneità.

Perdono il diritto al rimborso delle spese ed alla indennità coloro che siano espulsi dagli esami di promozione o di concorso e che,avendo preso parte a qualcuna delle prove,non si presentino, senza giustificato motivo,alle altre.

II°-Agli impiegati di prima nomina non spetta l'indennità; ad essi spetta soltanto il rimborso della spesa di viaggio a tariffa differenziale C per raggiungere la residenza loro assegnata,ed il doppio decimo di cui al paragrafo I6.

Se però essi ricoprono già un posto di avventizio od altro posto di ruolo,hanno diritto alla indennità stabilita per il posto da essi ricoperto prima della nuova nomina,semprechè il trasferimento sia disposto d'ufficio e non su domanda.

I2°-Agli impiegati chiamti quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali e alle udienze per essere esaminati sopra i fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni,spetta il pagamento della differenza tra le normali indennità di missione e quelle liquidate dall'Autorità Giudiziaria.

I3°-E' consentito,qualora occorra per motivi di urgenza e nell'interesse del servizio:

a)-l'uso della nave,quando la località cui si è trasferiti o destinati in missione possa raggiungersi per via di terra o per via di mare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

cui eventualmente trovasse [illegible]

10°-Il personale di ruolo che partecipa agli esami di promozione, quando non risiede nel luogo ove si svolgono gli esami stessi, è considerato in missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami, indipendentemente dalla durata del viaggio.

Trattamento eguale a quello previsto dal comma precedente spetta agli impiegati che abbiano partecipato agli esami di concorso presso l'Istituto per conseguire la nomina in ruolo, ovvero il passaggio a categoria superiore, purchè, in entrambi i casi, ottengano la ammissione alle prove orali, nonchè a coloro che abbiano partecipato ad esami per conseguire il passaggio ad altro ruolo della stessa categoria, purchè conseguano l'idoneità.

Perdono il diritto al rimborso delle spese ed alla indennità coloro che siano espulsi dagli esami di promozione o di concorso e che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

11°-Agli impiegati di prima nomina non spetta l'indennità; ad essi spetta soltanto il rimborso della spesa di viaggio a tariffa differenziale C per raggiungere la residenza loro assegnata, ed il doppio decimo di cui al paragrafo 16.

Se però essi ricoprono già un posto di avventizio od altro posto di ruolo, hanno diritto alla indennità stabilita per il posto da essi ricoperto prima della nuova nomina, semprechè il trasferimento sia disposto d'ufficio e non su domanda.

12°-Agli impiegati chiamti quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali e alle udienze per essere esaminati sopra i fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni, spetta il pagamento della differenza tra le normali indennità di missione e quelle liquidate dall'Autorità Giudiziaria.

13°-E' consentito, qualora occorra per motivi di urgenza e nell'interesse del servizio:

a)-l'uso della nave, quando la località cui si è trasferiti o destinati in missione possa raggiungersi per via di terra o per via di mare;

b)-l'uso dei treni rapidi, col rimborso del relativo supplemento, al personale autorizzato a viaggiare in classi ammesse sui treni stessi;

c)-l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale civile aereo, nei viaggi di servizio;

./.

4782

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

d)-l'uso del vagone letto per i funzionari di grado I°e 2° per distanze oltre i 400 km.,semprechè il viaggio non abbia termine prima delle ore due.

Delle concessioni previste alle lettere b) e c) del presente articolo può farsi uso soltanto in base a preventiva autorizzazione scritta del Direttore Generale.

Alla parcella di liquidazione delle indennità debbono unirsi la predetta autorizzazione,in originale,ed i biglietti dei passaggi sui treni rapidi,sulle navi,sugli aeromobili e sui vagoni letto per la parte destinata al viaggiatore. In caso contrario,le spese del più costoso mezzo di trasporto restano a carico del personale.

I4°- E'consentito l'uso dei mezzi meccanici di trasporto destinati a periodico e pubblico servizio diversi dalle Ferrovie dello Stato o di altri mezzi anche propri di trasporto nel caso in cui per imprescindibili necessità di servizio,l'uso delle FF.SS.per l'inconciliabilità degli orari e per il maggior tragitto da compiere non renda possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in Sede deve avvenire nella stessa giornata.

L'autorizzazione motivata,sottoscritta dal Direttore della Sede o dal Direttore Sanitario,o dal Direttore Generale,nel caso si tratti di personale dirigente,viene allegata alle parcelle dell'indennità.

Nei casi anzidetti viene rimborsato il costo del biglietto della classe che compete sulle FF.SS.a tariffa C,ovvero,se più economico,quello di altro mezzo pubblico di trasporto esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi,integrato,quando occorra,dalla indennità kilometrica su via ordinaria.

I5°- Nei viaggi per via aerea non è dovuta la diaria di missione quando sul prezzo del biglietto siano compresi il vitto e lo alloggio e tale diaria è ridotta di I/5 quando sia fornitu l'uno o l'altro trattamento.

I6°-Al personale è dovuto un compenso pari all'aumento di 2/IO sul prezzo del biglietto acquistato sulle Ferrovie,Tramwie ed altri mezzi pubblici di trasporto,a titolo di rimborso di piccole spese di viaggio (facchinaggio ed altre accessorie)escluse in ogni caso il supplemento per i treni rapidi,la spesa del vitto,quella del letto e quella di alloggio nelle tappe.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Alla parcella di liquidazione delle indennità debbono unirsi la predetta autorizzazione,in originale,ed i biglietti dei passaggi sui treni rapidi,sulle navi,sugli aeromobili e sui vagoni letto per la parte destinata al viaggiatore. In caso contrario,le spese del più costoso mezzo di trasporto restano a carico del personale.

I4°- E'consentito l'uso dei mezzi meccanici di trasporto destinati a periodico e pubblico servizio diversi delle Ferrovie dello Stato o di altri mezzi anche propri di trasporto nel caso in cui per imprescindibili necessità di servizio,l'uso delle FF.SS.per l'inconciliabilità degli orari e per il maggior tragitto da compiere non renda possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in Sede deve avvenire nella stessa giornata.

L'autorizzazione motivata,sottoscritta dal Direttore della Sede o dal Direttore Sanitario,o dal Direttore Generale,nel caso si tratti di personale dirigente,viene allegata alle parcelle dell'indennità.

Nei casi anzidetti viene rimborsato il costo del biglietto della classe che compete sulle FF.SS.a tariffa C,ovvero,se più economico,quello di altro mezzo pubblico di trasporto esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi,integrato,quando occorra,dalla indennità kilometrica su via ordinaria.

I5°- Nei viaggi per via aerea non è dovuta la diaria di missione quando sul prezzo del biglietto siano compresi il vitto e lo alloggio e tale diaria è ridotta di I/5 quando sia fornito l'uno o l'altro trattamento.

I6°-Al personale è dovuto un compenso pari all'aumento di 2/IO sul prezzo del biglietto acquistato sulle Ferrovie,Tramwie ed altri mezzi pubblici di trasporto,a titolo di rimborso di piccole spese di viaggio (facchinaggio ed altre accessorie)escluse in ogni caso il supplemento per i treni rapidi,la spesa del vitto,quella del letto e quella di alloggio nelle tappe.

Nei casi in cui si faccia uso dei mezzi di cui ai paragrafi I3 e I4,l'aumento compete nella misura corrispondente al mezzo regolamentare più economico.

I7°-Nel caso in cui l'impiegato non possa raggiungere la località Sede della missione servendosi unicamente dei mezzi di trasporto di cui al paragrafo precedente,spetta un compenso,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per ogni kilometro percorso su vie ordinarie non servite da veicoli a trazione meccanica adibiti a periodico e pubblico servizio,nella misura indicata nella tabella annessa alle presenti norme. Sull'ammontare di tali indennità non si applica l'aumento dei 2/IO di cui al paragrafo precedente.

I8°- Per le percorrenze su via ordinaria,il computo delle distanze kilometriche in zone montane,prive di strada,viene effettuato moltiplicando per dieci il dislivello altimetrico calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

I9°-Le indennità di missione,compreso il doppio decimo sulle spese di viaggio,sono aumentate dell'8/50% e sono soggette alla ritenuta del 9,I8% per le imposte erariali (Ricchezza mobile,Complementare e relative addizionali).

20°-Non è soggetto alla ritenuta del 9.I8% il compenso corrisposto a titolo di rimborso delle spese di kilometraggio per i percorsi su via ordinaria.

21°-Le richieste di rimborso delle spese di viaggio,nei casi di missione,di trasferimento con indennità o per recarsi al domicilio eletto dopo il collocamento a riposo,devono essere giustificate mediante scontrino (acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale C.per il percorso più breve e per la classe prevista per il proprio grado) tanto per l'andata, quanto - nel caso di missione - per il ritorno.

Lo scontrino è di colore verde per la I^classe,bianco per la 2^ e rosso per la 3^,ed è conforme a quello in uso per il personale dello Stato.

Qualora le richieste di rimborso non siano corredate dai prescritti scontrini ferroviari,e se questi siano incompleti o comunque inalterati,il rimborso della spesa viene sempre commisurato al costo del biglietto di 3^classe.

22°-Agli impiegati che ne facciano richiesta può essere concessa un'anticipazione per spese di missione e di trasferimento fino ai 2/3 di quelle presunte.

23°-Per le missioni,compiute dal personale nell'ambito della Colonia nella quale presta servizio,si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

24°-Agli impiegati che si recano in missione in Libia o nelle Colonie,competono le seguenti indennità:

il percorso eseguito nel Regno fino al porto d'imbarco;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18°- Per le percorrenze su via ordinaria, in comple[illegible] stanze kilometriche in zone montane, prive di strada, viene effettuato moltiplicando per dieci il dislivello altimetrico calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

19°-Le indennità di missione, compreso il doppio decimo sulle spese di viaggio, sono aumentate dell'8/50% e sono soggette alla ritenuta del 9,18% per le imposte erariali (Ricchezza mobile, Complementare e relative addizionali).

20°-Non è soggetto alla ritenuta del 9.18% il compenso corrisposto a titolo di rimborso delle spese di kilometraggio per i percorsi su via ordinaria.

21°-Le richieste di rimborso delle spese di viaggio, nei casi di missione, di trasferimento con indennità o per recarsi al domicilio eletto dopo il collocamento a riposo, devono essere giustificate mediante scontrino (acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale C. per il percorso più breve e per la classe prevista per il proprio grado) tanto per l'andata, quanto - nel caso di missione - per il ritorno.

Lo scontrino è di colore verde per la I^classe, bianco per la 2^ e rosso per la 3^, ed è conforme a quello in uso per il personale dello Stato.

Qualora le richieste di rimborso non siano corredate dai prescritti scontrini ferroviari, e se questi siano incompleti o comunque inalterati, il rimborso della spesa viene sempre commisurato al costo del biglietto di 3^classe.

22°-Agli impiegati che ne facciano richiesta può essere concessa un'anticipazione per spese di missione e di trasferimento fino ai 2/3 di quelle presunte.

23°-Per le missioni, compiute dal personale nell'ambito della Colonia nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni nel Regno.

24°-Agli impiegati che si recano in missione in Libia o nelle Colonie, competono le seguenti indennità:

a)-per il percorso eseguito nel Regno fino al porto d'imbarco; rimborso del costo del biglietto del 1780 o, aumentato del doppio decimo, oltre la diaria fissata per le missioni nel Regno;

b)-per il viaggio per via mare non è dovuta alcuna diaria, ma soltanto il rimborso del biglietto di passaggio in piroscafo, compreso il vitto.

Per la determinazione dell'aumento del doppio decimo, va detratto dal costo del biglietto di passaggio l'importo del vitto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c)-La corresponsione della diaria nella misura fissata per le missioni nel Regno,maggiorata del 75% se la missione si effettua nei territori della Libia e del 125% se la missione si effettua nei territori dell'Africa Orientale,soltanto durante l'effettiva permanenza nel territorio coloniale.

Per le missioni dalla Colonia nel Regno,l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio,secondo le norme suddette,ed alla indennità di missione nella misura stabilita nel Regno.

25°-Per gli incarichi affidati al personale nell'ambito dello stesso Comune di residenza non è dovuta la corresponsione dell'indennità di missione,ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sopportate per il mezzo di trasporto normale.

26°- Ha diritto all'indennità di trasferimento soltanto il personale di ruolo e fuori ruolo trasferito per motivi di servizio.

27°- Non sono corrisposte indennità,nè rimborso di spese,agli impiegati trasferiti in seguito a loro domanda.

28°-Agli impiegati collocati a riposo ed alle loro famiglie, nonchè alle famiglie di quelli deceduti in attività di servizio,spettano le indennità di trasferimento per recarsi al domicilio eletto,purchè la residenza prescelta sia raggiunta nel termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o della morte dell'impiegato.

Tali indennità,nel caso che il domicilio eletto si trovi all'Estero,sono dovute sino al confine od al porto d'imbarco del Regno,della Libia o della Colonia.

29°- Nei casi di trasferimento per motivi di servizio spettano:

a)-Il rimborso delle spese per,il trasporto del mobilio e delle masserizie. Nei casi in cui il trasporto avviene con mezzi diversi da quelli ordinari (ferrovie),l'impiegato deve sottoporre il preventivo della spesa alla Direzione Generale, la quale si riserva di autorizzare o meno la spesa stessa.

Le indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengano dopo che siano decorsi due anni dalla data in cui egli doveva prendere servizio nella [illegible] residenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

rivo al rimborso delle spese di viaggio,secondo le norme suddette,ed alla indennità di missione nella misura stabilita nel Regno.

25°-Per gli incarichi affidati al personale nell'ambito dello stesso Comune di residenza non è dovuta la corresponsione dell'indennità di missione,ma soltanto il rimborso delle spese eventualmente sopportate per il mezzo di trasporto normale.

26°- Ha diritto all'indennità di trasferimento soltanto il personale di ruolo e fuori ruolo trasferito per motivi di servizio.

27°- Non sono corrisposte indennità,nè rimborso di spese,agli impiegati trasferiti in seguito a loro domanda.

28°-Agli impiegati collocati a riposo ed alle loro famiglie, nonchè alle famiglie di quelli deceduti in attività di servizio,spettano le indennità di trasferimento per recarsi al domicilio eletto,purchè la residenza prescelta sia raggiunta nel termine di due anni dalla data di collocamento a riposo o dalla morte dell'impiegato.

Tali indennità,nel caso che il domicilio eletto si trovi all'Estero,sono dovute sino al confine od al porto d'imbarco del Regno,della Libia o della Colonia.

29°- Nei casi di trasferimento per motivi di servizio spettano:

a)-Il rimborso delle spese per,il trasporto del mobilio e delle masserizie. Nei casi in cui il trasporto avviene con mezzi diversi da quelli ordinari (ferrovie),l'impiegato deve sottoporre il preventivo della spesa alla Direzione Generale, la quale si riserva di autorizzare o meno la spesa stessa.

Le indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengano dopo che siano decorsi due anni dalla data in cui egli doveva prendere servizio nella nuova residenza.

b)-Il rimborso delle spese di viaggio per l'impiegato e per i membri della famiglia conviventi ed a carico (quelli ammessi a fruire della concessione C),nonchè per una persona di servizio (per quest'ultima il rimborso è limitato al prezzo del biglietto di 3^classe).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c)-Un'indennità pari alla diaria di IO giorni per gl'impiegati che non hanno persone di famiglia conviventi ed a carico, o di I5 giorni per coloro che hanno,conviventi ed a carico, quelle stesse persone di famiglia che sono ammesse a fruire delle riduzioni ferroviarie,concessione C/

d)-Un'indennità di L.IOO nette per ognuno dei detti componenti la famiglia,escluso l'impiegato. Per il personale subalterno,tale indennità è ridotta a L.70 nette.

30°-Al personale degli Istituti sanitari che non ha persone conviventi ed a carico ed usufruisce delle competenze accessorie o dell'assegno sostitutivo,ed al personale con famiglie a carico che può usufruire dell'alloggio gratuito per se e per la famiglia nell'Istituto sanitario presso il quale viene trasferito,spetta l'indennità di missione di cui alla lettera c) del paragrafo precedente soltanto per la durata del viaggio, come stabilito nel paragrafo 9 (2 a 4 giorni).

3I°-Per gli impiegati trasferiti nei territori della Libia le indennità sono aumentate del 75%,mentre per quelli trasferiti nei territori dell'Africa Orientale,le indennità stesse sono aumentate del I25%.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

d)-un'indennità di L.100 nette per ognuno dei detti componenti la famiglia,escluso l'impiegato. Per il personale subalterno,tale indennità è ridotta a L.70 nette.

30°-Al personale degli Istituti sanitari che non ha persone conviventi e d a carico ed usufruisce delle competenze accessorie o dell'assegno sostitutivo,ed al personale con famiglia a carico che può usufruire dell'alloggio gratuito per se e per la famiglia nell'Istituto sanitario presso il quale viene trasferito,spetta l'indennità di missione di cui alla lettera c) del paragrafo precedente soltanto per la durata del viaggio, come stabilito nel paragrafo 9 (2 a 4 giorni).

31°-Per gli impiegati trasferiti nei territori della Libia le indennità sono aumentate del 75%,mentre per quelli trasferiti nei territori dell'Africa Orientale,le indennità stesse sono aumentate del 125%.-

4779

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO
aumentate del 70% dal I.I2.43 per Ord.Region.n.2

Cariche, gradi, qualif.	diaria giornaliera nomin. lorda	diaria giornaliera aum.del 70% dal I.I2.43	Ferrovie	Linea aerea tramw.e auto mobilistiche	Linee navig. marittima o lacuale	Vie ordin
Presidente	I60.==	I73.60	295.I2			
Consiglieri Amm.-Sinci, Dirett.Generale e Vice " "	I50.==	I62.75	276.67			Indenità kilometrica a Km. L. 2.
Gradi I° e 2°	I20.==	I30.20	22I.34	I^ classe		
Gradi 3°e 4°e Dirett. Sanit.di I^e 2^cl.	I00.==	I08.50	I84.45			
Grado 5°-Dirett.San. di 3^cl.-Economo di I^cl.e Ing.re f.r.	90.==	97.65	I66.00			
Grado 6°-Medico di I^ cl.-Economo 2^cl.	80.00	86.80	I47.56			
Gradi 7°e 8°, Medico Prim.di 2^cl., Economo di 3^cl., Procur. Legale f.r.; Medico f.r.delle Sedi	70.00	75.95	I29.II	classe unica	I^ classe	
Grado 9°, Medico aiuto Med.assist., farmac. V.Econ.Assist.f.r., Med.f.r.delle ist. sanit.e impieg.f.r. di I°gr.	60.00	65.I0	II0.67	II^ classe		
Gr.I0°, Aiuto Econ., Impieg.f.r.2°e 3°gr.	55.00	59.67	I0I:43			
Pers.ausiliario, Capo Sala, inf., Imp.4°5°8°gr	50.00	54.25	92.22			Indenità kilom a km. L.I.5
Pers.subalt.e Inserv. (7°gr.)	45.00	48.82	82.99	III^cl.	III^cl.	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO
aumentate del 70% dal I.I2.43 per Ord.Region.n.2

,gradi,qualif.	diaria giornaliera nomin. lorda	sum.del 70% dal I.I2.43	Ferrovie	Linea aerea tramw.e auto mobilistiche	Linee navig. marittima o lacuale	Vie ordin
ente	I60.==	I73.60	295.I2			
lieri Amm.-Sin irett.Generale " "	I50.==	I62.75	276.67			
I° e 2°	I20.==	I30.20	22I.34	I^ classe		
3°e 4°e Dirett. di I^e 2^cl.	I00.==	I08.50	I84.45			
5°-Dirett.San. .-Economo di Ing.re f.r.	90.==	97.65	I66.00			
6°-Medico di I^ nomo 2^cl.	80.00	86.80	I47.56			
7°e 8°,Medico 2^cl.,Econo- ^cl.,Procur. f.r.;Medico le Sedi	70.00	75.95	I29.II		classe unica	I^ classe
°,Medico aiuto ist.,farmac. Assist.f.r., .delle ist. impieg.f.r.	60.00	65.I0	II0.67	II^ classe		
Aiuto Econ.,Im- r.2°e 3°gr.	55.00	59.67	I0I:43			
giliario,Capo .,Imp.4°5°8°gr	50.00	54.25	92.22			
oalt.e Inserv. r.)	45.00	48.82	82.99	III^cl.	III^cl.	Indennità kilom a km. L.I.50

Indennità kilometrica a Km. L. 2.

. copia

I.N.P.S.
SEDE CENTRALE ROMA

ROMA II.II.I942

9

LETTERA CIRCOLE. 66893 P/267 OGGETTO: Aumento dell'indennità kilometrica di cui alla tabella delle diarie dovute per le missioni nel Regno

AI DIRETTORI DI SEDE = AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA = AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA DELLA LIBRA e p.c.AI CAPI SERVIZIO E AGLI ISPETTORI.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile I942 furono maggiorate le indennità spettanti al personale in caso di missione o di trasferimento ai sensi degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il personale.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione ha disposto,nella seduta I6 settembre I942,che la indennità chilometrica spettante al personale in caso di missione o di trasferimento,per essere adeguata all'attuale costo dei mezzi di trasporto da noleggio,venga elevata, a decorrere dal I°settembre I942,da L. I.00 a L. 2.== a chilometro per i gradi superiori al IX e da L.0.75 a L. I.50 a chilometro per gli altri gradi.

Gli uffici interessati dovranno corrispondere i conguagli relativi alle indennità chilometriche liquidate per i periodi dal I°settembre I942 in poi,compilando,a tale scopo,un'apposita parcella della quale trasmetteranno una copia,per il controllo,a questa Sede Centrale.-

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.O.C.
IL REGGENTE

4 4777

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

..UPI Sede di Napoli

13ª Mensilità :

Gli elementi che compongono la dal 9 del mese UPI (13ª mensilità) dell'anno 19 mesi e successivi) sono gli stessi che appaiono alla voce 4 tenuta al 31 Dicembre ~~dell'anno~~ e successivi, eccettuato l'assegno temporaneo di guerra.

Pertanto, le voci spettanti al 31 Dicembre ha diritto oltre allo stipendio a: assegno personale, assegno ex combattente, aggiunta di famiglia, aggiunta di carica e assegno temp. di guerra, le altre che saranno pure corrisposte per la 13ª mensilità, eccettuato l'a. t. g.

Stipendio base per formazione mensilità :

Si richiama quanto è detto alla pag 2 della Circ N. 35686 P. del 24.6.43. La retribuzione base per il calcolo di detta premio deve intendersi quella riportata al rigo "Totale retribuzione lorda", colonna "Per il mese di giugno e per ciascuno dei mesi successivi" del mod 101. e cioè la retribuzione mensile complessiva lorda, dalla quale vanno detratti gli eventuali assegni indicati nella Circ predetta, che non sono validi ai fini del premio.

Indennità di aggiunta :

(Vedi aggiunta di carica)

Aggiunta di carica

Si richiamano gli art 32 e 33 del Regolamento per il Personale pag 13). Tale indennità fissata dal Cons. di Amm.ne su proposto del Comitato Esecutivo nella misura di £ 5.935.90 annue nominali, pari a £ 4843.68 e £ 403.64 rispettivamente annue e mensili lorde, a favore dei funzionari di grado superiore al 5°,

Pertanto, le un dipendente al 31 dicembre ha diritto oltre allo stipendio a: assegno personale, assegno ex combattente, aggiunta di famiglia, aggiunta di carica e assegno tempo di guerra, le quali cifre saranno pure comprese per la determinazione, eccettuata l'a. t. 9.

Stipendio base per formazione emolumento:

Si richiama quanto è detto alla pag 2 della Circ N. 37686 P. del 24.6.43. La retribuzione base per il calcolo di detta premio deve intendersi quella riportata al rigo "totale retribuzione lorda" colonna "per il mese di giugno e per ciascuno dei mesi successivi." del mod 69. e cioè la retribuzione mensile complessiva lorda, dalla quale vanno detratti gli emolumenti assegni indicati nella Circ predetta, che non sono validi ai fini del premio.

Indennità di aggiunta:

(Vedi aggiunta di carica)

Aggiunta di carica

Si richiamano gli art 32 e 33 del Regolamento per il Personale pag 13). Tale "indennità" fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Esecutivo nella misura di £ 5.935.90 annue nominali, pari a £ 1813.68 e £ 403.64 rispettivamente annue e mensili lorde, a favore dei funzionari di grado superiore al 5°, in luogo dell'assegno per aggiunta di famiglia 776 venne mantenuta anche quando ai predetti funzionari, con decorrenza 1.7.41 (R.D.L. 14.7.41 N 646) e limitatamente alla durata dello stato di guerra, fu concessa l'aggiunta di famiglia ridotta (nella misura in vigore al 31.8.41. precedentemente cioè all'aumento del 40% stabilito dal R D L 24/3/41.

Mancando alla Sede norme particolari per la concessione di indennità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sul reggente dell'Uff... è stato in forza di questi e salvo ratifica della S.V. concesso una indennità di reggenza pari a quella stabilita quale "aggiunta di carica".

Maggiorazione 1.50 per lavoro straordinario computato limitatamente alla durata dell'orario unico (Circ. 24141 P. 119 del 26.4.38)

Constatati i rarissimi casi in cui il personale acconsente ad iniziare il lavoro straordinario un'ora e mezza dopo la fine dell'orario normale non si è fin'ora tenuto conto di tale disposizione.

Premio di cauzione:
Indennità liquidata anno per anno dalla S.V. a favore dei cassieri. Da una lettera circolare si rileva che la suddetta indennità (3%) in conformità di analoga deliberazione del comitato Esecutivo, viene calcolata sul valore effettivo della cauzione prestata, applicando poi la riduzione di cui al RD. 23.-20.11.938 N. 1491 e 14.2.34. N. 561, e l'aumento del 50% di cui alla deliberazione n. 1 (1936) del Consiglio di Amministrazione.
Ad un cassiere ad esempio per l'esercizio 1942 sul valore effettivo della cauzione prestata (£ 14.425) è stata liquidata nel 1943 la somma netta di £ 330.25.

Emergenza:
Le mensilità sono state erogate con il seguente criterio:
- al personale di ruolo { 3 stipendi netti al 31.7.43
  3 indennità di bombardamento nette al 31.7.43
- al personale fuori ruolo { 1 stipendio netto al 31.7.43
  1 indennità di bombardamento netta al 31.7.43

S.P.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE CENTRALE ROMA

Circolare n. 10393 G.C.C.

ALLEG. 2.

Roma, 16 febbraio 1943-XXI.
Corso Umberto I, 239

OGGETTO: **Competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari.**

Ai Direttori sanitari
Agli Economi delle Case di riposo e di ricovero
e, per conoscenza,
Agli Ispettori
Ai Direttori di Sede

Con deliberazione del Comitato Esecutivo, che si allega in copia, è stata disciplinata la concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio o assegno sostitutivo) al personale stipendiato delle Case di cura.

Ad integrazione e chiarimento delle relative norme si precisa e si dispone quanto segue:

1. — Come risulta dagli articoli 2, 5, 7 e 8 della delibera, la concessione delle competenze accessorie è prevista nei riguardi del personale che:

— appartenga ai ruoli del personale degli Istituti sanitari;

— svolga presso le Case di cura mansioni corrispondenti a quelle proprie del personale anzidetto, sia esso appartenente ad altri ruoli o straordinario o assunto in sostituzione di richiamati.

Nulla è pertanto innovato alle disposizioni secondo cui non spettano competenze accessorie al personale (impiegate ausiliarie, subalterni, personale straordinario o in sostituzione di richiamati, con mansioni corrispondenti) che, pur prestando servizio presso le Case di cura, non fa parte dei ruoli del personale degli Istituti sanitari nè disimpegna mansioni analoghe a quelle del personale stesso.

2. — Le competenze accessorie consistono nel godimento del vitto e dell'alloggio, per il personale senza famiglia a carico, e del solo alloggio, per sé e famiglia, nei riguardi del personale con famiglia a carico.

Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3 della delibera, ha facoltà di escludere il personale dal godimento in natura, totale o parziale, delle competenze accessorie. In tal caso viene corrisposto, in conformità dell'allegata tabella, un assegno sostitutivo delle prestazioni non accordate in natura.

3. — Può verificarsi il caso che il personale addetto alle Case di cura richieda, in via di concessione, prestazioni in natura cui non ha diritto a titolo di competenze accessorie, come accade nelle seguenti ipotesi:

a) personale con famiglia a carico che, non usufruendo dell'alloggio per sé e famiglia e percependo l'assegno sostitutivo, richieda di godere personalmente del vitto, o dell'alloggio, o di entrambi;

b) personale con famiglia a carico che, usufruendo di alloggio per sé e famiglia, richieda di godere personalmente del vitto;

c) personale (v. n. 1, line) cui non spettano competenze accessorie, che richieda di usufruire del vitto, o dell'alloggio, o di entrambi.

4775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nei tre casi anzidetti, a norma dell'art. 10, può essere eccezionalmente accordato, con specifica, preventiva autorizzazione del Direttore Generale, su motivata richiesta scritta degli interessati, corredata del parere del Direttore sanitario, di godere, a pagamento, delle prestazioni in natura, fermo restando il normale trattamento economico del personale stesso.

La quota giornaliera dovuta nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) è stabilita come segue, con decorrenza 1° marzo 1943-XXI:

— per ciascun pasto: L. 10 (dieci);
— per alloggio: L. 5 (cinque);
— per intero vitto e alloggio (personale collegiato): L. 25 (venticinque).

Nei riguardi del personale di cui alla lett. *c*) le quote anzidette sono ridotte alla metà.

La concessione può anche essere di durata limitata nel tempo, ma non è ammessa con carattere saltuario, e perciò la quota suddetta — da corrispondere mediante ritenuta sullo stipendio — è dovuta anche nei giorni in cui il personale non usufruisca delle prestazioni accordategli, esclusi i periodi di ferie, i casi di malattia e i giorni di riposo settimanale.

4. — Il personale inviato in missione presso un Istituto sanitario e non avente diritto alle competenze accessorie, può prendere i pasti nella Casa di cura, qualora non abbia modo di usufruire del vitto fuori dell'Istituto sanitario se non con grave intralcio nell'adempimento del proprio compito. Eccezionalmente, quando si trovi presso Istituti lontani da centri abitati, può inoltre essere ammesso ad alloggiare nella Casa di cura, semprechè vi sia disponibilità di posto.

Nei casi suindicati dovranno corrispondersi le stesse quote stabilite nei riguardi del personale di cui al n. 3, lett. *c*), se si tratti di personale avente le medesime qualifiche, e, in ogni altro caso, le quote previste per il personale di cui al n. 3, lettere *a*) e *b*), le quali ultime si applicano anche per gli estranei alla Casa di cura (assistenti sociali, ecc.) eccezionalmente autorizzati da questa Direzione Generale ad usufruire di prestazioni in natura.

5. — Alla fine di ogni mese, in allegato al Mod. C.C. ec. 5b, dovrà essere trasmesso a questa Direzione Generale un elenco nominativo delle persone ammesse ad usufruire di prestazioni a pagamento, con l'indicazione del numero e della natura delle prestazioni concesse a ciascuno e dei corrispettivi versati.

6. — Entro dieci giorni dovrà pervenire a questa Direzione Generale (Servizio Gestione Case di cura) un elenco completo del personale retribuito con Mod. S.P. 7, addetto a codesto Istituto sanitario, con le seguenti indicazioni, per ciascun nominativo:

a) qualifica e grado;
b) situazione di famiglia, agli effetti dell'art. 2 della delibera;
c) importo dell'assegno sostitutivo in godimento;
d) prestazioni attualmente usufruite in natura a titolo di competenze accessorie e quindi senza corrispettivo;
e) prestazioni attualmente usufruite in natura e a pagamento, in quanto non concesse a titolo di competenze accessorie;
f) assegno sostitutivo spettante, a norma della delibera, qualora le competenze accessorie non siano concesse in natura;
g) proposte del Direttore sanitario per l'applicazione dell'art. 3 della delibera, tenuto conto anzitutto delle esigenze del servizio e, subordinatamente, delle aspirazioni degli interessati.

All'elenco dovranno essere allegate le eventuali richieste degli interessati per l'applicazione dell'art. 10 della delibera, in calce alle quali il Direttore sanitario esprimerà il proprio parere succintamente motivato.

7. — Per la compilazione dei nuovi Mod. S.P. 7, resa necessaria dalle norme in esame, saranno impartite istruzioni a parte.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
BALDUCCI

2548/5311 - 2-943 - G. (880)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

OGGETTO: **Competenze accessorie al personale di ruolo e fuori ruolo che presti servizio presso gli Istituti sanitari.**

IL COMITATO ESECUTIVO (seduta del 23 dicembre 1942-XXI)

Visti l'art. 64 del Regolamento per il personale e la tabella n. 9 annessa al Regolamento stesso;

Visti l'art. 7 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » e la tabella annessa alle « Norme » stesse;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare più compiutamente, con inizio dal 1° gennaio 1943-XXI, la spettanza e le modalità di concessione delle competenze accessorie (vitto e alloggio) e del relativo assegno sostitutivo al personale di ruolo e fuori ruolo addetto ad Istituti sanitari, nonchè di rivedere la tabella degli assegni stessi;

Udita la relazione del Direttore Generale sui provvedimenti finora adottati in proposito e sulle esigenze da tener presenti nel regolare la materia, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi delle Case di cura, alla ubicazione di queste e alla situazione determinatasi a seguito dello stato di guerra;

DELIBERA

l'adozione in via d'urgenza, con decorrenza 1° gennaio 1943-XXI e salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, delle seguenti norme:

1. — L'art. 61 del Regolamento per il personale e l'art. 7 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario », come pure la tabella n. 9 annessa al predetto Regolamento e l'annotazione in calce alla tabella delle retribuzioni annessa alle « Norme » suindicate, sono abrogati.

2. — Al personale di cui all'art. 2, paragrafo II, del Regolamento per il personale, è concesso, in aggiunta allo stipendio, il godimento, presso gli Istituti sanitari, dell'alloggio e dell'intero vitto, se trattisi di personale senza famiglia a carico, o, altrimenti, del solo alloggio per se e famiglia.

Agli effetti del comma precedente è considerato personale con famiglia a carico quello maschile per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia coniugato;
b) abbia prole minorenne;
c) abbia a proprio prevalente carico figlie nubili o vedove maggiorenni;
d) abbia ascendenti prevalentemente a proprio carico;

nonchè il personale femminile, vedovo o nubile, per il quale ricorra una delle condizioni di cui alle precedenti lettere *b*, *c*) o *d*).

474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

3. — Il Direttore Generale, con suo provvedimento discrezionale revocabile in qualunque momento, può escludere il personale dal godimento in natura, totale o parziale, delle suddette competenze accessorie. In tali casi compete al personale un assegno sostitutivo delle prestazioni non godute, nella misura stabilita dall'allegata tabella e con le norme appresso indicate.

Al personale che rinuncia al godimento totale o parziale delle competenze accessorie, senza l'autorizzazione del Direttore Generale, non compete alcun assegno sostitutivo.

4. — Il controvalore delle competenze accessorie spettanti a norma del primo comma del n. 2, e risultante dalla tabella predetta, è utile ai fini del Fondo di previdenza, ed è equiparato ad ogni effetto allo stipendio. Nei casi di passaggio di ruolo previsti dall'art. 18 del Regolamento per il personale, il controvalore delle competenze accessorie stesse non si computa agli effetti del conguaglio degli stipendi.

5. — Al personale straordinario dei gruppi 1°, 2° o 4°, in quanto presti servizio presso Istituti sanitari, e a quello dei gruppi 3°, 6° o 8°, si applicano, per la concessione delle competenze accessorie, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale dei ruoli degli Istituti sanitari.

L'assegno sostitutivo eventualmente spettante al suddetto personale è quello minimo che, nelle medesime condizioni di famiglia, sarebbe percepito, rispettivamente, da un medico assistente, se trattisi di personale di gruppo 1°, da un aiutante di economato, se trattisi di personale di gruppo 2°, e da una capo sala, se trattisi di personale dei gruppi 3°, 4°, 6° ed 8°.

6. — Il secondo comma dell'art. 10 delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » è abrogato e sostituito con il seguente:

« Il contributo di cui al comma precedente non è dovuto:

a) sugli assegni « ad personam »;

b) sull'aggiunta di famiglia ».

7. — Al personale di cui all'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento per il personale, in quanto assegnato a prestare servizio presso Istituti sanitari, spettano le competenze accessorie previste dalle precedenti disposizioni. Tali competenze non sono da considerare utili ai fini del Fondo di previdenza.

In caso di mancata concessione in natura, totale o parziale, delle competenze accessorie, è corrisposto un assegno speciale, in misura pari a quello sostitutivo minimo spettante, nelle medesime circostanze, al personale degli Istituti sanitari che si trovi nella stessa situazione di famiglia, secondo la seguente equiparazione, qualunque sia il ruolo di appartenenza:

personale di grado non inferiore al 5° della 1ª categoria e personale di grado 1° della 2ª categoria, equiparato a Direttore sanitario;

personale dei gradi 6°, 7° e 8° della 1ª categoria, 5°, 6° e 7° della 2ª categoria, 6° e 7° della 3ª categoria, equiparato a economo di 2ª e 3ª classe;

altro personale, equiparato ad aiutante di economato allo stipendio iniziale.

8. — Al personale assunto in sostituzione di richiamati sono estese, per la concessione delle competenze accessorie e in quanto applicabili, le disposizioni vigenti nei riguardi del personale fuori ruolo che disimpegna mansioni corrispondenti.

9. — Il trattamento di missione del personale che usufruisce gratuitamente, presso l'Istituto sanitario cui viene assegnato, dell'alloggio e del vitto, ovvero dell'alloggio per sé e famiglia, è regolato dal n. 9 delle « Norme per il trattamento di missione e di trasferimento al personale dell'I.N.F.P.S. ».

Al personale che percepisce il trattamento di missione, anche ridotto, non compete in alcun caso l'assegno speciale di cui al secondo comma del n. 7.

10. — Il Direttore Generale può, eccezionalmente, autorizzare la concessione, a pagamento, nei riguardi del personale addetto ad Istituti sanitari, di prestazioni di vitto e di alloggio non comprese tra quelle spettanti a norma delle precedenti disposizioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tale concessione sarà effettuata contro corresponsione di una quota che verrà stabilita dal Direttore Generale, tenuto conto del costo delle prestazioni.

La quota di cui al comma precedente potrà essere fissata in misura ridotta — comunque non inferiore alla ritenuta effettuata sulla retribuzione, per analoghe prestazioni, al personale salariato delle Case di cura — nei riguardi del personale ausiliario femminile, del personale subalterno e del personale straordinario di gruppo 3^{o} o 4^{o}.

11. — I provvedimenti adottati dalla Direzione Generale fino all'entrata in vigore della presente deliberazione, in materia di concessione del vitto e dell'alloggio o del relativo assegno sostitutivo, nei riguardi del personale in servizio presso Istituti sanitari sono ratificati e cessano di avere effetto dal 1^{o} gennaio 1943 XXI.

2540/5312 - 2.943 - 41. (500)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

TABELLA DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE COMPETENZE ACCESSOR

QUALIFICHE	Personale con famiglia a carico		Personale senza famiglia a carico							
	alloggio per sé e famiglia		vitto e alloggio		alloggio		intero vitto		un pas	
	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	m
Direttore sanitario	8.349,60	695,80	3.795,24	316,27	759 —	63,25	3.036,24	253,02	1.518,12	
Medico primario Economo di 1ª classe	6.325,56	527,13	3.036,24	253,02	607,20	50,60	2.429,04	202,42	1.214,52	
Medico aiuto Economo di 2ª e 3ª classe	5.566,44	463,87	2.783,16	231,93	556,68	46,39	2.226,48	185,54	1.113,24	
Medico assistente (stipendio iniziale)	4.839,12	403,51	2.293,92	191,66	459,96	38,33	1.839,96	153,33	919,98	
Medico assistente (al 1° scatto) Farmacista	4.807,08	400,59	2.277 —	189,75	455,40	37,95	1.821,60	151,80	910,80	
Medico assistente (al 2° scatto) Vice Economo Farmacista (dal 2° scatto in poi)	5.060,40	421,70	2.530,08	210,84	506,04	42,17	2.024,04	168,67	1.012,02	
Farmacista (stipendio iniziale)	4.853,04	404,42	2.577,96	214,83	515,64	42,97	2.062,32	171,86	1.031,16	
Aiutante di economato (stipendio iniziale)	4.347,12	362,26	2.320,08	193,34	464,04	38,67	1.856,04	154,67	928,02	
Aiutante di economato (al 1° scatto)	4.312,56	359,38	2.035,20	169,60	407,04	33,92	1.628,16	135,68	814,08	
Aiutante di economato (al 2° scatto)	4.554,36	379,53	2.277,24	189,77	455,64	37,97	1.821,60	151,80	910,80	
Capo sala (fino al 5° scatto) Infermiera	3.093,48	257,79	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	
Capo sala (al 4° scatto)	3.062,88	255,24	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	

GU/312 - 8041 - G. (800)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PERSONALE DEGLI ISTITUTI SANITARI

TABELLA DELL'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELLE COMPETENZE ACCESSORIE

QUALIFICHE	Personale con famiglia a carico		Personale senza famiglia a carico							
	alloggio per sè e famiglia		vitto e alloggio		alloggio		intero vitto		un pasto	
	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile	annuo	mensile
ettore sanitario	8.349,60	695,80	3.795,24	316,27	759 —	63,25	3.036,24	253,02	1.518,12	126,51
dico primario nomo di 1ª classe	6.325,56	527,13	3.036,24	253,02	607,20	50,60	2.429,04	202,42	1.214,52	101,21
dico aiuto nomo di 2ª e 3ª classe	5.566,44	463,87	2.783,16	231,93	556,68	46,39	2.226,48	185,54	1.113,24	92,77
dico assistente (stipendio iniziale)	4.839,12	403,51	2.299,92	191,66	459,96	38,33	1.839,96	153,33	919,98	76,66
dico assistente (al 1° scatto) rmacista	4.807,08	400,59	2.277 —	189,75	455,40	37,95	1.821,60	151,80	910,80	75,90
dico assistente (al 2° scatto) e Economo rmacista (dal 2° scatto in poi)	5.060,40	421,70	2.530,08	210,84	506,04	42,17	2.024,04	168,67	1.012,02	84,33
rmacista (stipendio iniziale)	4.853,04	404,42	2.577,96	214,83	515,64	42,97	2.062,32	171,86	1.031,16	85,93
utante di economato (stipendio iniziale)	4.347,12	362,26	2.320,08	193,34	464,01	38,67	1.856,04	154,67	928,02	77,33
utante di economato (al 1° scatto)	4.212,56	359,38	2.035,20	169,60	407,04	33,92	1.628,16	135,68	814,08	67,84
utante di economato (al 2° scatto)	4.554,36	379,53	2.277,24	189,77	455,64	37,97	1.821,60	151,80	910,80	75,90
po sala (fino al 3° scatto) fermiera	3.093,48	257,79	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	51,55
po sala (al 4° scatto)	3.062,88	255,24	1.546,68	128,89	309,36	25,78	1.237,32	103,11	618,66	51,55

A 7/33

15

RITENUTE

1) PREVIDENZA { Conto individuale
Assicurazione invalidità vecchiaia

Conto individuale

Il personale di ruolo viene iscritto al Fondo di Previdenza dalla data dell'assunzione, il personale fuori ruolo dopo trascorsi due anni dall'assunzione stessa, considerando come mese intero la frazione di esso.

Il contributo mensile da ritenere è pari al 5% dell'importo di tabella anno (risultante alla col. 1 del Mod. S.P.7) delle seguenti competenze:

a) - stipendio
b) - assegno personale
c) - assegno ex combattente } diviso per 12 -

Nessun altro assegno all'infuori di quelli sopraindicati va preso in considerazione agli effetti di cui sopra.

In alcuni casi speciali l'importo della competenza lorda ridotta ed aumentata a norma di legge (Col.2) risulta superiore all'importo della competenza nominale (Col.1). In tale caso la ritenuta per la Previdenza va calcolata sull'importo che risulta maggiore.

2) Assicurazione invalidità vecchiaia

E' soggetto all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia tutto il personale dipendente sia di ruolo che fuori ruolo secondo le norme di legge (vedi tabella contributi assicurativi alleg.)

Per il personale iscritto al Fondo di Previdenza e soggetto all'assicurazione invalidità vecchiaia si possono verificare due casi.

a) - Se l'importo della ritenuta di previdenza (5%) è superiore al contributo per l'assicurazione invalidità vecchiaia, la quota di assicurazione obbligatoria si riporta al rigo 13 del Mod. S.P.7, mentre al rigo 12 si iscrive soltanto la differenza tra gli importi delle due ritenute.

La somma delle cifre iscritte ai righi 12°e 13° della colonna 4 deve pertanto corrispondere in ogni caso al 5% degli assegni computabili agli effetti della previdenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto individuale

Il personale di ruolo viene iscritto al Fondo di Previdenza dalla data dell'assunzione, il personale fuori ruolo dopo trascorsi due anni dall'assunzione stessa, considerando come mese intero la frazione di esso.

Il contributo mensile da ritenere è pari al 5% dell'importo di tabella anno (risultante alla col. 1 del Mod. S.P.7) delle seguenti competenze:

a) - stipendio
b) - assegno personale
c) - assegno ex combattente } diviso per 12 -

Nessun altro assegno all'infuori di quelli sopraindicati va preso in considerazione agli effetti di cui sopra.

In alcuni casi speciali l'importo della competenza lorda ridotta ed aumentata a norma di legge (Col.2) risulta superiore all'importo della competenza nominale (Col.1). In tale caso la ritenuta per la Previdenza va calcolata sull'importo che risulta maggiore.

2) Assicurazione invalidità vecchiaia

E' soggetto all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia tutto il personale dipendente sia di ruolo che fuori ruolo secondo le norme di legge (vedi tabella contributi assicurativi alleg.)

Per il personale iscritto al Fondo di Previdenza e soggetto all'assicurazione invalidità vecchiaia si possono verificare due casi.

a) - Se l'importo della ritenuta di previdenza (5%) è superiore al contributo per l'assicurazione invalidità vecchiaia, la quota di assicurazione obbligatoria si riporta al rigo 13 del Mod. S.P.7, mentre al rigo 12 si iscrive soltanto la differenza tra gli importi delle due ritenute.

La somma delle cifre iscritte ai righi 12°e 13° della colonna 4 deve pertanto corrispondere in ogni caso al 5% degli assegni computabili agli effetti della previdenza;

b) - Se l'importo della ritenuta di previdenza (5%) è inferiore al contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, l'importo della ritenuta di previdenza (5%) viene registrato al rigo 12° e nessuna somma viene iscritta al rigo 13°.

Ne risulta che la quota assicurativa così iscritta è inferiore a quella dovuta dall'impiegato: ciò non influisce tuttavia ai fini del contributo globale per assicurazione invalidità e vecchiaia che deve essere riportato al rigo 28° nella cifra effettivamente dovuta per quota del dipendente e dell'amministrazione. E' evidente che la cifra riportata

4772

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

al rigo 28° risulterà in tal modo superiore al triplo del contributo assic. invalidità e vecchiaia ed al doppio delle altre forme assicurative esposte nel Mod. S.P.7 - come quote a carico del dipendente; ma la differenza relativa sarà regolarizzata dalla Sede Centrale con prelevamento sul contributo di previdenza a carico dell' Amministrazione (15%).

3) Contributo Ente Nazionale Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Il personale assunto direttamente in ruolo viene iscritto all' Ente di Previdenza dalla data di assunzione se questa avviene con il I° del mese; dal primo giorno del mese successivo se l'assunzione avviene durante il mese.

Qualora si tratti invece di personale nominato in ruolo, già iscritto all'Ente quale fuori ruolo, l'iscrizione prosegue regolarmente.

L'importo del contributo da versare all'Ente di Previdenza è determinato nella misura dell'1% della retribuzione mensile lorda, intendendosi per tale quella risultante dalla somma di tutte le cifre impostate alla col. 4.

4) Contributo fondo assegni educazione orfani

E' soggetto a tale contributo soltanto il personale di ruolo con decorrenza dalla data dell'assunzione in ruolo.

L'importo della ritenuta è pari all'1% dello stipendio e degli altri assegni utili per la pensione.

5) Contributo per l'assicurazione disoccupazione

Sono soggetti ~~essi~~ all'assicurazione disoccupazione tutti i dipendenti fuori ruolo secondo le norme di legge (Vedi tabella contributi assic. allegata).

6) Contributo per l'assicurazione tubercolosi

Sono soggetti all'assicurazione tubercolosi tutti i dipendenti sia di ruolo che fuori ruolo secondo le norme di legge. (Vedi tabella contributi assicurativi allegata).

7) Ritenute erariali

La ritenuta è pari al 9.18% del reddito imponibile; determinato detraendo dallo stipendio lordo, l'importo di tutte le ritenute di cui ai righi 12-13-14-15-16-17 del Mod. S.P.7.-

8) Contributo fondo garanzia cessione stipendio

4771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

di diritto pubblico.

Il personale assunto direttamente in ruolo viene iscritto all' Ente di Previdenza dalla data di assunzione se questa avviene con il I° del mese; dal primo giorno del mese successivo se l'assunzione avviene durante il mese.

Qualora si tratti invece di personale nominato in ruolo, già iscritto all'Ente quale fuori ruolo, l'iscrizione prosegue regolarmente.

L'importo del contributo da versare all'Ente di Previdenza è determinato nella misura dell'I% della retribuzione mensile lorda, intendendosi per tale quella risultante dalla somma di tutte le cifre impostate alla col. 4.

4) Contributo fondo assegni educazione orfani

E' soggetto a tale contributo soltanto il personale di ruolo con decorrenza dalla data dell'assunzione in ruolo.

L'importo della ritenuta è pari all'I% dello stipendio e degli altri assegni utili per la pensione.

5) Contributo per l'assicurazione disoccupazione

Sono soggetti ~~assi~~'all'assicurazione disoccupazione tutti i dipendenti fuori ruolo secondo le norme di legge (Vedi tabella contributi assic. allegata).

6) Contributo per l'assicurazione tubercolosi

Sono soggetti all'assicurazione tubercolosi tutti i dipendenti sia di ruolo che fuori ruolo secondo le norme di legge. (Vedi tabella contributi assicurativi allegata).

7) Ritenute erariali

La ritenuta è pari al 9.I8% del reddito imponibile: determinato detraendo dallo stipendio lordo, l'importo di tutte le reitenute di cui ai righi 12-13-14-15-16-17 del Mod. S.P.7.-

8) Contributo fondo garanzia cessione stipendio

4771

Il personale, sia di ruolo che fuori ruolo, è tenuto alla contribuzione al fondo garanzia, a decorrere dalla stessa data in cui viene iscritto al Fondo di Previdenza.

L'importo della ritenuta è del 0.50%, e si calcola sullo stipendio e sugli altri assegni utili per la pensione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie
R.D.L. 16.3.43 n. 126 = Impiegati di ruolo

Classe di contrib	Retribuzione mensile	Ass.ne Inv. e vecch.	Ass.ne Ds.	Assic. Tbc.	Totale Ritenute	Totale Concorso Amm.ne	Totale Marche da applicarsi mensilmente
1	Fino a £.150	5.65	==	2.00	7.65	13.30	20.95
2^	oltre £.150 fino a £.250=	9.40	==	2.50	11.90	21.30	33.20
3^	" " 250 " " 400=	15.05	==	3.==	18.05	33.10	51.15
4^	" " 400 " " 600=	22.60	==	3.==	25.60	48.20	73.80
5^	" " 600 " " 800=	30.10	==	3.45	33.55	63.65	97.20
6^	" " 800 " "1000=	37.60	==	3.45	41.05	78.65	119.70
7^	" "1000 " "1200=	45.10	==	3.45	48.55	93.65	142.20
8^	" " 1200 " "1400=	52.60	==	3.60	56.20	108.80	165.==
9^	" "1400	60.10	==	3.60	63.70	123.80	187.50

0,22 770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

(2

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie
R.D.L. 18.3.43 N. 126

Personale fuori ruolo -in sostituzione richiamati alle armi - in sostituzione ammalati - giornaliero

Classe di contrib.	Retribuzione mensile	Ass.ne Inv. e vecchiaia	Ass.ne Ds.	Ass.ne Tbc.	Totale Ritenute	Totale Concorso Amm.ne	Totale Marche da applicarsi mensilm.
1^	Fino a £.150	5.65	2.50	2.00	10.15	15.80	25.95
2^	oltre £.150 fino a £.250	9.40	2.50	2.50	14.40	23.80	38.20
3^	" " 250 " " 400	15.05	3.50	3.==	21.55	36.60	58.15
4^	" " 400 " " 600	22.60	3.50	3.==	29.10	51.70	80.80
5^	" " 600 " " 800	30.10	4.50	3.45	38.05	68.15	106.20
6^	" " 800 " " 1000	37.60	4.50	3.45	45.55	83.15	128.70
7^	" "1000 " " 1200	45.10	4.50	3.45	53.05	98.15	151.20
8^	" "1200 " " 1400	52.60	4.90	3.60	61.10	113.70	174.80
9^	" "1400	60.10	4.90	3.60	68.60	128.70	197.30

4769

1 1 2 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

(2 15

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie

R.D.L. 18.3.43 N. 126

Personale fuori ruolo -in sostituzione richiamati alle armi - in sostituzione ammalati - giornaliero

Classe di Ib.	Retribuzione mensile	Ass.ne Inv. e vecchiaia	Ass.ne Ds.	Ass.ne Tbc.	Totale Ritenute	Totale Concorso Amm.ne	Totale Marche da applicarsi mensilm.
1^	Fino a £.150	5.65	2.50	2.00	10.15	15.80	25.95
2^	oltre £.150 fino a £.250	9.40	2.50	2.50	14.40	23.80	38.20
3^	" " 250 " " 400	15.05	3.50	3.==	21.55	36.60	58.15
4^	" " 400 " " 600	22.60	3.50	3.==	29.10	51.70	80.80
5^	" " 600 " " 800	30.10	4.50	3.45	38.05	68.15	106.20
6^	" " 800 " " 1000	37.60	4.50	3.45	45.55	83.15	128.70
7^	" "1000 " " 1200	45.10	4.50	3.45	53.05	98.15	151.20
8^	" "1200 " " 1400	52.60	4.90	3.60	61.10	113.70	174.80
9^	" "1400	60.10	4.90	3.60	68.60	128.70	197.30

4769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

(8 15

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie
R. D. L. 18.4.43 N. 126

Personale subalterno di ruolo

Cl. di contr	Retribuzione settimanale	Ass.ne inv. e vecchiaia	Ass.ne Ds.	Ass.ne tbc.	Totale Ritenute	Totale Concorso Amm.ne	Totale Marche da applicarsi mensilmente
I^	Finom a £. 12	1.80	==	1.00	2.80	4.60	7.40
2^	oltre £. 12 fino a £. 24	3.60	==	1.20	4.80	8.40	13.20
3^	" " 24 " " " 36	5.40	==	1.40	6.80	12.20	19.==
4^	" " 36 " " " 48	7.20	==	1.80	9.==	16.20	25.20
5^	" " 48 " " " 66	9.80	==	2.20	12.==	21.80	33.80
6^	" " 66 " " " 84	12.60	==	2.20	14.80	27.40	42.20
7^	" " 84 " " "108	16.40	==	2.60	19.==	35.40	54.40
8^	" " 108 " " "132	20.==	==	2.60	22.60	42.60	65.20
9^	" " 132 " " "156	23.80	==	2.90	26.70	50.50	77.20
10^	" " 156 " " "	27.20	==	2.90	30.10	57.30	87.40

(1) Importo di 4 contributi settimanali - Vedi retro

8947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

(3 15

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbligatorie
R. D. L. 18.4.43 N. 126

Personale subalterno di ruolo

Cl. di conti	Retribuzione settimanale	Ass.ne inv. e vecchiaia	Ass.ne Ds.	Ass.ne tbc.	Totale Ritenute	Totale Concorso Amm.ne	Totale Marche da applicarsi mensilmente
I^	Finoa a £. 12	1.80	==	1.00	2.80	4.60	7.40
2^	oltre £. 12 fino a £. 24	3.60	==	1.20	4.80	8.40	13.20
3^	" " 24 " " " 36	5.40	==	1.40	6.80	12.20	19.==
4^	" " 36 " " " 48	7.20	==	1.80	9.==	16.20	25.20
5^	" " 48 " " " 66	9.80	==	2.20	12.==	21.80	33.80
6^	" " 66 " " " 84	12.60	==	2.20	14.80	27.40	42.20
7^	" " 84 " " "108	16.40	==	2.60	19.==	35.40	54.40
8^	" " 108 " " "132	20.==	==	2.60	22.60	42.60	65.20
9^	" " 132 " " "156	23.80	==	2.90	26.70	50.50	77.20
10^	" " 156 " " "	27.20	==	2.90	30.10	57.30	87.40

(1) Importo di 4 contributi settimanali - Vedi retro

4763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) Il personale subalterno è considerato come facente parte della categoria "operai". Al fine di facilitare la compilazione dei Mod? S.P.7 si tenga presente che la ritenuta mensile dece essere operata in misura di 4 contributi, mentre quella relativa ai contributi necessari per raggiungere la prescritta corrispondenza dei contributi stessi col numero delle settimane lavorative (52) sarà operata sulla retribuzione relativa all'ultima mensilità dell'anno.

Estratto dalla lettera-circolare n. 36765 S.P. del 12.8.39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(# 15

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

Prontuario delle ritenute per le assicurazioni obbbigatorie
R.D.L. 18.3.43 N. 126

Personale subalterno fuori ruolo
in sostituzione richiamati armi - in sostituzione ammalati-giornaliero

Cl. contr	Retribuzione settimanale	Ass.ne inv. e vecchiaia	Ass.ne Ds.	Ass.ne Tbc.	T o t a l e Ritenute	Concorso Amm.ne	Marche da applicarsi mensilm.
1^	Fino a £. 12	1.80	1.00	1.00	3.80	5.60	9.40
2^	Oltre a £.12 fino a £.24	3.60	1.20	1.20	6.00	9.60	15.60
3^	" " " 24 " " 36	5.40	1.40	1.40	8.20	13.60	21.80
4^	" " " 36 " " 48	7.20	2.20	1.80	11.20	18.40	29.60
5^	" " "48 " " 66	9.80	2.20	2.20	14.20	24.==	38.20
6^	" " " 66 " " 84	12.60	2.20	2.20	17.==	29.60	46.60
7^	" " " 84 " " 108	16.40	3.==	2.60	22.==	38.40	60.40
8^	" " "108 " " 132	20.==	3.==	2.60	25.60	45.60	71.20
9^	" " "132 " " 156	23.80	3.60	2.90	30.30	54.10	84.40
10^	" " "156	27.20	3.60	2.90	33.70	60.90	94.60

(1) Importo di 4 contributi settimanali - vedi retro

4767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

(1) Il personale subalterno è considerato come facente parte della categoria "operai". Al fine di facilitare la compilazione dei Mod. S.P.7, si tenga presente che la ritenuta mensile deve essere operata in misura di 4 contributi, mentre quella relativa ai contributi necessari per raggiungere la prescritta corrispondenza dei contributi stessi coi numero delle settimane lavorative (52) sarà operata sulla retribuzione relativa all'ultima mensilità dell'anno.

- Estratto dalla lettera-circolare n. 36765 S.P. DEL 12.8.39

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI = Situazione del personale di ruolo al I°.6.1944

CATEGORIA	Grado	della Sede-Ispettorato-Ufficio Tecnico - Ufficio Caserta - Giugliano				Totali	Di altre Sedi			
		In servizio attivo	Richiamati alle armi	Assenti per altri motivi	Sospesi per defascistizzazione		In servizio attivo	Richiamati alle armi	Assenti per altri motivi	
	2°			1	1	2				
	4°	1		2		3				
A	5°	2		1		3				
	6°	5	5		2	12	1	2		
	7°				1	1			1	
	8°	5				5				
B	5°				1	1				
	6°	2				2	1			
	7°	1		2	1	4				
	8°	5	3	1	1	10	1			
	9°	7	3			10	1			

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DI NAPOLI = Situazione del personale di ruolo al I°.6.I944

la Sede-Ispettorato-Ufficio Tecni - Ufficio Caserta - Giugliano					Di altre Sedi				
servi zio atti vo	Richiama-ti alle armi	Assenti per altri motivi	Sospesi per defa-scistiza zione	Totali	In servi zio atti vo	Richiamati alle armi	Assenti per altri motivi	Sospesi per defa-scistiza zione	Totali
		1	1	2					
1		2		3					
2		1		3					
5	5		2	12	1	2			3
			1	1			1		1
5				5					
			1	1					
2				2	1				1
1		2	1	4					
5	3	1	1	10	1				1
7	3			10	1				1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	6°	2				2			
	7°	4				4			
	8°	10	3		1	14			
C	9°	7	5	3		15	1		
	10°	28	7	3	1	39	1		
Medico 2^ classe		1				1			
Medico assistente		1				1			
Ausiliarie		18		1		19			
Commessi	I°	4				4			
Commessi		3				3			
Uscieri		5				5			
Tptali		111	26	14	9	160	6	2	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2				2						
4				4						
0	3		1	14						
	5	3		15	1				1	
8	7	3	1	39	1			1	2	
1				1						
1				1						
18		1		19						
4				4						
3				3						
5				5						
11	26	14	9	160	6	2	1	1	10	

15

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

Situazione del personale fuori ruolo al I° 6.1944

Gruppo	Della Sede-Ispettorato-Ufficio Tecnico-Ufficio Caserta-Giugliano			Totale	Di altre Sedi aggregati
	In servizio attivo	Richiamati alle armi	Assenti per altri motivi		
I°	5	==	==	5	
2°	25	1	2	28	1
4°	58	12	7	78	1
5°	108	==	1	109	1
8°	15	1	1	17	
Medici	==	1	==	1	
Procuratori	1	==	==	1	
Ingegneri	1	==	==	1	
Totali	214	15	11	240	3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I°	5	==	==	5		
2°	25	1	2	28	1	
4°	58	12	7	78	1	
5°	I08	==	1	I09	1	
8°	15	1	1	17		
Medici	==	1	==	1		
Procuratori	1	==	==	1		
Ingegneri	1	==	==	1		
Totali	214	15	11	240	3	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

19

ANTICIPAZIONE AL PERSONALE PERIODO DI EMERGENZA

Per fronteggiare le eccezionali esigenze del momento l'Ispettore per la Campania e le Calabrie dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in data 16.9.43 - a seguito di esplicita autorizzazione telefonica ricevuta dalla Direzione Generale, dispose la corresponsione al personale in servizio al 31.8.43, escluso quello assunto con qualifica di giornaliero e in missione, di una somma corrispondente:

- a) per il personale di riolo - a 3 competenze mensili
- b) per il personale fuori ruolo - ad 1 competenza mensile

Tali somme furono corrisposte a titolo di anticipazione da recuperare, in prosieguo, con le modalità che l'Amministrazione si riserva va di precisare.

Successivamente, in data 15.10.43, per ordine dello stesso Ispettore, furono reincassate le anticipazioni a cui beneficiari non avevano ancora provveduto all'incasso.

Ogni competenza mensile è composta da se—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per fronteggiare le eccezionali esigenze del momento l'Ispettore per la Campania e le Calabrie dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in data 16.9.43 - a seguito di esplicita autorizzazione telefonica ricevuta dalla Direzione Generale, dispose la corresponsione al personale in servizio al 31.8.43, escluso quello assunto con qualifica di giornaliero e in missione, di una somma corrispondente:

- a) per il personale di riolo - a 3 competenze mensili
- b) per il personale fuori ruolo - ad 1 competenza mensile

Tali somme furono corrisposte a titolo di anticipazione da recuperare, in prosieguo, con le modalità che l'Amministrazione si riserva di precisare.

Successivamente, in data 15.10.43, per ordine dello stesso Ispettore, furono reincassate le anticipazioni a cui beneficiari non avevano ancora provveduto all'incasso.

Ogni competenza mensile è composta dei seguenti elementi al netto (tutte le trattenute):

1- Stipendio
2- Aggiunta di famiglia
3- Indennità varie (assegno - sottolegg. - ciclista - ecc.)
4- Assegno Temporaneo di guerra
5- " ex-combattente
6- Indennità di bombardamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale

SEDE DI NAPOLI

REPARTO

I°

Allegati vari

Napoli 9 Giugno 1944

PIAZZA S. DOMENICO MAGGIORE 12

Risposta alla lettera del 30.5.44

Servizio Ufficio Sezione

OGGETTO
Personale dipendente

Informazioni

All ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION

NAPOLI

Via Roma, 148

Si trasmettono con la presente le copie di tutte le circolari ed i prontuari in possesso di questo Istituto, per la liquidazione delle competenze ordinarie e straordinarie al personale.

Tale raccolta è stata effettuata secondo lo schema di codesto Spett. Ufficio dal n.I al n.I8, con esclusione delle voci di cui ai

n. 2 Supplemento di servizio attivo
n.12 Lavoro serale notturno
n.14 Diritti vari

in quanto la corresponsione di tali indennità non è prevista per il personale dipendente.

Questo Istituto è a completa disposizione per eventuali altri chiarimenti che potessero occorrere a codesto Ufficio.

IL REGGENTE
(Dr.Elia Alamiro)

4763

NA/ma.m.

copia

Tab.I

1

PRONTUARIO STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO

Stipendio annuo nominale di tabella	Stipendio annuo nominale aumentato per disposiz.di legge	Stipendio annuo ridotto e aumentato p/ disposis.di legge	Stipendio mensile lordo	Contributo fondo previdenza mensile(5% a carico impieg.)
3.600	3.906	4.762.80	396.90	I9.84
4.000	4.340	5.292.==	44I.==	22.05
4.500	4.882.50	5.953.44	496.I2	24.80
5.000	5.425	6.6I5.I2	55I.26	27.56
5.500	5.967.50	7.276.56	606.38	30.3I
6.500	7.502.65	8.599.80	7I6.65	35.83
6.000	6.5I0	7.938.==	66I.50	33.07
6.750	7.79I.2I	8.930.40	744.20	37.2I
7.000	7.869.90	9.020.76	75I.73	37.58
7.500	8.I37.50	9.327.36	777.28	38.86
7.600	8.246.==	9.45I.80	787.65	39.38
8.000	8.680.==	9.949.32	829.II	4I.45
8.I00	8.788.50	I0.073.40	839.45	4I.97
8.250	8.95I.25	I0.260.==	855.==	42.75
8.500	9.222.50	I0.57I.04	880.92	44.04
8.600	9.33I.==	I0.695.48	89I.29	44.56
9.000	9.765.==	II.I93.==	932.75	46.63
9.I00	9.873.50	II.3I7.20	943.I0	47.I5
9.300	I0.090.50	II.566.08	963.84	48.I9
9.500	I0.307.50	II.8I4.72	984.56	49.22
9.700	I0.524.50	I2.063.48	I.005.29	50.26
9.800	I0.633.==	I2.I87.80	I.0I5.65	50.78
I0.000	I0.850.==	I2.436.56	I.036.38	5I.8I
I0.200	II.067.==	I2.685.32	I.057.II	52.85
I0.300	II.I75.50	I2.809.64	I.067.47	53.37
I0.500	II.392.50	I3.058.40	I.088.20	54.4I
I0.700	II.609.50	I3.307.I6	I.I08.93	55.44
I0.800	II.7I8.==	I3.43I.48	I.II9.29	55.96
II.000	II.935.==	I3.680.I2	I.I40.0I	57.00
II.300	I2.260.50	I4.053.32	I.I7I.II	58.55
II.400	I2.369.==	I4.I77.64	I.I8I.47	59.07
II.500	I2.477.50	I4.256.==	I.I88.==	59.40
II.800	I2.803.==	I4.403.36	I.200.28	60.0I
I2.000	I3.020.==	I4.647.56	I.220.63	6I.03
I2.200	I3.237.==	I4.89I.52	I.240.96	62.04
I2.400	I3.454.==	I5.I35.72	I.26I.3I	63.06
I2.800	I3.888.==	I5.624.==	I.302.==	65.I0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3.600	3.906	4.762.80	396.90	I9.84
4.000	4.340	5.292.==	44I.==	22.05
4.500	4.882.50	5.953.44	496.I2	24.80
5.000	5.425	6.6I5.I2	55I.26	27.56
5.500	5.967.50	7.276.56	606.38	30.3I
6.500	7.502.65	8.599.80	7I6.65	35.83
6.000	6.5I0	7.938.==	66I.50	33.07
6.750	7.79I.2I	8.930.40	744.20	37.2I
7.000	7.869.90	9.020.76	75I.73	37.58
7.500	8.I37.50	9.327.36	777.28	38.86
7.600	8.246.==	9.45I.80	787.65	39.38
8.000	8.680.==	9.949.32	829.II	4I.45
8.I00	8.788.50	I0.073.40	839.45	4I.97
8.250	8.95I.25	I0.260.==	855.==	42.75
8.500	9.222.50	I0.57I.04	880.92	44.04
8.600	9.33I.==	I0.695.48	89I.29	44.56
9.000	9.765.==	II.I93.==	932.75	46.63
9.I00	9.873.50	II.3I7.20	943.I0	47.I5
9.300	I0.090.50	II.566.08	963.84	48.I9
9.500	I0.307.50	II.8I4.72	984.56	49.22
9.700	I0.524.50	I2.063.48	I.005.29	50.26
9.800	I0.633.==	I2.I87.80	I.0I5.65	50.78
I0.000	I0.850.==	I2.436.56	I.036.38	5I.8I
I0.200	II.067.==	I2.685.32	I.057.II	52.85
I0.300	II.I75.50	I2.809.64	I.067.47	53.37
I0.500	II.392.50	I3.058.40	I.088.20	54.4I
I0.700	II.609.50	I3.307.I6	I.I08.93	55.44
I0.800	II.7I8.==	I3.43I.48	I.II9.29	55.96
II.000	II.935.==	I3.680.I2	I.I40.0I	57.00
II.300	I2.260.50	I4.053.32	I.I7I.II	58.55
II.400	I2.369.==	I4.I77.64	I.I8I.47	59.07
II.500	I2.477.50	I4.256.==	I.I88.==	59.40
II.800	I2.803.==	I4.403.36	I.200.28	60.0I
I2.000	I3.020.==	I4.647.56	I.220.63	6I.03
I2.200	I3.237.==	I4.89I.52	I.240.96	62.04
I2.400	I3.454.==	I5.I35.72	I.26I.3I	63.06
I2.800	I4.I89.90	I5.624.==	I.302.==	65.I0
I3.000	I4.4II.62	I5.868.20	I.322.35	66.II
I3.300	I4.744.20	I6.234.32	I.352.86	67.64
I3.500	I4.965.92	I6.478.44	I.373.20	68.66
I3.600	I5.076.78	I6.600.44	I.383.37	69.I6
I3.800	I5.II7.09	I6.644.84	I.387.07	69.35

4462

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I3.900	I5.II7.09	I6.644.84	I.387.07	69.35
I4.200	I5.407.==	I6.964.04	I.4I3.67	70.68
I4.300	I5.5I5.50	I7.083.56	I.423.63	7I.I8
I4.500	I5.732.50	I7.322.60	I.443.55	72.I7
I4.600	I5.84I.==	I7.44I.88	I.453.49	72.67
I4.800	I6.058.==	I7.680.80	I.473.40	73.67
I5.000	I6.275.==	I7.9I9.84	I.493.32	74.66
I5.200	I6.492.==	I8.I58.64	I.5I3.22	75.66
I5.500	I6.8I7.50	I8.3I7.20	I.543.I0	77.I5
I5.700	I7.034.50	I8.756.==	I.563.==	78.I5
I6.000	I7.360.==	I9.II4.44	I.592.87	79.64
I6.200	I7.577.==	I9.353.48	I.6I2.79	80.63
I6.500	I7.902.50	I9.7II.92	I.642.66	82.I3
I7.000	I8.445.==	20.309.28	I.692.44	84.62
I7.I00	I8.553.50	20.428.80	I.702.40	85.I2
I7.600	I9.096.==	2I.026.04	I.752.I7	87.60
I8.000	I9.530.==	2I.503.88	I.79I.99	89.59
I8.I00	I9.638.50	2I.623.40	I.80I.95	90.09
I8.500	20.072.50	22.I0I.24	I.84I.77	92.08
I9.000	2I.072.98	22.698.36	I.89I.53	94.57
20.000	22.I82.2I	23.893.08	I.99I.09	99.55
20.500	22.686.36	24.436.20	2.036.35	I0I.8I
20.900	22.686.36	24.436.20	2.036.35	I0I.8I
2I.000	22.785.==	24.542.40	2.045.20	I02.26
2I.500	23.327.50	25.I26.80	2.093.90	I04.69
2I.900	23.76I.50	25.594.20	2.I32.85	I06.64
22.000	23.870.==	25.7II.08	2.I42.59	I07.I2
22.500	24.4I2.50	26.295.36	2.I9I.28	I09.56
23.000	24.955.==	26.879.76	2.239.98	III.99
24.000	26.040.==	28.048.44	2.337.37	II6.86
24.700	26.799.50	28.866.60	2.405.55	I20.27
26.900	28.85I.I3	30.385.92	2.532.I6	I26.60
26.200	29.073.05	30.6I9.68	2.55I.64	I27.58
27.000	29.960.79	3I.554.60	2.629.55	I3I.47
27.500	30.263.42	3I.873.20	2.656.I0	I32.80
27.600	30.263.42	3I.873.20	2.656.I0	I32.80
28.500	30.922.50	32.567.52	2.7I3.96	I35.69
29.000	3I.465.==	33.I38.96	2.76I.58	I38.07
29.500	32.007.50	33.7I0.I6	2.809.I8	I40.45
30.000	32.550.==	34.28I.48	2.856.79	I42.83
30.400	32.984.==	34.738.68	2.894.89	I44.74
3I.000	33.635.==	35.424.24	2.952.02	I47.60
3I.400	34.069.==	35.88I.32	2.990.II	I49.50
32.000	34.720.==	36.567.==	3.047.25	I52.36
32.300	35.045.50	36.909.96	3.075.83	I53.79
33.000	35.805.==	37.709.76	3.I42.48	I57.I0

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I5.500	I6.8I7.50	I8.5I7.20	I.543.I0	77.I5
I5.700	I7.034.50	I8.756.==	I.563.==	78.I5
I6.000	I7.360.==	I9.II4.44	I.592.87	79.64
I6.200	I7.577.==	I9.353.48	I.6I2.79	80.63
I6.500	I7.902.50	I9.7II.92	I.642.66	82.I3
I7.000	I8.445.==	20.309.28	I.692.44	84.62
I7.I00	I8.553.50	20.428.80	I.702.40	85.I2
I7.600	I9.096.==	2I.026.04	I.752.I7	87.60
I8.000	I9.530.==	2I.503.88	I.79I.99	89.59
I8.I00	I9.638.50	2I.623.40	I.80I.95	90.09
I8.500	20.072.50	22.I0I.24	I.84I.77	92.08
I9.000	2I.072.98	22.698.36	I.89I.53	94.57
20.000	22.I82.2I	23.893.08	I.99I.09	99.55
20.500	22.686.36	24.436.20	2.036.35	I0I.8I
20.900	22.686.36	24.436.20	2.036.35	I0I.8I
2I.000	22.785.==	24.542.40	2.045.20	I02.26
2I.500	23.327.50	25.I26.80	2.093.90	I04.69
2I.900	23.76I.50	25.594.20	2.I32.85	I06.64
22.000	23.870.==	25.7II.08	2.I42.59	I07.I2
22.500	24.4I2.50	26.295.36	2.I9I.28	I09.56
23.000	24.955.==	26.879.76	2.239.98	III.99
24.000	26.040.==	28.048.44	2.337.37	II6.86
24.700	26.799.50	28.866.60	2.405.55	I20.27
26.000	28.85I.I3	30.385.92	2.532.I6	I26.60
26.200	29.073.05	30.6I9.68	2.55I.64	I27.58
27.000	29.960.79	3I.554.60	2.629.55	I3I.47
27.500	30.263.42	3I.873.20	2.656.I0	I32.80
27.600	30.263.42	3I.873.20	2.656.I0	I32.80
28.500	30.922.50	32.567.52	2.7I3.96	I35.69
29.000	3I.465.==	33.I38.96	2.76I.58	I38.07
29.500	32.007.50	33.7I0.I6	2.809.I8	I40.45
30.000	32.550.==	34.28I.48	2.856.79	I42.83
30.400	32.984.==	34.738.68	2.894.89	I44.74
3I.000	33.635.==	35.424.24	2.952.02	I47.60
3I.400	34.069.==	35.88I.32	2.990.II	I49.50
32.000	34.720.==	36.567.==	3.047.25	I52.36
32.300	35.045.50	36.909.96	3.075.83	I53.79
33.000	35.805.==	37.709.76	3.I42.48	I57.I2
33.300	36.I30.50	38.052.60	3.I7I.05	I58.55
34.000	36.889.92	38.852.28	3.237.69	I6I.88
34.200	37.I07.==	39.08I.==	3.256.75	I62.83
35.000	37.975.==	39.995.04	3.332.92	I66.64
35.200	38.I92.==	40.223.64	3.35I.97	I67.59
36.000	39.060.==	4I.I38.04	3.428.I7	I7I.40

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

36.I00	39.I68.50	4I.252.I6	3.437.68	I7I.88
37.000	40.I69.93	42.280.32	3.523.36	I76.I6
38.000	4I.443.20	43.423.32	3.6I8.6I	I80.93
39.000	42.7I6.30	44.566.08	3.7I3.84	I85.69
40.900	44.965.82	46.585.20	3.882.I0	I94.I0
4I.000	45.074.48	46.682.76	3.890.23	I94.5I
4I.500	45.6I6.84	47.I69.60	3.930.80	I96.54
42.800	47.027.33	48.435.72	4.036.3I	20I.8I
43.000	47.244.33	48.630.60	4.052.55	202.62
45.000	49.4I4.33	50.578.20	4.2I4.85	2I0.74
45.600	50.065.33	5I.I62.72	4.263.56	2I3.I7
48.000	52.669.33	53.500.08	4.458.34	222.9I
48.500	53.2II.82	53.987.04	4.498.92	224.94
5I.000	55. 924.33	56.42I.72	4.70I.8I	235.09
52.300	57.334.84	57.687.96	4.807.33	240.36
55.000	60.305.==	60.3I7.52	5.026.46	25I.32

Tab.2

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

Gruppi	Stipendio nominale annuo	Stipendio annuo ridotto e aumenti p/legge	Stipendio mensile	Previdenza annua	Previdenza mensile
		Personale in servizio in Comuni con più di 500mila abitanti			
I°	I0.997.I3	I2.582.00	I.048.50	629.04	52.42
2°	9.795.49	II.227.68	935.64	56I.36	46.78
3° e 4°	8. 478.==	9.7I7.84	809.82	485.88	40.49
5°	6.244.68	7.4I8.64	6I8.22	370.92	30.9I
6°	5.875.20	6.979.56	58I.63	348.96	29.08
7°	6.979.68	8.29I.76	690.98	4I4.48	34.54
8°	3.960.==	4.704.98	392.04	235.20	I9.60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

42.800	47.027.33	48.435.72	4.036.3I	20I.6I
43.000	47.244.33	48.630.60	4.052.55	202.62
45.000	49.4I4.33	50.578.20	4.2I4.85	2I0.74
45.600	50.065.33	5I.I62.72	4.263.56	2I3.I7
48.000	52.669.33	53.500.08	4.458.34	222.9I
48.500	53.2II.82	53.987.04	4.498.92	224.94
5I.000	55. 924.33	56.42I.72	4.70I.8I	235.09
52.300	57.334.84	57.687.96	4.807.33	240.36
55.000	60.305.==	60.3I7.52	5.026.46	25I.32

Tab.2

PRONTUARIO DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE FUORI RUOLO

Gruppi	Stipendio nominale annuo	Stipendio annuo ridotto e aumentato p/legge	Stipendio mensile	Previdenza annua	Previdenza mensile
	Personale in servizio in Comuni con più di 500mila abitanti				
I°	I0.997.I3	I2.582.00	I.048.50	629.04	52.42
2°	9.795.49	II.227.68	935.64	56I.36	46.78
3° e 4°	8. 478.==	9.7I7.84	809.82	485.88	40.49
5°	6.244.68	7.4I8.64	6I8.22	370.92	30.9I
6°	5.875.20	6.979.56	58I.63	348.96	29.08
7°	6.979.68	8.29I.76	690.98	4I4.48	34.54
8°	3.960.==	4.704.98	392.04	235.20	I9.60

4761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

10

I.N.P.S. = ROMA = SERVIZIO PERSONALE

N. I5580 Pers/ ROMA 6.I2.I935
Rif.lett.6626 Pers.del IO.6.35

OGGETTO: Personale-concessione premi nuzialità e natalità

ai SIGG.CAPI SERVIZIO S.C.
DIRETTORI COMPARTIMENTALI dell'I.N.P.S.
CAPI UFFICIO S.C. DELLE SEDI PROV.LI DELL'INPS.
DIRETTORI OSPED.SANATORIALI "
ECONOMI DEGLI OSPEDALI "

In seguito alle disposizioni date dall'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi demografici di cui alla lettera n.6626 pers.del IO.6.I935,S.E.il Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ha deliberato di concedere:

a)-Premi di nuzialità al personale: di amministrazione,degli Istituti sanitari, e subalterni, dell'I.N.P.S.,che contragga matrimonio,nella seguente misura:

L. 4.000 per gli impiegati di ruolo di I^categoria e per il personale medico ospedaliero di ruolo;

L. 2.000 per gli impiegati di ruolo di 2^categ. e per gli economi di ruolo degli istituti sanitari;

L. I.500 per il personale subalterno di ruolo

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 32°anno per il personale di ruolo di I^categ. e per il personale ospedaliero di ruolo, e fino al 30°anno per quello appartenente alla 2^categoria, per gli economi di ruolo degli Istituti sanitari e per il personale subalterno di ruolo.

La suddetta concessione è estesa al personale fuori ruolo dell'I.N.P.S.: a tale effetto gli ingegneri ed i medici sono equiparati al personale di ruolo di I^categoria: gli altri impiegati,le impiegate ausiliarie,le dattilografe,le caposala e le infermiere diplomate al personale di 2^categoria gli inservienti,i salariati e le salariate al personale subalterno. di ruolo

I premi sonp concessi soltanto per matrimoni contratti dopo il 28 febbraio I935.

b)-Premi di natalità al personale suddetto nella misura rispettivamente di L. 400 per il primo figlio; L.600 per il secondo, L. I.000 per il terzo, L. I500 per il quarto, di L. 2.500 per il quinto, di L.3.000 per il sesto; i premi sono concessi per i figli nati dopo il 28 febbraio I935 anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente.

Per ciascuna delle suddette concessioni non è ammesso il cumulo nel caso che entrambi i coniugi - essendo alla dipendenza dell'I.N.P.S. abbiano titolo per concorrere alla concessione medesime.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per ottenere i premi suddetti gli interessati devono presentare ai rispettivi direttori di sede (compartimentale o provinciale) o ai rispettivi economi degli Istituti sanitari, la domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti rilasciati dalla autorità comunale e - se del caso - legalizzati dall'autorità competente:

I°-il certificato di matrimonio, per le domande del premio di nuzialità;

2°-l'estratto dell'atto di nascita del figlio ed il certificato di stato di famiglia dell'impiegato o agente (nel quale siano indicati tutti i figli sia vivente che defunti), per le domande del premio di natalità.

I Direttori Compartimentali, quelli delle Sedi provinciali e gli Economi degli Istituti sanitari sulla base dei suddetti documenti, provvedono al pagamento dei premi di nuzialità e natalità secondo le disposizioni sopra accennate alle lettere a) e b) e annotano tali pagamenti alla voce "pagamenti vari" della situazione di cassa richiamando la presente.

Per il pagamento dei premi per i quali i direttori e gli economi hanno già trasmesso le domande a questa Direzione Generale, sono date disposizioni con lettera a parte.

Di ogni premio di natalità o di nuzialità pagato, i direttori e gli economi danno subito notizia a questa Direzione Generale (Servizio Personale) indicando nella lettera: la specie del premio, del quale si tratta (se di nuzialità o di natalità), il cognome e nome ela qualifica dell'impiegato o dell'agente e l'importo pagato; allegati alla suddetta lettera trasmettono gli originali documenti in base ai quali il premio è stato corrisposto, dopo aver fatto copia dei documenti medesimi per gli atti della Sede o dell'economato.

I premi di nuzialità e di natalità si corrispondono negli importi netti avanti indicati sui quali non debbono essere fatte riduzioni nè detrazioni.

La S.V. accuserà ricevuta della presente che annulla le disposizioni date con la circolare n.6626 P. del IO.6.1935

IL DIRETTORE GENERALE
Medolaghi

P.C.C.
IL REGGENTE

1146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

10

I.N.P.S. = SERVIZIO PERSONALE = ROMA

Nº 5173 Pers. ROMA 30.4.1936

Seg.a lett.I5580 Pers.del 6.12.35

Oggetto: Personale-Norme per l'assegnazione dei premi di nuzialità e di natalità

AI SIGG.DIRETTORI COMPARTIMENTALI dell'I.N.P.S.=
DIRETTORI DELLE SEDI PROV.LI "
DIRETTORI OSPEDALI SANAT.LI "
ECONOMI " " "
e p.c.
AI CAPI SERVIZIO S.C.
CAPI UFFICIO S.C.

Il Comitato Esecutivo ha deliberato che per la concessione dei premi di nuzialità e di natalità di cui alla lettera n.I5580 Pers. del 6.12.35 si debbono seguire le Norme stabilite dallo Stato per i propri dipendenti.

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state recentemente emanate le seguenti disposizioni che d'ora innanzi saranno applicate anche per il personale di questo Istituto/

I-Nessun periodo di anzianità di servizio è prescritto pel conferimento dei premi di natalità e di nuzialità al personale di ruolo; invece la concessione dei premi stessi al personale fuori ruolo e a quello salariato è subordinata alla condizione che il personale medesimo presti servizio ininterrotto alle dipendenze dell'Istituto da almeno sei mesi al momento nel quale si verifica l'evento (matrimonio o nascita del figlio) per il quale richiede il premio.

2-Dei figli nati senza vita e per quelli deceduti prima della denuncia della nascita al competente Ufficio dello Stato Civile non può farsi luogo alla concessione dei premi di natalità; i figli stessi non sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

3-I premi di natalità sono concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio; non sono concessi per i figli adottivi.

4-I premi di natalità rimangono stabiliti nelle misure indicate nella lettera n.I5580 Pers.del 6.12.35 ; per ciascuno dei figli oltre il sesto il premio è di L. 3.000; agli effetti della graduazione dei premi di natalità si tiene conto di tutti i figli dell'interessato,compresi quelli avuti da precedente matrimonio anche anteriormente al primo marzo I935, e non si computano invece i figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita al competente Ufficio dello Stato Civile, nè si computano i figliastri e i figli adottivi. Nei casi di parti gemini o trigemini,si corrisponde il premio di natalità nella seguente misura:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parti gemini o trigemini:	I° e 2°figlio	L. I.000
	2° e 3° "	" I.600
	3° e 4° "	" 2.500
	4° " 5° "	" 4.000
	5° e 6° "	" 5.500
	6° e 7° ed oltre	6.000
	I°,2° e 3°figlio	2.000
	2°,3°e 4°	3.I00
	3°,4°e 5°	5.000
	4°,5° e 6°	7.000
	5°,6°e 7°	8.500
	6°,7°,8°ed oltre	9.000

5-Non è ammesso il cumulo dei premi,sia nel caso che entrambi i conniugi siano alle dipendenze dell'I.N.P.S.,sia nel caso che uno dei coniugi dipenda da altro Ente od Amministrazione pubblica o privata.

6-Nella domanda del premio di nuzialità o di natalità l'interessato dovrà dichiarare se la moglie attende esclusivamente alle cure domestiche, od abbia altra occupazione retribuita,indicando,in tal caso,l'Amministrazione pubblica o privata,presso la quale presta servizio. Dichiarazione analoga,nei confronti del marito,dovrà essere ~~mx~~ inserita,nelle istanze presentate dal personale femminile: l'interessata dovrà indicare se il marito sia libero professionista o impiegato,precisando in quest'ultimo caso l'Ufficio al quale è addetto.

Il personale che riveste il grado di ufficiale in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.dovrà indicare nella domanda tale qualità.

I Direttori e gli Economi dopo aver accertato personalmente l'esattezza delle dichiarazioni e indicazioni di cui sopra,apporranno sulle domande l'annotazione "Visto regolare" convalidandola con la loro firma.

Nei casi sopraindicati,e cioè quando l'altro coniuge sia dipendente da un Ente o Amministrazione pubblica o privata,o quando l'impiegato sia ufficiale in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.,le Sedi dovranno trasmettere le domande degli interessati ed i relativi documenti a questa Direzione Generale o attendere disposizioni da questa prima di far luogo al pagamento del premio.

7-i certificati di stato civile uniti alle istanze dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale,o chi per esso,e gli stati di famiglia dalla competente Prefettura.

Non dovranno essere accettati certificati anagrafici che presentino abrasioni o correzioni non convalidate dall'Ufficio che ha rilasciato i certificati stessi.

8-Per i premi di nuzialità,oltre al certificato di matrimonio rilasciato dal competente Ufficio dello Stato Civileil richiedente dovrà presentare il proprio certificato di nascita,qualora non lo avesse già presentato assieme alla documentazione relativo alla propria assunzione presso l'Istituto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9- Per i premi di natalità dovranno essere presentati:
I)-il certificato di stato di famiglia,dal quale dovrà risultare la professione del capo famiglia e del coniuge e la data di nascita (anno,mese e giorno) dei singoli figli compresi quelli avuti da precedenti matrimoni;

2)-Il certificato di nascita dell'ultimo figlio e degli ultimi figli,(se trattasi di parti multipli); per i figli naturali riconosciuti dovrà essere prodotta invece copia integrale dell'atto di nascita,e per quelli legittimati all'atto del matrimonio,oltre al certificato di nascita dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio dei genitori dal quale risulti l'avvenuta legittimazione.

3)-Certificati di nascita e di morte dei figli deceduti.Per i figli deceduti nei 5 giorni successivi al parto dovrannox essere trasmesse le copie integrali degli atti di nascita e di morte.

IO)- I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiare sono attribuiti al coniuge superstite; sono egualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di 300 giorni dalla morte del marito.

Le norme di cui sopra si applicano anche per le domande che si trovano tuttora in corso d'istruttoria presso le sedi o gl'Istituti sanitari.

Per quanto non è particolarmente disposto nella presente,della quale la S.V.accuserà ricevuta,restano ferme le disposizioni date con la lettera n.15580 Pers.del 6.12.935.

IL DIRETTORE GENERALE
Medolaghi

P.C.C.
IL [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

LETTERA CIRCOLARE ROMA 25.6.1938

N. 22920 Pers. Oggetto: Premi di nuzialità al personale

AI SIGG.DIRETTORI DI SEDE
" " SANITARI ED ECONOMI DEGLI ISTITUTI SANITARI
" CAPI SERVIZIO
" CAPI UFFICIO
e per con.
" ISPETTORI

In seguito alla classificazione in tre categorie, stabilita dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18.2.1938 per il personale di ruolo e dalle norme approvate con la stessa data per il personale fuori ruolo, il Comitato Esecutivo ha fissato nella seguente misura i premi di nuzialità da corrispondere al personale a decorrere dal 1°luglio 1938;

L. 4.000 per il personale di ruolo della I^categ.di cui alle tabelle 1, 1bis, e 4 del Regolamento per il Personale;
- per i farmacisti di cui alla tabella 7;
- " medici e gli ingegneri fuori ruolo;

L. 3.000 per il personale di ruolo della seconda categoria di cui alla tabella 2 del regolamento per il personale;
- per gli Economi di ruolo degli Istituti sanitari di cui alla tabella 5:
- per il personale straordinario di I^e 2°gruppo di cui allo art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

L. 2.000 per il personale di ruolo della 3^categ. di cui alle tabelle 3 e 3bis del Regolamento per il personale;
- per il personale ausiliario femminile di cui alla tabella 6;
- per il personale infermieristico diplomato di cui alla " 7;
- per il personale straordinario, di 3°, 4°, 5°, 6° ed 8°gruppo di cui alla'rt.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

L. 1.500 per il personale subalterno di ruolo, di cui alle tabelle 8 e 8bis del Regolamento per il personale;
- per il personale subalterno fuori ruolo (7°gr.)di cui all'art. 5 delle "Norme per il conferimento d'incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario"
- per i salariati delle Case di cura.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I limiti di età per la concessione dei prèmi sono fissati come segue a decorrere dalla stessa data del I°luglio I938:

a)-32 anni per il personale cui viene assegnato il premio di L.4.000 e di L.3.000

B)-30 anni per il personale cui viene assegnato il premio di L.2.000 e di L. I.500.

Per le modalità della concessione restano immutate le istruzioni impartite con circolare I5580 del 6.I2.35 e 5I73 del 30.4.36.

Portorete quanto sopra a conoscenza del dipendente personale, dandomene assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Origlia

P.C.C.
IL RAGIONIERE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

10

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

LETT.CIRCOL. N.28813 P. ROMA I7.IO.4I

OGGETTO: Proroga tompornnea dei limiti di età per l'assegnazione dei premi di nuzialità al personale dell'Istituto.

AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA

Con deliberazione in data I7.9.4I,il Comitato Esecutivo ha stabilito che a favore dei dipendenti richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o arruolatisi volontariamente durante lo stato di guerra (anche se per anticipazione degli obblighi di leva),siano prorogati del periodo corrispondente alla durata del servizio militare nelle circostanze suddette e fino al massimo di un anno,i limiti di età per usufruire della concessione dei premi di nuzialità,fissati dalle vigenti disposizioni di anni 32 per il personale di I^ e 2^categ.ed in anni 30 per il rimanente personale.

Superati i predetti limiti di età e fino al periodo massimo sopra previsto,ai dipendenti in parola è peraltro corrisposto il premio di nuzialità nella misura ridotta a L.I.000 per gl'impiegati e di L.x.700 per il personale subalterno,e cioè nella stessa misura fissata dal R.D.L. I939 N.636.

Nulla è innovato alle norme attualmente vigenti per la richiesta e la concessione dei premi di nuzialità; coloro,peraltro,che si avvarranno della suddetta concessione transitoria,dovranno precisare sulla domanda il periodo di servizio militare prestato nelle suddette circostanze e,qualora siano stati assunti in servizio per la prima volta dopo un periodo di servizio militare utile ai fini della proroga suddetta,dovranno documentare la durata e la natura del servizio stesso mediante certificato della competente Autorità Militare.

Vorrete darne comunicazione al personale dipendente assicurando ricevuta della presente.-

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

4736

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

ROMA 4.3.1942

L ETT.CIRCOL. N.13907 P/62

OGGETTO: Premi demografici al personale dell'Istituto

AI DIRETTORI DI SEDE
" DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA IN LIBIA
e p.c.
AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI

Con legge 27 dicembre 1941,n.1615,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.2.42,sono state apportate alcune modificazioni alle norme vigenti per l'erogazione dei premi di nuzialità e di natalità al personale dello Stato.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti del personale di questa Amministrazione che,ai sensi della deliberazione 12.3.36 del Comitato Esecutivo,segue per la concessione dei premi demografici,le norme adottate dallo Stato per i propri dipendenti.

Pertanto,a parziale modifica e ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con lettere circolari n.5173 Pers.e n.22920 S.P.rispettivamente del 30.4.36 e del 25.6.38,si dispone che,nella concessione dei premi demografici al personale dell'Istituto,sia tenuto presente quanto segue:

1°-Non danno diritto alla concessione dei premi di natalità,nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi,i figli nati senza vita e quelli deceduti entro i 5 giorni dalla nascita. La presente disposizione entra in vigore il 17.2.42,data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge citata. Per ottenere,quindi,la concessione dei premi per eventi verificatisi posteriormente al 16.2.42,gli interessati dovranno presentare,a corredo della relativa domanda,oltre ai documenti richiesti al paragrafo 9,numeri 1 e 2,della lettera circolare n.5173 Pers/del 30.4.36,un certificato di esistenza in vita del neonato, al 6°giorno della nascita.

2°-La domanda per la concessione dei premi di nuzialità o di natalità deve essere presentata all'Amministrazione,sotto pena di decadenza,entro un anno dal matrimonio o dalla nascita del figlio. Tuttavia,i dipendenti che risultino dispersi,prigionieri od internati,o che,per effetto della guerra,si trovino nell'impossibilità d'inoltrare la domanda entro il termine predetto,dovranno presentare la domanda stessa entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Quest'ultima disposizione entra in vigore dal 17.5.42,cioè dopo trascorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della Legge 27.12.41 N.1615,nella Gazzetta Uff.del Regno.

4755

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

COPIA

10

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

ROMA 15.6.1943

LETT.CIRCOL 34091 P.134

OGGETTO: Premi di nuzialità al personale - R.D.14.12.1942 N.1738

AI CAPI SERVIZIO,AGLI ISPETTORI,AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DEGLI OSPEDALI SANAT. -

In base al R.D.14.12.42 N.1738,pubblicato nella Gazzetta Uff.del 6.2.43,i limiti di età fissati dall'art.3 del Decreto del Capo del Governo 7.3.36, per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato,sono stati elevati - nei confronti di coloro che appartengono o abbiano appartenuto (a datare dall'11 giugno 40) a Comandi,Unità,Servizi ed enti vari,mobilitati ad operanti delle Forze Armate dello Stato - di un periodo di tempo pari a quello da essi trascorso in zona di operazioni.

Per i dipendenti suddetti la decorrenza del termine di un anno,previsto dall'art.3 della legge 27.12.41 N.1615,per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il premio di nuzialità,è stata stabilita dalla data di entrata in vigore del decreto in parola,e cioè dal 21 febbraio 43,per i matrimoni contratti prima di tale data.

Pertanto,fermo restando quanto disposto con lettera circolare n.23813 P. del 17.10.41,circa la proroga dei limiti di età per l'assegnazione dei premi di nuzialità in favore degli impiegati richiamati alle armi,le norme di cui al R.D.14.12.42 suaccennato si applicano nei confronti del personale dell'Istituto che si trovi nelle condizioni richieste dallo art.1 del R.D.stesso.

In conseguenza,mentre per tutti i richiamati alle armi in genere,i limiti di età per la concessione del premio di nuzialità sono protratti per la durata del periodo di richiamo ma non oltre un anno e per chi usufruisce di tale beneficio il premio viene corrisposto nella misura ridotta di L. 1.000 se trattasi d'impiegato e di L.700 se trattasi di personale subalterno,per i militari che appartengano od abbiano appartenuto a truppe operanti in zona di operazione i limiti di età sono protratti per tutto il periodo di permanenza in zona di operazione,anche se superiore ad un anno,senza peraltro apportare alcuna riduzione sull'importo del premio che sarebbe loro spettato se non avessero superato i normali limiti di età

Vogliate portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente,avvertendo gl'interessati che,per avvalersi della concessione di cui si tratta,dovranno documentare la durata del servizio militare prestato presso i reparti mobilitati operanti,mediante certificato della competente autorità militare,che va allegato alla domanda intesa ad ottenere il premio di nuzialità.-

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ferrario

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale Roma

Roma I3 Luglio I940

Lettera circolare N.37I06 P

OGGETTO:Compensi per lavoro straordinario

Ai Capi Servizio e agli Ispettori
ai Capi Ufficio
ai Direttori di Sede
Agli Economi delle Case di cura
Ai Direttori della Colonizzazione demografica

La Deliberazione riportata sul foglio di informazione per il personale n.6.I938 ,recante norme per la retribuzione del lavoro straordinario,è stata modificata con recente delibera=zione.
I compensi orari lordi da corrispondersi al personale,a decor=rere dal I luglio I940 sono i seguenti:

Personale di ruolo ed ausiliario	
Personale di I categoria	L.5.00
" 2 "	4.50
" 3 "	4.00
ausiliario	3.00
subalterno	2.75
Personale fuori ruolo	
Gruppo I (Nei comuni con 500.000 o più abitanti	L.4.00
" I " con meno di 500.000 abitanti	3.75
Gruppo 2 (Nei Comuni con piu di 500.000 abitanti	3.75
" " (" " con meno di 500.000 abi anti	3.50
Gruppo IV (Nei comuni con 500.000 o più "	3.50
" " " con meno di 500.000abitanti	3.00
Dattil.fe(Nei comuni con più di 500.000 abitanti	2.75
" " con meno di 500.000 abitanti	2.50
Inservienti	2.00

Le prestazioni straordinarie autorizzate per i singoli uffici a norma dell'art.67 del regolamento per il personale,vengono retribuite nella misura indicata,soltanto fino ad un massimo di 60 ore mensili;sono esclusi dal compenso per lavoro straor=dinario i funzionari di grado I. 2. 3. 4. e 5 della prima ca=tegoria,nonchè gli addetti alle Segreterie pa ticolari.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

La ragione della riduzione dei compensi è da ricercarsi nel= l'intendimento di contenere la relativa spesa entro un limite inferiore alla ordinaria retribuzione oraria del grado inizia= le dei singoli gruppi,cui i compensi stessi erano finora com= misurati,nella considerazione che le particolari contingenze hanno indotto da tempo la direzione generale ad avvalersi lar= gamente della facoltà di cui al primo comma dell'art.6 del Regolamento e che,pertanto,una gran parte del personale frui= sce del relativo beneficio economico per periodi prolungati cui è venuto a mancare il carattere della eccezionalità.

Il personale comprenderà che il maggior sacrificio di lavoro richiestogli è l'elemento primo dell'indispensabile efficienza dell'istituto in questo eccezionale momento e,poichè le misure fissate restano ad ogni modo tali da costituire un'equa remu= nerazione del lavoro straordinario,continuerà a corrispondere con volenterosa operosità alle richieste dei dirigenti ed alle aspettative dell'amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE BALDUCCI

p.f.c.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale Roma

LETTERA CIRCOLARE
N.24441 P/II9
All.I

Roma 26 Aprile I942

Oggetto: Compenso per lavoro straordinario

Il Consiglio d'Amministrazione,nella seduta dell'8 aprile I942 XX,ha approvato le unite tabelle dei compensi o= rari per lavoro straordinario,da corrispondere al perso nale dell'Istituto a decorrere dal I aprile I942 XX.

Inoltre,ha stabilito di concedere al personale che ri= sieda in Comuni con popolazione di 500.000 o più abitanti,limi= tatamente al periodo in cui avrà vigore l'orario unico,un com= penso suppletivo giornaliero lordo di L.I,50,indistintamente per tutti i gradi e le categorie,per ciascuna giornata in cui si compia l'orario di lavoro straordinario.Tale supplemento, però spetta unicamente nel caso in cui l'orario del lavoro straordinario abbia inizio almeno un'o a e mezzo dopo la fine dell'orario normale d'ufficio,e costringa pertanto l'impiega= to a ritornarvi

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

p. c/c.

4751

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMPENSI ORARI LORDI PER LAVORO STRAORDINARIO

Personale di ruolo, ausiliario e subalterno

Personale di 1° Categoria	L.5.50
" " 2° "	" 5.00
" " 3° "	" 4.50
" ausiliario	" 3.50
" subalterno	" 3.00

Personale fuori ruolo

Gruppo I	(Comuni con 500.000 o più abitanti	L.4,50
Gruppo I	" " meno di 500.000 ""	" 4.00
Gruppo 2	(" " 500.000 o piu abitanti)	" 4.00
" "	(" " meno di 500.000 "")	" 3.80
Gruppo 4	(" " 500.000o più abitanti)	3;80
" "	((" " meno di 500.000 "")	3.40
Dattil.fe	(" " 500.000 o più abitanti)	3.00
"	(" " meno di 500.000 ""	2.80
Inservienti		2.50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede Centrale Roma

Roma 22 Dicembre 1942

Risp.a nota dell'11.12.42
Direzione

Servizio Personale
Uff.II Sez.II
N.2373685

Oggetto:Lavoro straordinario

DIRETTORE DELLA SEDE
DELL'I.N.F.P.S. DI
N A P O L I

In riscontro alla nota sopracitata,autorizzo codesta Sede ad affettuare il pagamento del lavoro straordinario,re= golarmente autorizzato da questa Direzione Generale o dall'I= spettore Regionale ,a favore degli aventi diritto,a periodi mensili posticipati.

L'elenco delle somme liquidate o pagate sarà trasmesso a questa Direzione generale,che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuda

4719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

Roma, 28 Gennaio 1943

CIRCOLARE N.5586 P/20

AI DIRETTORI DI SEDE
AGLI ISPETTORI

In riforma a quanto in precedenza disposto, si autorizzano le sedi al pagamento immediato del compenso straordinario debitamente compiuto su autorizzazione dell'Ispettore Compartimentale o da questa Direzione Generale, che si riserva di operare dopo il pagamento, il debito controllo.

Per tale controllo a posteriori, le Sedi, dopo aver eseguito il pagamento, trasmetteranno in duplice copia, a questa Sede centrale, l'elenco nominativo del personale, che ha atteso a lavoro straordinario, specificando, per ciascuno, la qualifica, il numero delle ore di lavoro straordinario compiuto, la misura del compenso orario e l'ammontare del compenso corrisposto, al lordo ed al netto.

IL DIRETTORE GENERALE BALDUCCI

4718

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Napoli, 4.10.1943

Ispett.per la Campania
e la Calabria

Oggetto - compensi orari
per lavoro straordinario

al Sig. Direttore della Sede
dell' I.N.F.P. di
NAPOLI

I compensi orari per il lavoro straordinario sono elevati alle misure seguenti:

Personale di ruolo

a) gradi I0°	£.	6.40
b) " 9° al 6° della 3^ Categ.	"	6.70
c) 2^ categoria,economo di I^,2^ e 3^ classe, farmacista,vice economo, aiutante di economato	"	7.30
d) grado 8° al 6° della I^ categoria	"	8.00
e) personale ausiliario	"	5.10
f) personale subalterno	"	4.70

Personale fuori ruolo

1° gruppo	"	6.50
2° "	"	5.80
3° e 4° gruppo	"	5.00
5° e 6° "	"	3.80
7° gruppo	"	4.00
8° "	"	5.00

Applicherete dal I° luglio u.s., i compensi suddetti, con riserva di conguaglio per eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale circa la decorrenza degli aumenti in oggetto.

L'ISPETTORE
F.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nr 5.

Le copie delle 2 lettere sono

qui unite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11

Napoli, 4.10.1943

Ispett.per la Campania
e la Calabria

Oggetto - compensi orari
per lavoro straordinario

al Sig. Direttore della Sede
dell' I.N.F.S. di
NAPOLI

I compensi orari per il lavoro straordinario sono elevati alle misure seguenti:

Personale di ruolo

a)	gradi 10°	£.	6.40
b)	" 9° al 6° della 3^ Categ.	"	6.70
c)	2^ categoria, economo di 1^, 2^ e 3^ classe, farmacista, vice economo, aiutante di economato	"	7.30
d)	grado 8° al 6° della 1^ categoria	"	8.00
e)	personale ausiliario	"	5.10
f)	personale subalterno	"	4.70

Personale fuori ruolo

1° gruppo	"	6.50
2° "	"	5.80
3° e 4° gruppo	"	5.00
5° e 6° "	"	3.80
7° gruppo	"	4.00
8° "	"	5.00

Applicherete dal 1° luglio u.s., i compensi suddetti, con riserva di conguaglio per eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale circa la decorrenza degli aumenti in oggetto.

L'ISPETTORE
F.to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12

Non fare effetto

in

4714

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

Retribuzione lorda Come da righi da 1 a 7 del Mod.S.P.7 (esemplare allegato	}	Aumento 70% - 60% ecc. iscritto alla voce: " Miglioramento temporaneo"
Indennità giornaliera o bombardamento	}	Aumento 70% - 60% ecc.
wPremio di presenza	}	Aumento 70% - 60% ecc.

4713

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Napoli

Mod. S. P. 7 (I. P.)

(Ufficio locale di)

Retribuzione spettante *al Sig.* *Grado* *Qualifica*

	Retribuzione lorda:	RETRIBUZIONE DAL						per la 13ª mensilità		
		annua assegnata secondo la tabella organica	annua mod. in appl. dei RR. DD. LL. 20-11-1930, n. 1491; 14-4-934, n. 561; 24-9-936, n. 1719, e 27-6-937, n. 1033 e delle leggi 29-4-939, n. 591 16-4-940, n. 287; del R.D.L. 24-3-1941, n. 201, 14-7-1941, n. 646	da pagare nel mese di per conguaglio	per il mese di e per ciascuno dei mesi successivi			dell'anno 19	dell'anno 19	dell'anno 19 e successivi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Stipendio . . . . L.									
2	Assegno personale . . »									
3	Assegno ex combattente . »									
4	Assegno utile per la pensione »									
5	Aggiunta di famiglia . »									
6	Ass. non utile per la pens. »									
7	Assegno tempor. di guerra »									
8	Miglioramento temporaneo »									
9										
10										
11	*Totale retribuzione lorda . L.*									
	Ritenute:									
12	Previdenza conto individuale . . . . . L.									
13	Previdenza assicurazione invalidità e vecchiaia . . . »									
14	Contributo per l'E. N. P. D. E. D. P. . . . . »									
15	Contributo fondo assegni educazione orfani . . . . »									
16	Contributo assicurazione disoccupazione . . . . »									
17	Contributo assicurazione tubercolosi . . . . . »									
18	Ritenute erariali (9,18 %) . . . . . »									
19	»									
20	Contributo fondo garanzia cessione stipendio . . . »									
21	Ammortamento mutui ipotecari dal 19 al 19 . . . . . »									
22	»									
23	»									
24	TOTALE RITENUTE L.									

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	Stipendio . . . . L.	
2	Assegno personale . . »	
3	Assegno ex combattente . »	
4	Assegno utile per la pensione »	
5	Aggiunta di famiglia. . »	
6	Ass. non utile per la pens. »	
7	Assegno tempor. di guerra »	
8	Miglioramento temporaneo »	
9		
10		
11	*Totale retribuzione lorda . L.*	

Ritenute:

12	Previdenza conto individuale . . . . . L.	
13	Previdenza assicurazione invalidità e vecchiaia . . . »	
14	Contributo per l'E. N. P. D. E. D. P. . . . . »	
15	Contributo fondo assegni educazione orfani . . . . »	
16	Contributo assicurazione disoccupazione . . . . »	
17	Contributo assicurazione tubercolosi . . . . . »	
18	Ritenute erariali (9,18 %). . . . . »	
19		»
20	Contributo fondo garanzia cessione stipendio . . . »	
21	Ammortamento mutui ipotecari dal 19 al 19 . . . . . »	
22		»
23		»
24	TOTALE RITENUTE L.	
25	**Retribuzione netta L.**	
26	*Arrotondamento* »	
27	**Retribuzione netta da pagare (arrotondata) . L.**	
28	Importo contributi assicurazioni obbligatorie (ritenute e concorso dell'amministrazione) . . . . . »	
29	**Somma da iscrivere nel mandato di pagamento. . . L.**	

4712

Dalla Sede di Napoli, il _____

Il presente modello sostituisce quello emesso il _____

Ammortamento mutui per cessione stipendio Istituto:

dal _____ 19 __ al _____ 19 __ L. _____

dal _____ 19 __ al _____ 19 __ L. _____

dal _____ 19 __ al _____ 19 __ L. _____

L. _____

Ammortamento mutui per cessione stipendio Enti vari:

dal _____ 19 al _____ 19 L. _____

da versare al _____

c/c postale N. _____

Il Ragioniere: _____

Il Direttore: _____

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

copia

I.N.P.S. SERV. PERSONALE
Uff.II - sez. II
N. 2375549

RISERVATA

ROMA 23.12.1942

OGGETTO: Premio di presenza al personale.

allo ISPETTORE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA
NAPOLI

al DIRETTORE DELLA SEDE DI
NAPOLI

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha deliberato la concessione di uno speciale premio trimestrale di presenza, a favore del personale che abbia dato un buon rendimento e che, quando ne sia richiesto, abbia prestato servizio in ore straordinarie.

Tale premio può essere concesso al personale - escluso quello di I^categoria dal grado 5° in su - in misura non superiore all'importo del compenso di 90 ore di lavoro straordinario, da calcolare in base ai compensi orari approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8.4.1942.

Al personale dal grado 5° in su della I^categoria, in luogo del premio di presenza, potrà essere concesso, a mio giudizio, in relazione al merito di ciascuno ed in ciascun trimestre, uno speciale compenso trimestrale.

La Sede di Napoli provvederà direttamente alla liquidazione ed al pagamento del premio al proprio personale ed a quello in servizio presso lo Ispettorato per la Campania e la Calabria - escluso quello dal grado 5° in su della I^categoria - tenendo presente che tale pagamento dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data di scadenze di ciascun trimestre ed attenendosi alle seguenti disposizioni:

1)-Il premio dovrà essere pagato a trimestre posticipato, a decorrere da quello iniziatosi il 1°ottobre 1942; il primo pagamento, quindi, avrà luogo entro il 15 gennaio 1943;

2)-Come si è accennato, il premio non è in misura fissa, ma deve essere concesso in rapporto all'operosità ed al rendimento di ciascun dipendente nel trimestre cui si riferisce. Al personale meritevole, a giudizio dei dirigenti, il premio di presenza sarà ragguagliato al compenso disposto per il lavoro straordinario, nei limiti da 1 a 90 ore, tenendo presente che, in ciascun trimestre, il numero di ore complessivamente assegnate al personale non deve superare quello corrispondente al numero degli impiegati in servizio alla data di scadenza del trimestre moltiplicato per 60. A tale scopo, il personale dell'Ispettorato viene considerato come facente parte del personale della Sede. Se il numero delle ore complessivamente assegna-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

gnate al personale della Sede e dell'Ispettorato supererà il massimo di cui sopra, il numero delle ore stesse dovrà essere per ciascun dipendente della Sede e dell'Ispettorato proporzionalmente ridotto fino a non superare il massimo consentito.

La Sede avrà, pertanto, cura di porre in evidenza, in calce al prospetto di liquidazione del premio, il numero massimo di ore che potevano essere assegnate in relazione al personale in servizio e il totale di quelle effettivamente assegnate a tutto il personale.

All'assegnazione del numero di ore per ciascun dipendente provvederà l'Ispettore, per il personale in servizio presso l'Ispettorato, e il Direttore, per il personale in servizio presso la Sede, tenendo presente che il massimo di ore di 90, per ciascun dipendente, si riduce di 3 ore o di una ora e mezza per ciascuna assenza dall'Ufficio - rispettivamente, di un'intera o di mezza giornata lavorativa - a qualsiasi causa dovuta.

Il personale che non sia ritenuto meritevole sarà escluso dal premio.

3)-Per la liquidazione del prelio, dovrà essere compilato un prospetto in triplice copia, con le seguenti indicazioni:

1)-numero d'ordine
2)-nominativo - in ordine alfabetico -dei dipendenti in forza alla fine del trimestre, aventi o non diritto al premio;
3)-qualifica;
4)-numero delle giornate lavorative in cui il dipendente non ha dato le sue prestazioni, nel trimestre al quale il premio si riferisce;
5)-numero di ore assegnate;
6)-premio lordo di presenza;
7)-premio netto (che si ricava moltiplicando per 90,82 il lordo e dividendo per 100);
8)-firma di quietanza del percipiente.

Una copia del prospetto sarà trattenuta a corredo del mandato di pagamento, un'altra sarà allegata alla situazione di cassa del giorno in cui tale pagamento ha avuto luogo e la terza sarà trasmessa - in giornata - a questa Direzione Generale -Servizio Personale- che si riserva di effettuare gli opportuni riscontri.

Il pagamento sarà disposto mediante mandato da imputare al Cap/Primo -Retribuzione al personale-delle spese di Amministrazione, per il personale della Sede addetto alle gestioni ordinarie, alla voce n.14 della situazione di cassa per il personale della Sede addetto alla gestione assegni familiari e alla voce "Pagamento per conto della Sede Centrale" per il personale dell'Ispettorato.

Alla liquidazione del premio al personale dal grado 5° in su della I^ categoria ed ai Reggenti delle Sedi provvederà, invece, questa Direzione Generale.-

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S.-SERVIZIO PERSONALE
Uff.II Sez.II

Napoli 11.I.1943

N.230129I
ESPRESSO

Oggetto: Premio di presenza al personale

AL DIRETTORE DELLA SEDE DI
NAPOLI

e p.c. all'ISPETTORE PER LA CAMP.E LA CALABRIA
NAPOLI

A completamento di quanto disposto con la lettera riservata n.2375549 del 23.12.42,in merito alla concessione del premio di presenza al personale,si comunica quanto segue:

1)-Agli effetti del computo del numero massimo complessivo di ore di lavoro straordinario,che possono essere assegnate al personale di codesta Sede,non si deve tener conto del personale che,durante il trimestre,al quale il premio si riferisce,è stato ininterrottamente assente,sia che l'assenza sia dovuta a malattia,a servizio militare di leva o di richiamo,od a qualsiasi altro motivo.

Tale personale dovrà egualmente figurare alle col.1,2,3 e 4 del prospetto del premio; esso sarà,però, contradistinto con uno asterisco apposto in modo visibile alla sinistra della colonna 1. Ciò nell'intento di facilitare il controllo del numero delle ore massime di lavoro straordinario che possono essere assegnate quale premio di presenza al personale della Sede.

2)-Non dovranno essere considerate assenze - agli effetti del computo delle ore massime che possono essere assegnate nel trimestre a ciascun dipendente - quelle per ferie ordinarie e per mobilitazione del P.N.F.

3)-Al personale assunto nel corso del trimestre può essere assegnato,come massimo,un premio di presenza pari al compenso di tante ore di lavoro straordinario quanti sono i giorni che intercorreranno dalla data di assunzione a quella di scadenza del trimestre.Tale massimo sarà,naturalmente,ridotto di tre ore per ogni giornata di assenza compiuta nel periodo che va dall'assunzione alla fine del trimestre.

4)-Al personale richiamato nel corso del trimestre,o che ha ripreso servizio,in seguito a licenza od a congedo,durante il trimestre,può essere assegnato,come massimo,un premio di presenza pari al compenso di tante ore di lavoro straordinario quanti sono i giorni compresi nel periodo in cui il predetto ha prestato servizio in Sede.Tale massimo sarà ridotto di tre ore per ogni giornata di assenza compiuta nel periodo anzidetto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Valga un esempio/

Impiegato richiamato il 25 ottobre I942 che nel periodo dal I°al 24 ottobre è rimasto assente una giornata e mezza per cause varie. Per il 4°trimestre I942 può essergli corrisposto come massimo,un premio pari al compenso di I9 ore e mezza di lavoro straordinario (24 - $4\frac{1}{2}$ = $I9\frac{1}{2}$).

Lo stesso compenso massimo potrebbe essere corrisposto all'impiegato richiamato alle armi anteriormente al I°ottobre I942,che avesse prestato servizio,in seguito a licenza,ad es.dal I°al 24 novembre I942,con una assenza di I giorno e mezzo in tale periodo.

p/IL DIRETTORE GENERALE
F.to Guida

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

NAPOLI 4.IO.I943

ISPETTOR.PER LA CAMPANIA
E LA CALABRIA

N.3027

OGGETTO: Premio di presenza

AL SIG.DIRETTORE DELLA SEDE III
NAPOLI

Le norme relative alla concessione del premio di presenza sono state revisionate/

A modifica pertanto delle circolari 2375549 del 23.I2.42 e 230I29I dello II.I è stato disposto:

a)- l'erogazione del premio sarà effettuata a mese anzichè a trimestre;

b)- l'importo del premio è stabilito nella misura pari a 30 ore mensili di lavoro straordinario,da calcolarsi in base alla nuova misura dei compensi orari per prestazioni straordinarie di cui alla mia lettera-circolare in data odierna;

c)-la determinazione del numero delle ore da attribuirsi ai singoli dipendenti è devoluta ai Direttori,i quali decideranno in relazione al merito ed al rendimento offerti dai singoli dipendenti nel mese al quale il premio si riferisce.

E'pertanto abolito il sistema della riduzione tassativa ed aritmetica di tre ore per ogni assenza.

Per i gradi direttivi la misura del premio di presenza è così stabilita:

- L. 270.== mensili nette per il grado 5°
- " 300.00 " " per i gradi 4° e 3°
- " 330.== " " " " 2° e I°

Applicherete le anzidette disposizioni a far tempo dal I°luglio c.a.salvo conguagli per eventuali ulteriori determinazioni della Direzione Generale circa la decorrenza stessa.-

l'ISPETTORE
F.to

P.C.C.
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cover sheet enclosed La 18 ammonia
70% per Lemure chromosomes

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

TABELLA DELLA INDENNIT&' GIORNALIERA

Personale di ruolo:

Gradi I e II	£.	35
Gradi III e direttori sanitari di I^ classe	"	32
Grado IV e direttori sanitari di 2^ classe	"	30
Grado V, direttori sanitari di 3^ classe ed economi di I^ cl.	"	27
Grado VI, medici primari di I^ e 2^ cl.ed economi di 2^ cl.	"	24
Grado VII, medici aiuto ed economi di 3^ classe	"	23
Grado VIII, medici assistenti, farmacisti e vice economi	"	22
Grado IX, aiutanti di economato	"	22
Grado X, impiegate ausiliarie	"	22

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale o capi commesso	"	20
Primi commessi	"	20
Commessi ed uscieri	"	18

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione dirichiamati o di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari	£.	27
Medici primari	£	24
Legali - ingegneri - architetti - medici di Sede - medici aiuto - farmacisti	"	22
Impiegati di I° e 2° gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici	"	22
Impiegati di 3°, 4°, 5° e 8° gruppo	"	20

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gradi I e II . . . . . £. 35
Gradi III e direttori sanitari di I^ classe . . . . . " 32
Grado IV e direttori sanitari di 2^ classe . . . . . " 30
Grado V, direttori sanitari di 3^ classe ed economi di I^ cl." 27
Grado VI, medici primari di I^ e 2^ cl.ed economi di 2^ cl. " 24
Grado VII, medici aiuto ed economi di 3^ classe . . . . . " 23
Grado VIII, medici assistenti, farmacisti e vice economi . . " 22
Grado IX, aiutanti di economato . . . . . " 22
Grado X, impiegate ausiliarie . . . . . " 22

Personale subalterno di ruolo:

Commesso principale o capi commesso . . . . . " 20
Primi commessi . . . . . " 20
Commessi ed uscieri . . . . . " 18

Personale straordinario o incaricato o assunto in sostituzione dirichiamati o di elementi comunque assenti:

Direttori sanitari . . . . . £. 27
Medici primari . . . . . £ 24
Legali - ingegneri - architetti - medici di Sede - medici aiuto - farmacisti . . . . . " 22
Impiegati di I° e 2° gruppo, assistenti sanatoriali e praticanti, dirigenti agrari, assistenti tecnici .... " 22
Impiegati di 3°, 4°, 5° e 8° gruppo . . . . . " 20
Personale di 6° gruppo . . . . . " 18
Personale di 7° gruppo . . . . . " 18
Personale salariato . . . . . £ . . . " 15

*) La suddetta tariffa va aumentata del 25 metà dell'aggiunta di famiglia ragguagliata a trentesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spending secrets

TABELLA DELLE DIARIE DOVUTE PER LE MISSIONI NELL'INTERNO DEL REGNO

Cariche, gradi e qualifiche	Diaria giornaliera Intera	Ridotta a metà
Presidente	173.60	86.80
Consiglieri d'Amm.ne, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali	162.75	81.37
Gradi I° e 2°	130.20	65.10
Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di I^ e 2^ classe	108.50	54.25
Grado 5°, Direttore Sanitario di 3^ classe, Economo di I^ classe e Ing.re f.r.	97.65	48.82
Grado 6&, Medico prim.di I^ cl. Economo di 2^ classe	86.80	43.40
Gradi 7° e 8°, Medico Prim. di 2^ cl., Economo di 3^ cl. Procuratore leg.f.r., medico f.r. delle Sedi	75.95	37.97
Grado 9°, Medico aiuto medico assistente, farmacista, Vice Econ.Assistente f.r., Medico f.r. delle istituzioni sanitarie e impiegato f.r.		
I° gruppo	65.10	32.55
Grado IO°, Aiuto Economo, Impiegato f.r. di 2° e 3° gr.	59.67	29.82
Personale ausiliario, Capo Sala Infermiere e Impiegati f.r. di 4°, 5° e 8° gruppo	54.25	27.12
Personale subalterno e Inservienti f.r. (7° gruppo)	48.82	24.40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Consiglieri d'Amm.ne, Sindaci, Direttore Generale e Vice Direttori Generali	162.75	81.37
Gradi I° e 2°	130.20	65.10
Gradi 3° e 4° e Direttori Sanitari di I^ e 2^ classe	108.50	54.25
Grado 5°, Direttore Sanitario di 3^ classe, Economo di I^ classe e Ing.re f.r.	97.65	48.82
Grado 6°, Medico prim.di I^ cl. Economo di 2^ classe	86.80	43.40
Gradi 7° e 8°, Medico Prim. di 2^ cl., Economo di 3^ cl. Procuratore leg.f.r., medico f.r. delle Sedi	75.95	37.97
Grado 9°, Medico aiuto medico assistente, farmacista, Vice Econ.Assistente f.r., Medico f.r. delle istituzioni sanitarie e impiegato f.r.		
I° gruppo	65.10	32.55
Grado IO°, Aiuto Economo, Impiegato f.r. di 2° e 3° gr.	59.67	29.82
Personale ausiliario, Capo Sala Infermiere e Impiegati f.r. di 4°, 5° e 8° gruppo	54.25	27.12
Personale subalterno e Inservienti f.r. (7° gruppo)	48.82	24.40

4734

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

PERSONALE DI 2^ CATEGORIA
(a contratto d'impiego)

GRADO	RUOLO AMMINISTRATIVO	RUOLO RAGIONERIA	RUOLO CASSA	RUOLO TECNICO	STIPEN
4°	Addetto Princ. Segr.	Ragioniere princip.	Cassiere princip.	(Geometra princip. (Disegnatore "	
5°	" Segr.di I^classe	Ragioniere I^ cl.	Cassiere I^ cl.	(Geometra I^ cl. (Disegnatore I^cl.	
6°	" Segr.di 2^ classe	Ragioniere 2^ cl.	Cassiere 2^ cl.	(Geometra di 2^ cl. (Disegnatore 2^ cl.	
7°	" " di 3^ classe	Ragioniere 3^ cl.	Cassiere 3^ cl.	(Geometra di 3^ cl. (Disegnatore 3^ cl.	
8°	Aiuto di Segreteria	Aiuto Ragioniere	Vice Cassiere	(Aiuto geometra (Aiuto disegnatore	
9°	Alunno di Segreteria	Alunno di Ragion.	Aiuto Cassiere	(Aiuto geometra (Aiuto disegnatore	

4733

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI 2^ CATEGORIA
(a contratto d'impiego)

TIVO	RUOLO RAGIONERIA	RUOLO CASSA	RUOLO TECNICO	STIPENDIO MENSILE LORDO
r.	Ragioniere princip.	Cassiere princip.	(Geometra princip. (Disegnatore "	2.952.02
asse	Ragioniere I^ cl.	Cassiere I^ cl.	(Geometra I^ cl. (Disegnatore I^cl.	2.532.I6
lasse	Ragioniere 2^ cl.	Cassiere 2^ cl.	(Geometra di 2^ cl. (Disegnatore 2^ cl.	I.99I.09
lasse	Ragioniere 3^ cl.	Cassiere 3^ cl.	(Geometra di 3^ cl. (Disegnatore 3^ cl.	I.692.44
ia	Aiuto Ragioniere	Vice Cassiere	(Aiuto geometra (Aiuto disegnatore	I.493.32
ria	Alunno di Ragion.	Aiuto Cassiere	(Ainto geometra (Aiuto disegnatore	I.220.63

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI I^ CATEGORIA
(a contratto di impiego)

~~GRADO~~	RUOLO	STIPENDIO ~~MENSILE~~ LORDO
2°	Direttore Principale	3.890.23
3°	Direttore Sede di I^ classe	3.332.92
4°	Direttore Sede di 2^ classe	2.952.02
5°	Direttore Sede di 3^ classe	2.532.I6
6°	Primo Segretario	I.99I.09
7°	Segretario	I.692.44
8°	Vice Segretario	I.493.32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI I^ CATEGORIA -
(a contratto di impiego)

RUOLO	STIPENDIO MENSILE LORDO
Direttore Principale	3.890.23
Direttore Sede di I^ classe	3.332.92
Direttore Sede di 2^ classe	2.952.02
Direttore Sede di 3^ classe	2.532.I6
Primo Segretario	I.99I.09
Segretario	I.692.44
Vice Segretario	I.493.32

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI 3^ CATEGORIA
(a contratto d'impiego)

GRADO	RUOLO AMMINISTRATIVO	RUOLO TECNICO	STIPENDIO MENS
6°	Archivista Capo	(Assistente Capo (Allievo Disegnatore Capo	I.
7°	Archivista	(Assistente principale (Allievo Disegnatore principale	I.
8°	Vice archivista	(Primo assistente (Allievo disegnatore di I^	I.
9°	Primo applicato	(Assistente (Allievo disegnatore	I.
10°	Applicato	Aiuto Assistente Allievo disegnatore di 3^	I.

4731

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PERSONALE DI 3^ CATEGORIA
(a contratto d'impiego)

INISTRATIVO	RUOLO TECNICO	STIPENDIO MENSILE LORDO
apo	(Assistente Capo (Allievo Disegnatore Capo	I.991.09
	(Assistente principale (Allievo Disegnatore principale	I.692.44
iste	(Primo assistente (Allievo disegnatore di I^	I.493.32
ato	(Assistente (Allievo disegnatore	I.220.63
	Aiuto Assistente Allievo disegnatore di 3^	I.036.38

PERSONALE SUBALTERNO

(a contratto d'impiego)

GRUPPO AMMINISTRATIVO	STIPENDIO MENSILE LORDO
Capo, commesso	I.383.37
Capo autista	I.383.37
Primo commesso	
Primo autista	I.I7I.II ·
Commesso	
Autista	I.005.29 ·
Usciere	829.II ·

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capo autista

I.383.37

Primo commesso

Primo autista

I.I7I.II ·

Commesso

Autista

I.005.29 ·

Usciere

829.II ·

Savio Lenzi

4730

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

~~S.M.I.B. - SEDE DI NAPOLI~~

~~TABELLA PROMEMORIA~~

~~dell'aggiunta di famiglia corrisposta al~~ Personale di ruolo

Composione della famiglia	Impiegati di ruolo		Pers.subalterno di ruolo	
	Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda		Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda	
Coniugato senza figli	£.	295.38	£.	265.83
" con 1 figlio	"	354.46	"	315.08
" " 2 figli	"	413.53	"	364.30
" " 3 "	"	472.62	"	413.53
" " 4 "	"	590.78	"	512.01
" " 5 "	"	708.93	"	610.46
" " 6 "	"	827.09	"	708.93
" " 7 "	"	945.25	"	807.39

~~TABELLA PROMEMORIA~~

~~dell'aggiunta di famiglia corrisposta al~~ Personale fuori ruolo

Composizione della famiglia	Impiegati fuori ruolo I°-2°-3°-4°-5°-6°-Grup.		Inservienti fuori ruolo 7° - 8° Gruppo	
	Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda		Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda	
Coniugato senza figli	£.	179.34	£.	161.40
" con 1 figlio	"	215.19	"	190.05
" " 2 figli	"	251.04	"	218.70
" " 3 "	"	286.89	"	247.35
" " 4 "	"	358.62	"	304.71

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Composione della famiglia	Impiegati di ruolo — Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda	Pers.subalterno di ruolo — Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda
Coniugato senza figli	£. 295.38	£. 265.83
" con 1 figlio	" 354.46	" 315.08
" " 2 figli	" 413.53	" 364.30
" " 3 "	" 472.62	" 413.53
" " 4 "	" 590.78	" 512.01
" " 5 "	" 708.93	" 610.46
" " 6 "	" 827.09	" 708.93
" " 7 "	" 945.25	" 807.39

~~TABELLA INDICATIVA~~

~~dell'aggiunta di famiglia corrisposta al~~ personale

fuori ruolo

Composizione della famiglia	Impiegati fuori ruolo I°-2°-3°-4°-5°-6°-Grup. — Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda	Inservienti fuori ruolo 7° - 8° Gruppo — Aggiunta di famiglia mensile nominale lorda
Coniugato senza figli	£. 179.34	£. 161.40
" con 1 figlio	" 215.19	" 190.05
" " 2 figli	" 251.04	" 218.70
" " 3 "	" 286.89	" 247.35
" " 4 "	" 358.62	" 304.71
" " 5 "	" 430.35	" 362.07
" " 6 "	" 502.08	" 419.43
" " 7 "	" 573.81	" 476.79

4729

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I.N.P.S. = SEDE DI NAPOLI

Tabella dei compensi orari per la concessione del premio di presenza corrisposto al personale dipendente:

Personale di ruolo

a) grado 10°	£.	6.40
b) " 9° al 6° della 3^ Categ.	"	6.70
c) 2^ categoria, economo di 1^,2^ e 3^ classe, farmacista,vice economo, aiutante di economato	"	7.30
d) grado 8° al 6° della 1^ categoria	"	8.==
e) personale ausiliario	"	5.10
f) personale subalterno	"	4.70

Personale fuori ruolo

1° gruppo	"	6.50
2° "	"	5.80
3° e 4° gruppo	"	5.00
5° e 6° "	"	3.80
7° gruppo	"	4.==
8° "	"	5.==

Per i gradi direttivi la misura del premio di presenza è così stabilita:

£. 270 mensili nette per il grado 5°
" 300 " " " i gradi 4° e 3°
" 330 " " " i " 2° e 1°

4728

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

Personale di ruolo

a) grado I0°	£.	6.40
b) " 9° al 6° della 3^ Categ.	"	6.70
c) 2^ categoria, economo di 1^,2^ e 3^ classe, farmacista,vice economo, aiutante di economato	"	7.30
d) grado 8° al 6° della 1^ categoria	"	8.==
e) personale ausiliario	"	5.10
f) personale subalterno	"	4.70

Personale fuori ruolo

I° gruppo	"	6.50
2° "	"	5.80
3° e 4° gruppo	"	5.00
5° e 6° "	"	3.80
7° gruppo	"	4.==
8° "	"	5.==

Per i gradi direttivi la misura del premio di presenza è così stabilita:

£. 270 mensili nette per il grado 5°

" 300 " " " i gradi 4° e 3°

" 330 " " " i " 2° e 1°

4728

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = ROMA = SERVIZIO PERSONALE

N. I5580 Pers/ ROMA 6.I2.I935
Rif.lett.6626 Pers.del IO.6.35

OGGETTO: Personale-concessione premi nuzialità e natalità

ai SIGG.CAPI SERVIZIO S.C.
DIRETTORI COMPARTIMENTALI dell'I.N.P.S.
CAPI UFFICIO S.C. DELLE SEDI PROV.LI DELL'INPS.
DIRETTORI OSPED.SANATORIALI "
ECONOMI DEGLI OSPEDALI "

In seguito alle disposizioni date dall'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione dei premi demografici di cui alla lettera n.6626 pers.del IO.6.I935,S.E.il Presidente dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ha deliberato di concedere:

a)-Premi di nuzialità al personale: di amministrazione,degli Istituti sanitari, e subalterni, dell'I.N.P.S.,che contragga matrimonio,nella seguente misura:

L. 4.000 per gli impiegati di ruolo di I^categoria e per il personale medico ospedaliero di ruolo;

L. 2.000 per gli impiegati di ruolo di 2^categ. e per gli economi di ruolo degli istituti sanitari;

L. I.500 per il personale subalterno di ruolo

Per la concessione di tali premi è fissato il limite di età dal 20° al 32°anno per il personale di ruolo di I^categ. e per il personale ospedaliero di ruolo, e fino al 30°anno per quello appartenente alla 2^categoria, per gli economi di ruolo degli Istituti sanitari e per il personale subalterno di ruolo.

La suddetta concessione è estesa al personale fuori ruolo dell'I.N.P.S.: a tale effetto gli ingegneri ed i medici sono equiparati al personale di ruolo di I^categoria: gli altri impiegati,le impiegate ausiliarie,le dattilografe,le caposala e le infermiere diplomate al personale di 2^categoria gli inservienti,i salariati e le salariate al personale subalterno. di ruol

I premi sonp concessi soltanto per matrimoni contratti dopo il 28 febbraio I935.

b)-Premi di natalità al personale suddetto nella misura rispettivamente di

L. 400 per il primo figlio; L.600 per il secondo, L. I.000 per il terzo, L. I500 per il quarto, di L. 2.500 per il quinto, di L.3.000 per il sesto; i premi sono concessi per i figli nati dopo il 28 febbraio I935 anche se il matrimonio sia stato contratto anteriormente.

4727

Per ciascuna delle suddette concessioni non è ammesso il cumulo nel caso che entrambi i coniugi - essendo alla dipendenza dell'I.N.P.S. abbiano titolo per concorrere alla concessioni medesime.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per ottenere i premi suddetti gli interessati devono presentare ai rispettivi direttori di sede (compartimentale o provinciale) o ai rispettivi economi degli Istituti sanitari, la domanda in carta libera corredata dai seguenti documenti rilasciati dalla autorità comunale e - se del caso - legalizzati dall'autorità competente:

1°-il certificato di matrimonio, per le domande del premio di nuzialità;

2°-l'estratto dell'atto di nascita del figlio ed il certificato di stato di famiglia dell'impiegato o agente (nel quale siano indicati tutti i figli sia vivente che defunti), per le domande del premio di natalità.

I Direttori Compartimentali, quelli delle Sedi provinciali e gli Economi degli Istituti sanitari sulla base dei suddetti documenti, provvedono al pagamento dei premi di nuzialità e natalità secondo le disposizioni sopra accennate alle lettere a) e b) e annotano tali pagamenti alla voce "pagamenti vari" della situazione di cassa richiamando la presente.

Per il pagamento dei premi per i quali i direttori e gli economi hanno già trasmesso le domande a questa Direzione Generale, sono date disposizioni con lettera a parte.

Di ogni premio di natalità o di nuzialità pagato, i direttori e gli economi danno subito notizia a questa Direzione Generale (Servizio Personale) indicando nella lettera: la specie del premio, del quale si tratta (se di nuzialità o di natalità), il cognome e nome ela qualifica dell'impiegato o dell'agente e l'importo pagato; allegati alla suddetta lettera trasmettono gli originali documenti in base ai quali il premio è stato corrisposto, dopo aver fatto copia dei documenti medesimi per gli atti della Sede o dell'economato.

I premi di nuzialità e di natalità si corrispondono negli importi netti avanti indicati sui quali non debbono essere fatte riduzioni nè detrazioni.

La S.V. accuserà ricevuta della presente che annulla le disposizioni date con la circolare n.6626 P. del IO.6.1935

IL DIRETTORE GENERALE
Medolaghi

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SERVIZIO PERSONALE = ROMA

N° 5173 Pers. ROMA 30.4.1936

Seg.a lett.I5580 Pers.del 6.12.35

Oggetto: Personale-Norme per l'assegnazione dei premi di nuzialità e di natalità

AI SIGG.DIRETTORI COMPARTIMENTALI dell'I.N.P.S.=
DIRETTORI DELLE SEDI PROV.LI "
DIRETTORI OSPEDALI SANAT.LI "
ESONOMI " " "

e p.c.
AI CAPI SERVIZIO S.C.
CAPI UFFICIO S.C.

Il Comitato Esecutivo ha deliberato che per la concessione dei premi di nuzialità e di natalità di cui alla lettera n.I5580 Pers. del 6.12.35 si debbono seguire le Norme stabilite dallo Stato per i propri dipendenti.

Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state recentemente emanate le seguenti disposizioni che d'ora innanzi saranno applicate anche per il personale di questo Istituto/

I-Nessun periodo di anzianità di servizio è prescritto pel conferimento dei premi di natalità e di nuzialità al personale di ruolo; invece la concessione dei premi stessi al personale fuori ruolo e a quello salariato è subordinata alla condizione che il personale medesimo presti servizio ininterrotto alle dipendenze dell'Istituto da almeno sei mesi al momento nel quale si verifica l'evento (matrimonio o nascita del figlio) per il quale richiede il premio.

2-Pei figli nati senza vita e per quelli deceduti prima della denuncia della nascita al competente Ufficio dello Stato Civile non può farsi luogo alla concessione dei premi di natalità; i figli stessi non sono computabili ei fini della graduazione dei premi per i figli successivi.

3-I premi di natalità sono concessi anche per i figli naturali riconosciuti all'atto della nascita e per quelli legittimati all'atto del matrimonio; non sono concessi per i figli adottivi.

4-I premi di natalità rimangono stabiliti nelle misure indicate nella lettera n.I5580 Pers.del 6.12.35 ; per ciascuno dei figli oltre il sesto il premio è di L. 3.000; agli effetti della graduazione dei premi di natalità si tiene conto di tutti i figli dell'interessato,compresi quelli avuti da precedente matrimonio anche anteriormente al primo marzo 1935, e non si computano invece i figli nati senza vita e quelli deceduti prima della denunzia della nascita al competente Ufficio dello Stato Civile, nè si computano i figliastri e i figli adottivi. Nei casi di parti gemini o trigemini,si corrisponde il premio di natalità nella seguente misura:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parti gemini o trigemini:

I° e 2°figlio	L.	I.000
2° e 3° "	"	I.600
3° e 4° "	"	2.500
4° " 5° "	"	4.000
5° e 6° "	"	5.500
6° e 7° ed oltre		6.000
I°,2° e 3°figlio		2.000
2°,3°e 4°		3.I00
3°,4°e 5°		5.000
4°,5° e 6°		7.000
5°,6°e 7°		8.500
6°,7°,8°ed oltre		9.000

5-Non è ammesso il cumulo dei premi,sia nel caso che entrambi i coniugi siano alle dipendenze dell'I.N.P.S.,sia nel caso che uno dei coniugi dipenda da altro Ente od Amministrazione pubblica o privata.

6-Nella domanda del premio di nuzialità o di natalità l'interessato dovrà dichiarare se la moglie attende esclusivamente alle cure domestiche, od abbia altra occupazione retribuita,indicando,in tal caso,l'Amministrazione pubblica o privata,presso la quale presta servizio. Dichiarazione analoga,nei confronti del marito,dovrà essere xxx inserita,nelle istanze presentate dal personale femminile: l'interessata dovrà indicare se il marito sia libero professionista o impiegato,precisando in quest'ultimo caso l'Ufficio al quale è addetto.

Il personale che riveste il grado di ufficiale in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.dovrà indicare nella domanda tale qualità.

I Direttori e gli Economi dopo aver accertato personalmente l'esattezza delle dichiarazioni e indicazioni di cui sopra,apporranno sulle domande l'annotazione "Visto regolare" convalidandola con la loro firma.

Nei casi sopraindicati,e cioè quando l'altro coniuge sia dipendente da un Ente o Amministrazione pubblica o privata,o quando l'impiegato sia ufficiale in servizio permanente nei quadri della M.V.S.N.,le Sedi dovranno trasmettere le domande degli interessati ed i relativi documenti a questa Direzione Generale o attendere disposizioni da questa prima di far luogo al pagamento del premio.

7-i certificati di stato civile uniti alle istanze dovranno essere legalizzati dal Presidente del Tribunale,o chi per esso,e gli stati di famiglia dalla competente Prefettura.

Non dovranno essere accettati certificati anagrafici che presentino abrasioni o correzioni non convalidate dall"Ufficio che ha rilasciato i certificati stessi.

8-Per i premi di nuzialità,oltre al certificato di matrimonio rilasciato dal competente Ufficio dello Stato Civileil richiedente dovrà presentare il proprio certificato di nascita,qualora non lo avesse già presentato assieme alla documentazione relativo alla propria assunzione presso l'Istituto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9- Per i premi di natalità dovranno essere presentati:

I)-il certificato di stato di famiglia,dal quale dovrà risultare la professione del capo famiglia e del coniuge e la data di nascita (anno,mese e giorno) dei singoli figli compresi quelli avuti da precedenti matrimoni;

2)-Il certificato di nascita dell'ultimo figlio o degli ultimi figli,(se trattasi di parti multipli); per i figli naturali riconosciuti dovrà essere prodotta invece copia integrale dell'atto di nascita,e per quelli legittimati all'atto del matrimonio,oltre al certificato di nascita dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio dei genitori dal quale risulti l'avvenuta legittimazione.

3)-Certificati di nascita e di morte dei figli deceduti.Per i figli deceduti nei 5 giorni successivi al parto dovrannoo essere trasmesse le copie integrali degli atti di nascita e di morte.

IO)- I premi di nuzialità e natalità non riscossi per il decesso del coniuge ammesso a beneficiare sono attribuiti al coniuge superstite; sono egualmente attribuiti alla moglie sopravvissuta i premi di natalità per i figli nati entro il termine di 300 giorni dalla morte del marito.

Le norme di cui sopra si applicano anche per le domande che si trovano tuttora in corso d'istruttoria presso le sedi o gl'Istituti sanitari.

Per quanto non è particolarmente disposto nella presente,della quale la S.V.accuserà ricevuta,restano ferme le disposizioni date con la lettera n.I5580 Pers.del 6.I2.935.

IL DIRETTORE GENERALE
Medolaghi

P.C.C.
IL REGGENTE

4725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

LETTERA CIRCOLARE ROMA 25.6.1938

N. 22920 Pers. Oggetto: Premi di nuzialità al personale

AI SIGG.DIRETTORI DI SEDE
" " SANITARI ED ECONOMI DEGLI ISTITUTI SANITARI
" CAPI SERVIZIO
" CAPI UFFICIO
e per con.
" ISPETTORI

In seguito alla classificazione in tre categorie, stabilita dal Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18.[illegible].1938 per il personale di ruolo e dalle norme approvate con la stessa data per il personale fuori ruolo, il Comitato Esecutivo ha fissato nella seguente misura i premi di nuzialità da corrispondere al personale e decorrere dal 1°luglio 1938;

L. 4.000 per il personale di ruolo della 1^categ.di cui alle tabelle 1, 1bis, e 4 del Regolamento per il Personale;
- per i farmacisti di cui alla tabella 7;
- " medici e gli ingegneri fuori ruolo;

L. 3.000 per il personale di ruolo della seconda categoria di cui alla tabella 2 del regolamento per il personale;
- per gli Economi di ruolo degli Istituti sanitari di cui alla tabella 5:
- per il personale straordinario di 1^e 2°gruppo di cui allo art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

L. 2.000 per il personale di ruolo della 3^categ. di cui alle tabelle 3 e 3bis del Regolamento per il personale;
- per il personale ausiliario femminile di cui alla tabella 6;
- per il personale infermieristico diplomato di cui alla " 7;
- per il personale straordinario, di 3°, 4°, 5°, 6° ed 8°gruppo di cui all'art.5 delle "Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario";

L. 1.500 per il personale subalterno di ruolo, di cui alle tabelle 8 e 8bis del Regolamento per il personale;
- per il personale subalterno fuori ruolo (7°gr.)di cui all'art. 5 delle "Norme per il conferimento d'incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario"
- per i salariati delle Case di cura.

1721

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I limiti di età per la concessione dei premi sono fissati come segue a decorrere dalla stessa data del I°luglio 1938:

a)-32 anni per il personale cui viene assegnato il premio di L.4.000 e di L.3.000

B)-30 anni per il personale cui viene assegnato il premio di L.2.000 e di L. 1.500.

Per le modalità della concessione restano immutate le istruzioni impartite con circolare 15580 del 6.12.35 e 5773 del 30.4.36.

Porterete quanto sopra a conoscenza del dipendente personale, dandomene assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Griglia

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

LETT.CIRCOL. N.28813 P. ROMA I7.IO.4I

OGGETTO: Proroga temporanea dei limiti di età per l'assegnazione dei premi di nuzialità al personale dell'Istituto.

AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI
AI DIRETTORI DI SEDE
AI DIRETTORI DELLE CASE DI CURA

Con deliberazione in data I7.9.4I,il Comitato Esecutivo ha stabilito che a favore dei dipendenti richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o arruolatisi volontariamente durante lo stato di guerra (anche se per anticipazione degli obblighi di leva),siano prorogati del periodo corrispondente alla durata del servizio militare nelle circostanze suddette e fino al massimo di un anno,i limiti di età per usufruire della concessione dei premi di nuzialità,fissati dalle vigenti disposizioni di anni 32 per il personale di I^ e 2^categ.ed in anni 30 per il rimanente personale.

Superati i predetti limiti di età e fino al periodo massimo sopra previsto,ai dipendenti in parola è peraltro corrisposto il premio di nuzialità nella misura ridotta a L.I.000 per gl'impiegati e di L.X.700 per il personale subalterno,e cioè nella stessa misura fissata dal R.D.L. I939 N.636.

Nulla è innovato alle norme attualmente vigenti per la richiesta e la concessione dei premi di nuzialità; coloro,peraltro,che si avvarranno della suddetta concessione transitoria,dovranno precisare sulla domanda il periodo di servizio militare prestato nelle suddette cicostanze e,qualora siano stati assunti in servizio per la prima volta dopo un periodo di servizio militare utile ai fini della proroga suddetta,dovranno documentare la durata e la natura del servizio stesso mediante certificato della competente Autorità Militare.

Vorrete darne comunicazione al personale dipendente assicurando ricvuta della presente.-

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Balducci

P.C.C.
I L REGGENTE

4723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

ROMA 4.3.1942

L ETT.CIRCOL. N.13907 P/62

OGGETTO: Premi demografici al personale dell'Istituto

AI DIRETTORI DI SEDE
" DELLE CASE DI CURA
AL DIRETTORE DELLA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA IN LIBIA
e p.c.

AI CAPI SERVIZIO
AGLI ISPETTORI

Con legge 27 dicembre 1941,n.1615,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17.2.42,sono state apportate alcune modificazioni alle norme vigenti per l'erogazione dei premi di nuzialità e di natalità al personale dello Stato.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti del personale di questa Amministrazione che,ai sensi della deliberazione 12.3.36 del Comitato Esecutivo,segue per la concessione dei premi demografici,le norme adottate dallo Stato per i propri dipendenti.

Pertanto,a parziale modifica e ad integrazione delle disposizioni a suo tempo impartite con lettere circolari n.5173 Pers.e n.22920 S.P.rispettivamente del 30.4.36 e del 25.6.38,si dispone che,nella concessione dei premi demografici al personale dell'Istituto,sia tenuto presente quanto segue:

1°-Non danno diritto alla concessione dei premi di natalità,nè sono computabili ai fini della graduazione dei premi per i figli successivi,i figli nati senza vita e quelli deceduti entro i 5 giorni dalla nascita. La presente disposizione entra in vigore il 17.2.42,data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge citata. Per ottenere,quindi,la concessione dei premi per eventi verificatisi posteriormente al 16.2.42,gli interessati dovranno presentare,a corredo della relativa domanda,oltre ai documenti richiesti al paragrafo 9,numeri 1 e 2,della lettera circolare n.5173 Pers/del 30.4.36,un certificato di esistenza in vita del neonato, al 6°giorno della nascita.

2°-La domanda per la concessione dei premi di nuzialità o di natalità deve essere presentata all'Amministrazione,sotto pena di decadenza,entro un anno dal matrimonio o dalla nascita del figlio. Tuttavia,i dipendenti che risultino dispersi,prigionieri od internati,o che,per effetto della guerra,si trovino nell'impossibilità d'inoltrare la domanda entro il termine predetto,dovranno presentare la domanda stessa entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Quest'ultima disposizione entra in vigore dal 17.5.42,cioè dopo trascorsi tre mesi dalla Data di pubblicazione della Legge 27.12.41 N.1615,nella Gazzetta Uff.del Regno.

IL DIRETTORE GENERALE
Balducci

P.C.C.
IL REGGENTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COPIA

I.N.P.S. = SEDE CENTRALE = ROMA

ROMA I5.6.I943

LETT.CIRCOL 3409I P.I34

OGGETTO: Premi di nuzialità al personale - R.D.I4.I2.I942 N.I738

AI CAPI SERVIZIO,AGLI ISPETTORI,AI DIRETTORI DI SEDE, AI DIRETTORI DEGLI OSPEDALI SANAT. -

In base al R.D.I4.I2.42 N.I738,pubblicato nella Gazzetta Uff.del 6.2.43,i limiti di età fissati dall'art.3 del Decreto del Capo del Governo 7.3.36, per la concessione dei premi di nuzialità ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato,sono stati elevati - nei confronti di coloro che appartengono o abbiano appartenuto (a datare dall'II giugno 40) a Comandi,Unità,Servizi ed enti vari,mobilitati ed operanti delle Forze Armate dello Stato - di un periodo di tempo pari a quello da essi trascorso in zona di operazioni.

Per i dopendenti suddetti la decorrenza del termine di un anno,previsto dall'art.3 della legge 27.I2.4I N.I6I5,per la presentazione della domanda intesa ad ottenere il premio di nuzialità,è stata stabilita dalla data di entrata in vigore del decreto in parola,e cioè dal 21 febbraio 43,per i matrimoni contratti prima di tale data.

Perranto,fermo restando quanto disposto con lettera circolare n.238I3 P. del I7.IO.4I,circa la proroga dei limiti di età per l'assegnazione dei premi di nuzialità in favore degli impiegati richiamati alle armi,le norme di cui al R.D.I4.I2.42 suaccennato si applicano nei confronti del personale dell'Istituto che si trovi nelle condizioni richieste dallo art.I del R.D.stesso.

In conseguenza,mentre per tutti i richiamati alle armi in genere,i limiti di età per la concessione del premio di nuzialità sono protratti per la durata del periodo di richiamo ma non oltre un anno e per chi usufruisce di tale beneficio il premio viene corrisposto nella misura ridotta di L. I.000 se trattasi d'impiegato e di L.700 se trattasi di personale subalterno,per i militari che appartengano od abbiano appartenuto a truppe operanti in zona di operazione i limiti di età sono protratti per tutto il periodo di permanenza in zona di operazione,anche se superiore ad un anno,senza peraltro apportare alcuna riduzione sull'importo del premio che sarebbe loro spettato se non avessero superato i normali limiti di età.

Vogliate portare quanto sopra a conoscenza del personale dipendente,avvertendo gl'interessati che,per avvalersi della concessione di cui si tratta,dovranno documentare la durata del servizio militare prestato presso i reparti mobilitati operanti,mediante certificato della competente autorità militare,che va allegato alla domanda intesa ad ottenere il premio di nuzialità.-

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ferrario

P.C.C.
IL REGGENTE

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Napoli

DA2-7/2

Mod. S. P. 7 (P.)

(Ufficio locale di _____)

Retribuzione spettante *al Sig.* _____ *Grado* _____ *Qualifica* Usciere

	Retribuzione lorda:	RETRIBUZIONE DAL: annua assegnata secondo la tabella organica (1)	annua mod. in appl. dei RR. DD. LL. 20-11-1930, n. 1491; 14-4-934, n. 561; 24-9-936, n. 1719, e 27-6-937, n. 1033 e delle leggi 20-4-939, n. 591 16-4-940, n. 287; del R.D.L. 24-1-1941, n. 203, 14-7-1941, n. 640 (2)	da pagare nel mese di / per conguaglio (3)	per il mese di / e per ciascuno dei mesi successivi (4)	(5)	(6)	per la 13ª mensilità dell'anno 19 (7)	dell'anno 19 (8)	dell'anno 19 e successivi (9)
1	Stipendio . . . . L.				880.92					
2	Assegno personale . . »									
3	Assegno ex combattente . »									
4	Assegno utile per la pensione »									
5	Aggiunta di famiglia. . »				413.53					
6	Ass. non utile per la pens. »									
7	Assegno tempor. di guerra »				247.50					
8	Miglioramento temporaneo »				1025.14					
9										
10										
11	*Totale retribuzione lorda . L.*				2564.12					
	Ritenute:									
12	Previdenza conto individuale . . . . . L.				16.84					
13	Previdenza assicurazione invalidità e vecchiaia . . . »				27.20					
14	Contributo per l'E. N. P. D. E. D. P. . . . . »				15.41					
15	Contributo fondo assegni educazione orfani . . . . »				0.88					
16	Contributo assicurazione disoccupazione . . . . »				-					
17	Contributo assicurazione tubercolosi . . . . . »				2.90					
18	Ritenute erariali (9,18 %). . . . . »				329.85					
19	»									
20	Contributo fondo garanzia cessione stipendio . . . »				0.44					
21	Ammortamento mutui ipotecari dal 19 al 19 . . . . . »									
22	»									
23	»									
24	TOTALE RITENUTE L.				393.52					

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

ISTITUTO NAZIONALE ... CASSA ...
ISPETTORATO PER LA CAMPANIA E LA CALA...
NAPOLI

- P R O M E M O R I A per l'A.C.C. Insurance Section -

==========

La R.Intendenza di Finanza di Benevento per alleviare il disagio prodotto agli impiegati per il costo della vita,dispose fin dal febbraio u.s . il pagamento di un compenso straordinario mensile liquidato su 75 ore di lavoro straordinario con decorrenza dal 1° settembre I943. Inoltre il compenso orario col 1° dicembre u.s. fu aumentato del 70%.

L'Intendenza ha comunicato con foglio in data 28 febbraio u.s. che tale determinazione era stata presa in seguito a concessione del Comando Alleato.

Il compenso di cui sopra è in aggiunta a tutte le altre competenze accessorie e,quindi,corrisposto oltre il premio di presenza che era già liquidato agli impiegati sulla base di 30 ore mensili.

In conclusione a Benevento gli impiegati di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni statali e parastatali percepivano un compenso su I05 ore di lavoro non prestato effettivamente.

A Napoli ed Avellino gli impiegati di questo Istituto e di altri Enti parastatali hanno continuato invece a percepire soltanto il compenso per 30 ore (premio di presenza) nella misura precedentemente stabilita.

Per gli impiegati statali a Napoli e nell'Italia sotto il governo Italiano il premio di presenza è stato invece portato a 60 e a 80 ore secondo delle funzioni.

Non si sa se gli impiegati statali di Benevento hanno goduto di questo aumento oltre le I05 ore già da essi percepite.

Si prega voler intercedere per un adeguamento degli impiegati degli enti parastatali per lo meno al trattamento fatto agli impiegati statali di Napoli.

IL REGGENTE
(dr. Attilio D'Aversa)

Napoli,28/4/I944

4719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Translation

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

To Lt. W.E.Solenberger
Subject Memorandom

The R. Intendenza di Finanza of Benevento to lighten the inconveniences of the employees due to the high cost of living, ordered the payment of an extra monthly compensation liquidated on 75 hours of work, starting Sept.I, I943. Moreover the hourly compensation was increased by 70% on Dec. Ist last.

The Intendenza has communicated with letter dated Feb. 28last that such a decision had been taken after permission of the Allied Command.

The compensation mentioned above is in addition to all other accessory sums to which the employees have a right, and, given besides the premio di presenza, that was already liquidated to the employees on the basis of 30 hours per month.

In conclusion, in Benevento the employees on roll and not on roll of the State and Parastatal Administrations receive a compensation or I05 hours of labor not really made.

In Naples and Avellino the employees of this Institute and of other parastatal Entities have continued to receive only the compensation for 30 hours (premio di presenza) in the measure established before.

For the State employees in Naples and in Italy under the Italian Government, the premio di presenza is fixed at 60 and 80 hours according to the functions.

It is not known whether the state employees of Benevento have had this oncrease besides the I05hours already received.

We beg you intercede for a proportioning of the treatments made for the paras a al employees, at least to what it is of the state employees of Naples.

4718

The Regent Dr. D'Aversa

1203